

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 gennaio 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

S O M M A R I O

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2002, n. 572.

Legge n. 457/78, legge n. 179/92. Integrazione di finanziamenti con utilizzo economie a favore dell'I.A.C.P. della provincia di Viterbo, per il completamento di un programma di intervento di edilizia residenziale pubblica nei Comuni di Proceno, Viterbo via Matteotti e S. Barbara, Capranica, Graffignano Pag. 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2002, n. 1365.

Comune di Roma. Variante alle N.T.A. del P.R.G. per la modifica dell'art. 10, par. 4. Deliberazione consiglio comunale n. 191 del 16 novembre 2000 Pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 2002, n. 1450.

Destinazione dei fondi accantonati con deliberazione del Consiglio regionale 20 febbraio 2000, n. 600 concernente «programmazione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata triennio 1996/1998 per importo di L. 121.040.153.268», a favore dell'I.A.C.P. di Viterbo per gli interventi di consolidamento statico di edifici ERP siti nei

Comuni di Ronciglione, via Aldo Moro nn. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e di Viterbo, via Cacciabella nn. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Finanziamento complessivo di Euro 1.229.507,25 (L. 2.380.658.000) Pag. 15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 2002, n. 1454.

Procedure e modalità per l'erogazione di contributi alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e mercati agro-alimentari di interesse nazionale, regionale e provinciale (legge n. 41/86) Pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1534.

Approvazione del programma di interventi iniziale, relativo alla Misura I.1 «valorizzazione del patrimonio ambientale regionale», Sottomisura I.1.2 «tutela e gestione degli ecosistemi naturali» prevista nel Docup Obiettivo 2 Lazio 2000-2006; Programma «regolamenti e piani di gestione» per Siti di importanza comunitaria (Sic) e Zone di protezione speciale (Zps); programma «Rete ecologica» Pag. 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2002, n. 1545.

Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente, anno scolastico 2002/2003, spesa Euro 17.245.012,31, capitoli F11501 e F11502, esercizio 2002. Deroga ai sensi della legge regionale n. 8/2002, art. 4, comma 3, per consentire l'impegno del 100% annuo.

Pag. 35

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2002, n. 1546.

Legge 14 novembre 2000, n. 338. Criteri per la determinazione del grado di coerenza con la programmazione regionale degli interventi di realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari Pag. 44

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2002, n. 1553.

Approvazione e sottoscrizione schena di protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Comunione delle ASL del Lazio e la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Roma e designazione dei rappresentanti della Regione Lazio nel gruppo di lavoro per la stipula di una convenzione per le finalità del protocollo Pag. 46

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2002, n. 1606.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002 (art. 28, 2° comma, legge regionale n. 25/2001). Capitoli H43505 e H43506 . Pag. 53

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2002, n. 1622.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002 (art. 28, 2° comma, legge regionale n. 25/2001). Capitoli R31501, R31505, R31507.

Pag. 54

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2002, n. 1653.

Rettifica delibera di Giunta regionale n. 1501 del 15 novembre 2002, concernente «Linee guida per l'attuazione del percorso formativo relativo alla figura professionale dell'operatore socio sanitario e approvazione bando di gara per la presentazione di progetti. Piano formativo 2001-2002 per le attività socio sanitarie approvato con DGR n. 2004 del 21 dicembre 2001» Pag. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 maggio 2002, n. 237.

Nomina commissione ai sensi dell'art. 4 della Convenzione stipulata tra la Regione Lazio, l'Istituto per il Credito Sportivo ed il Comitato Olimpico Nazione Italiano, registro Cronologico della Regione Lazio n. 350 dell'11 aprile 2001.

Pag. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 501.

Ricorso proposto dal sig. Frignani Gianluca, nato a Roma il 24 marzo 1969, avverso il diniego di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio (REC) della C.C.I.A.A. di Roma, non accoglimento Pag. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 502.

Ricorso proposto dall'avv. Fabio Micali, per conto del sig. Roberto Lamorgese, nato a Roma il 19 luglio 1964, avverso il diniego di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio (REC) della C.C.I.A.A. di Roma, non accoglimento Pag. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2002, n. 503.

Istituzione del Monumento naturale «Promontorio Villa di Tiberio e Costa Torre Capovento-Punta Cetarola» nel Comune di Sperlonga ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 Pag. 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2002, n. 517.

Istituzione del Monumento naturale «Villa Clementi e Fonte di S. Stefano» nel Comune di Cave (Roma) ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29.

Pag. 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 gennaio 2003, n. 1.

Legge regionale 20 gennaio 1996, n. 4. Nomina del gen. dott. Mario Catalano a Direttore del *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio Pag. 69

DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 18 novembre 2002, n. 1519.

D.G.R. 8 settembre 2000, n. 1949. Riconoscimento dello stabilimento di molitura delle olive denominato «Azienda Agricola Valpignola di Raponi Eliana», sito in Comune di Roma, ai fini dell'aiuto alla produzione di olio di oliva.

Pag. 71

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 18 novembre 2002, n. 1522.

D.G.R. 8 settembre 2000, n. 1949. Riconoscimento dello stabilimento di molitura delle olive denominato «Segatori Andrea», sito in Comune di Subiaco (RM), ai fini dell'aiuto alla produzione di olio di oliva Pag. 73

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 18 novembre 2002, n. 1523.

D.G.R. 8 settembre 2000, n. 1949. Riconoscimento dello stabilimento di molitura delle olive denominato «Balzotti Lucia», sito in Comune di San Polo dei Cavalieri (RM), ai fini dell'aiuto alla produzione di olio di oliva Pag. 75

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 18 novembre 2002, n. 1524.

Decisione 2001/658/CE della Commissione del 10 agosto 2001, D.G.R. 8 settembre 2000, n. 1949. Conferma del riconoscimento dell'impresa di trasformazione di olive da tavola «Collinvitti Leo», Norma (LT), nel quadro del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola, per le campagne dalla 2002/2003 alla 2003/2004, in applicazione del D.P.R. n. 486 del 22 novembre 2001 Pag. 77

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 18 novembre 2002, n. 1525.

D.G.R. 8 settembre 2000, n. 1949. Rettifica del numero di codice fiscale della ditta «Soc. Agricola Il Viarino s.r.l.», Comune di Mompeo (RI) riconosciuta nel quadro del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva.

Pag. 79

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 18 novembre 2002, n. 1526.

D.G.R. 8 settembre 2000, n. 1949. Cambio di titolarità dello stabilimento di molitura delle olive della ditta «Barbato Gino» a favore di «Eredi Barbato di Barbato Anna & C. s.a.s.», Comune di S. Elia Fiumerapido (FR) nel quadro del regime comunitario di aiuto alla produzione di olio di oliva

Pag. 81

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 18 novembre 2002, n. 1527.

D.G.R. 8 settembre 2000, n. 1949. Cambio di titolarità dello stabilimento di molitura delle olive della ditta «Coop. Vincenzo Simoncelli oCA.VI.SI a r.l.» a favore di «Il Frantoio di Baldassarre Maria Teresa», Comune di Gallinaro (FR) nel quadro del regime comunitario di aiuto alla produzione di olio di oliva

Pag. 83

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 22 novembre 2002, n. 1562.

D.G.R. 8 settembre 2000, n. 1949. Diniego del riconoscimento dello stabilimento di molitura delle olive della ditta «Ollmert Sylvia Luzia Eva», Comune di Velletri (RM) nel quadro del regime comunitario di aiuto alla produzione di olio di oliva

Pag. 85

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 27 novembre 2002, n. 1573.

Legge 7 aprile 2000, n. 79, articolo 1, comma 8-bis; D.M. 19 aprile 2001, art. 2. Determinazione n. 690 del 7 giugno 2002 recante attribuzione quantitativi di riferimento individuali aggiuntivi da riserva regionale: Revisione graduatoria a seguito completamento controlli e definizione istanze di rettifica

Pag. 87

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 29 novembre 2002, n. 1581.

Deliberazione Giunta regionale 8 settembre 2000, n. 1949. Riconoscimento della ditta «L'Oliveto di Crescenzi Marcello», Comune di Cineto Romano, nel quadro del regime di aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva.

Pag. 93

DIPARTIMENTO SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 4 dicembre 2002, n. 1050.

Disposizioni regionali sull'attuazione dell'art. 7 della legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405 «Prezzo dei farmaci di uguale composizione». Aggiornamento dell'allegato «Elenco dei principi attivi con prezzi di riferimento» alla D.G.R. del 31 ottobre 2002, n. 1433

Pag. 95

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 28 novembre 2002, n. 1092.

Legge 14 novembre 2000, n. 338. Determinazione del grado di coerenza con la programmazione regionale degli interventi di realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari

Pag. 102

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 6 novembre 2002, n. 87.

Adeguamento dell'allegato «C» al bando legge n. 449/97.

Pag. 107

DIREZIONE REGIONALE FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 14 novembre 2002, n. 382.

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale «Tevere Farfa cooperativa sociale a responsabilità limitata» con sede in Nazzano (RM). Sezione B

Pag. 108

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 18 novembre 2002, n. 386.

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale «Cooperativa sociale integrata Albatros a r.l.» con sede in Roma. Sezione B

Pag. 109

DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 28 novembre 2002, n. 1098.

Legge regionale 25 luglio 1996, n. 20, Capo V; autorizzazione e finanziamento dei progetti destinati alla realizzazione di cantieri scuola e lavoro; capitolo F32505 esercizio finanziario 2002; impegno della somma di Euro 2.998.305,64 per l'erogazione dell'acconto e del saldo del primo anno dei progetti presentati nell'anno 2002; esclusione dai finanziamenti dei progetti carenti della documentazione occorrente, dei progetti pervenuti oltre il termine previsto e dei progetti presentati da enti non destinatari

Pag. 110

**DIREZIONE REGIONALE ISTITUZIONALE
ED ENTI LOCALI**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 7 novembre 2002,
n. 942.

Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82 «Benefici previsti per le comunità giovanili» ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 5066/1999 e successive modifiche. Impegno Euro 66.798,53 capitolo R31510, esercizio finanziario 2002 Pag. 118

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 5 dicembre 2002,
n. 1074.

Associazione di Famiglie per l'educazione e la Cultura C.E.F.A. con sede in Roma. Disposizione per l'iscrizione delle cariche sociali nel registro regionale delle persone giuridiche private Pag. 121

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 5 dicembre 2002,
n. 1075.

Associazione «Scuola Medica Ospedaliera» (SMO) con sede in Roma. Disposizione per l'iscrizione delle cariche sociali nel registro regionale delle persone giuridiche private. Pag. 123

**DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE
SANITARIA E TUTELA DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 29 novembre 2002,
n. 1030.

Graduatoria regionale provvisoria dei chimici ambulatoriali valida per l'anno 2003, ai sensi del D.P.R. n. 446/01. Pag. 125

**PROPOSTE DI LEGGE
E DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Pag. 126

ATTI DI ENTI LOCALI

PROVINCIA DI ROMA

DECRETO DIRIGENZIALE 5 dicembre 2002, n. 495.

ACEA s.p.a. Realizzazione delle opere idrosanitarie nel nucleo abusivo non perimetrato, zona 13.04 Ponte Olivella (Infernetto) Circostrizione XIII. Determinazione indennità di esproprio e servitù di fogna Comune di Roma . Pag. 127

DECRETO DIRIGENZIALE 5 dicembre 2002, n. 496.

ACEA s.p.a. Completamento della rete di distribuzione idropotabile e la realizzazione della rete fognante di raccolta delle acque nere nel nucleo abusivo non perimetrato 13.03 La Lingua Longarina, Circostrizione XIII. Determinazione indennità di esproprio e servitù di fogna in Comune di Roma Pag. 129

Accordo di programma stipulato in data 18 novembre 2002, con il Comune di Gerano, capofila del coordinamento dei comuni del Sub-Ambito 4, per interventi per la regimazione delle acque superficiali e per la valorizzazione delle risorse idriche della X Comunità Montana nella Valle dell'Aniene S.B. 85211 (bilancio 2001 della Provincia di Roma) Pag. 132

Accordo di programma stipulato in data 18 novembre 2002, con il Comune di Olevano Romano, capofila del coordinamento dei comuni del Sub-Ambito 1, per interventi per la regimazione delle acque superficiali e per la valorizzazione delle risorse idriche della X Comunità Montana nella Valle dell'Aniene S.B. 85211 (bilancio 2001 della Provincia di Roma) Pag. 138

Accordo di programma stipulato in data 18 novembre 2002, con il Comune di Subiaco, capofila del coordinamento dei comuni del Sub-Ambito 3, per interventi per la regimazione delle acque superficiali e per la valorizzazione delle risorse idriche della X Comunità Montana nella Valle dell'Aniene S.B. 85211 (bilancio 2001 della Provincia di Roma) Pag. 144

Accordo di programma stipulato in data 18 novembre 2002, con il Comune di Vicovaro, capofila del coordinamento dei comuni del Sub-Ambito 2, per interventi per la regimazione delle acque superficiali e per la valorizzazione delle risorse idriche della X Comunità Montana nella Valle dell'Aniene S.B. 85211 (bilancio 2001 della Provincia di Roma) Pag. 150

COMUNE DI ALATRI (Frosinone)

DECRETO 13 dicembre 2002, n. 29428.

Occupazione d'urgenza delle aree da asservire per i lavori di sistemazione ingresso per portatori di handicap nel parco giochi «Civette» e predisposizione allaccio per fontana. Pag. 156

COMUNE DI ALVITO (Frosinone)

DETERMINAZIONE 27 novembre 2002, n. 1.

Lavori di costruzione dell'impianto di depurazione in località S. Onofrio. Esproprio definitivo Pag. 159

COMUNE DI ANAGNI (Frosinone)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 luglio 2001, n. **61**.

Integrazione art. 81 dello statuto comunale, ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 267/2000.

Pag. 161

COMUNE DI BOLSENA (Viterbo)

Legge n. 431/1985 e n. 1497/1939, art. 7. Trasmissione nulla osta Pag. 163

COMUNE DI CALCATA (Viterbo)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 febbraio 2002, n. **15**.

Approvazione tariffe idriche per l'anno 2002 .. Pag. 164

COMUNE DI MONTEFIASCONE (Viterbo)

Autorizzazioni rilasciate dal 2 ottobre 2002 al 2 dicembre 2002, legge regionale n. 59 del 19 dicembre 1995 .. Pag. 166

COMUNE DI PASTENA (Frosinone)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 novembre 2002, n. **29**.

Approvazione variante al P.R.G. Pag. 166

SUPPLEMENTI

SUPPLEMENTI ORDINARI AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 1 del 10 gennaio 2003

Supplemento n. 1 del 10 gennaio 2003:

Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura nn. 1278, 1279 e 1280, dal n. 1395 al n. 1400; dal n. 1415 al 1428; dal n. 1434 al n. 1447, tutte del 2002, relative agli usi civici.

Supplemento n. 2 del 10 gennaio 2003:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2002, n. **1101**.

Adozione delle «Linee guida per la gestione sostenibile del patrimonio forestale demaniale regionale» anche ai fini del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, in attuazione della Sottomisura I.1.2 «Tutela e gestione degli ecosistemi naturali».

Supplemento n. 3 del 10 gennaio 2003:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 novembre 2002, n. **132**.

Adozione del Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale (DPEFR) 2003-2005.

Supplemento n. 4 del 10 gennaio 2003:

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE 22 novembre 2002, n. **1557**.

Deliberazione Giunta regionale n. 158/98. Albo Regionale degli Operatori dell'Agricoltura Biologica, aggiornato al 31 dicembre 2001.

Supplemento n. 5 del 10 gennaio 2003:

Avvisi pubblici e concorsi per vari incarichi presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma.

Supplemento n. 6 del 10 gennaio 2003:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2002, n. **1604**.

Approvazione atti di gara regionale per la fornitura di farmaci che richiedono un controllo ricorrente del paziente.

Supplemento n. 7 del 10 gennaio 2003:

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2002, n. **44**.

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche.

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2002, n. **45**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2002, n. **46**.

Interventi per il sostegno allo sviluppo ed all'occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT Piedimonte S. Germano (FR).

RETTIFICHE

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo al Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 luglio 2002, n. 314 concernente: Bilancio di previsione 2002. Variazione di bilancio (Pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 23 del 20 agosto 2002, Parte I).

Comunicato relativo al Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 luglio 2002, n. 315 concernente: Bilancio di previsione 2002. Variazione di bilancio (Pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 23 del 20 agosto 2002, Parte I).

Comunicato relativo alla Deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2002, n. 1121 concernente: Variazione al bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002. (Art. 28, legge regionale n. 25/2001) (Pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 27 del 30 settembre 2002, Parte I).

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2002, n. 572.

Legge n. 457/1978, legge n. 179/1992. Integrazione di finanziamenti con utilizzo economie, a favore dell'I.A.C.P. della Provincia di Viterbo, per il completamento di un programma di intervento di edilizia residenziale pubblica nei comuni di Proceno, Viterbo, v. Matteotti e S. Barbara, Capranica, Graffignano.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la propria deliberazione 21 gennaio 1997, n. 93, di recepimento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;

Viste la deliberazione di C.R. 1° marzo 1995, n. 1209 di determinazione della localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, già programmati con le precedenti deliberazioni di C.R. 11 ottobre 1989, n. 991, 1.1990, n. 52, 30 ottobre 1991, n. 287, con la quale sono stati concessi finanziamenti per interventi di recupero in Viterbo e in comuni vari della provincia di Viterbo;

Vista la propria deliberazione 17 giugno 1997, n. 3616 con la quale sono stati concessi all'I.A.C.P. di Viterbo ulteriori finanziamenti per il completamento di alcuni interventi già programmati con la citata deliberazione di C.R. n. 52/90, fra i quali quello in Proceno;

Viste le proprie deliberazioni 30 marzo 1999, n. 1830 e 1831, con cui sono stati concessi all'I.A.C.P. di Viterbo finanziamenti per la realizzazione di interventi ERPS in Sutri, Viterbo, Tarquinia, Capranica e Graffignano;

Vista la propria deliberazione 11 aprile 2000, n. 1281, con cui è stato concesso un ulteriore finanziamento all'I.A.C.P. di Viterbo per l'intervento di Capranica;

Vista la propria deliberazione 27 aprile 2000, n. 1462, con la quale, ai sensi della legge n. 560/1993, art. 1, commi 5 e 14, all'I.A.C.P. di Viterbo è stata concessa l'autorizzazione ad utilizzare i fondi provenienti dalle alienazioni degli alloggi di E.R.P. e contabilizzati nella Gestione Speciale, da destinare al ripianamento del disavanzo di amministrazione ed al reinvestimento nel patrimonio abitativo;

Vista la propria deliberazione 25 luglio 2001, n. 1126, con cui, su specifica richiesta dell'I.A.C.P. della Provincia di Viterbo, avanzata con nota 1° marzo 2001, n. 381, si è proceduto a modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 1831/999 relativamente al Comune di Graffignano, variando la tipologia dell'intervento da programma complesso di recupero urbano ai sensi dell'art. 11, legge n. 493/1993, a programma ordinario ai sensi dell'art. 11 della legge n. 179/92, lasciando immutato l'importo del finanziamento di L. 1.400.000.000;

Tenuto conto che con nota 28 luglio 2000, n. 1556, a cui sono stati allegati la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto n. 19 del 10 luglio 2000 e relativi prospetti di riepilogo, l'I.A.C.P. della provincia di Viterbo ha chiesto di potere portare a compimento gli interventi E.R.P. in Proceno, Viterbo, v. Matteotti, Sutri, Viterbo, S. Barbara, Tarquinia, Capranica e Graffignano, finanziati con le citate deliberazioni di Consiglio regionale n. 1209/95 e di Giunta regionale n. 3616/97, n. 1830/99, n. 1281/2000 e n. 1126/01, utilizzando le economie afferenti interventi finanziati con le deliberazioni medesime, nonché i fondi afferenti gli interventi di cui alla citata propria deliberazione n. 1462/00, il tutto secondo gli importi indicati nella tabella allegata «A»;

Tenuto conto che con nota 6 giugno 2001, n. 890, l'IACP della Provincia di Viterbo ha trasmesso il decreto della dirigenza d'istituto n. 22/tec del 16 marzo 2001, con cui, relativamente all'intervento da realizzare in Proceno, sono stati approvati il progetto esecutivo ed il relativo Q.E. n. 1, per un importo complessivo di L. 1.782.924.830, con un maggior costo di L. 510.000.000, rispetto a quello precedentemente indicato nella citata nota dell'IACP di Viterbo n. 1556/2000, a cui potere far fronte utilizzando economie afferenti gli interventi finanziati con la citata deliberazione di G.R. 1830/99, nonché parte dei fondi afferenti gli interventi di cui alla citata propria deliberazione n. 1462/00, secondo gli importi indicati nella tabella allegata «A»;

Tenuto conto che con la sopra citata nota 1° marzo 2001, n. 381, l'IACP della Provincia di Viterbo, nell'inoltrare richiesta di classificare intervento ordinario, il programma complesso previsto per il Comune di Graffignano, fraz. di Sipicciano, ha chiesto di integrare il finanziamento originario concesso con la deliberazione di G.R. n. 1831/99, con un ulteriore finanziamento di L. 600.000.000, utilizzando economie afferenti interventi finanziati con la citata deliberazione di C.R. n. 1209/95, secondo l'importo indicato nella tabella allegata «A»;

Tenuto conto che con nota 21 dicembre 2001, n. 1884, l'IACP della Provincia di Viterbo ha trasmesso il decreto della dirigenza dell'istituto n. 128, Tec. del 21 novembre 2001 con cui, relativamente all'intervento di nuova costruzione da realizzare in Tarquinia, sono stati approvati il progetto esecutivo ed il relativo Q.E. n. 1, per un importo di L. 3.752.222.000, maggiore di L. 395.000.000 rispetto a quello precedentemente indicato nella citata nota dell'IACP di Viterbo n. 1556/2000;

Tenuto conto che con nota 28 novembre 2001, n. 1710, l'IACP della Provincia di Viterbo ha trasmesso la deliberazione del commissario straordinario n. 16 del 26 novembre 2001, con cui, relativamente a detto intervento di Tarquinia, ha chiesto di potere far fronte al maggiore onere di L. 395.000.000, utilizzando economie afferenti interventi finanziati con le citate deliberazioni di C.R. n. 1209/95 e di G.R. n. 1830/99, secondo gli importi indicati nella tabella allegata «A»;

Tenuto conto che per la realizzazione degli interventi richiesti occorre un finanziamento complessivo di L. 5.257.192.817 (€ 2.715.113,50), che può essere reperito utilizzando economie afferenti interventi finanziati con le citate deliberazioni di C.R. n. 1209/95, di G.R. n. 1830/99, nonché con i fondi afferenti gli interventi di cui alla citata propria deliberazione n. 1462/00, secondo gli importi indicati nelle tabella allegata «A»;

Tenuto conto che in tutte le citate deliberazioni di C.R. e di G.R. sono contenute disposizioni in base alle quali si demanda all'Assessore regionale competente in materia di ERP ogni attività necessaria per portare a compimento gli interventi programmati, anche utilizzando ulteriori disponibilità residue finanziarie;

Ritenuto:

1. che la richiesta di portare a compimento gli interventi di ERP in Proceno, Viterbo, v. Matteotti, Sutri, Viterbo, località S. Barbara, Tarquinia, Capranica, Graffignano, è condivisibile anche per l'urgenza manifestata per la loro realizzazione;

2. che, per quanto sopra detto, per il completamento degli interventi in Proceno, Viterbo, v. Matteotti, Sutri, Viterbo, località S. Barbara, Tarquinia, Capranica, Graffignano, occorre integrare i finanziamenti originari concessi, utilizzando economie afferenti interventi finanziati con le citate deliberazioni di C. R. n. 1209/95, di G.R. n. 1830/99, nonché, infine, con i fondi afferenti gli interventi di cui alla citata propria deliberazione n. 1462/00, per un importo complessivo di L. 5.257.192.817 (€ 2.715.113,50), ripartito secondo gli importi indicati nella tabella allegata «A»;

Delibera:

1. per le motivazioni espresse in premessa, di integrare i finanziamenti già concessi per gli interventi di ERP in Proceno, Viterbo, v. Matteotti, Sutri, Viterbo, località S. Barbara, Tarquinia, Capranica, Graffignano, con le citate deliberazioni di C. R. n. 1209/95 e di G. R. n. 1830/99, n. 1281/00 e n. 1126/01, utilizzando economie afferenti interventi finanziati con le stesse deliberazioni di C. R. n. 1209/95 e di G. R. n. 1830/99, nonché con i fondi afferenti gli interventi di cui alla citata deliberazione di G.R. n. 1462/00, per un Importo complessivo di L. 5.257.192.817 (€ 2.715.113,50), ripartito secondo gli importi indicati nella tabella allegata «A», che comporta le variazioni dei finanziamenti originari indicate nelle allegate tabelle «B», «C», «D»;

2. gli interventi di ERP di nuova costruzione e di recupero di cui all'allegata tabella «A» devono pervenire all'inizio dei lavori entro il termine di cui al 1° comma dell'art. 7-bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12;

3. per quanto non modificato con la presente, resta fermo quanto riportato nelle citate deliberazioni di Consiglio regionale e di Giunta regionale;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

TAB. "A" - INTERVENTI DA COMPLETARE CON INTEGRAZIONI DEI FINANZIAMENTI ORIGINARI, UTILIZZANDO ECONOMIE DELLA L. 457/78, BIENNI 6°, 6° bis, 7° E DELLA L. 179/92, QUADRIENNI 1999/2000

COMUNE	DELIBERAZIONI ORIGINARIE DI PROGRAMMAZIONE	TIPO DI INTERVENTO	FINANZIAMENTO ORIGINARIO	INTEGRAZIONI DI FINANZIAMENTO				COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO
				FONDI L. 660/93 D. G. R. 1482/2000 (*)	ECONOMIE (**) L. 457/78 7° b. N.C.	ECONOMIE (**) L. 457/78 6°, 6° bis, 7° RECUPERO	ECONOMIE (***) QUADRIENNI 1992/1995	
PROCENO	Del. G.R. 32/80 8° bis Del. G.R. 35/1987	Nuove Costruzioni	1.287.741.755	59.183.075			428.000.000	L. 1.782.924.830
VITERBO - centro storico - v. Matteotti	Del. C.R. 287/91 7° b Del. G.R. 1208/95	Recupero	6.419.406.000	488.459.742				L. 6.887.865.742
SUTRI	Del. G.R. 1830/98	Nuove Costruzioni	1.580.000.000				257.527.000	L. 1.817.527.000
VITERBO - S. Barbara	Del. G.R. 1930/99	Nuove Costruzioni	2.208.459.000	430.419.505	989.580.495	800.000.000	427.081.000	L. 4.833.520.000
TARQUINIA	Del. G.R. 1830/99	Nuove Costruzioni	3.600.000.000				90.312.074	L. 3.752.222.000
CAPRANICA	Del. G.R. 1830/99 Del. G.R. 1281/2000 Del. G.R. 1831/99	art. 4 L. 179/92 art. 4 L. 179/92	1.500.000.000 1.111.000.000	886.740.000				L. 3.277.740.000
GRAFFIGNANO	Del. G.R. 1831/99 Del. G.R. 1280/01	art. 11 L. 179/92	1.400.000.000			600.000.000		L. 2.000.000.000
TOTALE FINANZIAMENTO ORIGINARIO			19.094.606.755	1.824.602.322	989.580.495	1.490.312.074	1.172.497.926	TOTALE L. 24.351.799.572
TOTALE INTEGRAZIONI FINANZIAMENTO				L. 5.257.192.817		€ 2.715.113,50		€ 12.576.655

(*) TAB "B" - UTILIZZO FONDI DI CUI ALLA D.G.R. n. 1462 del 27.04.2000

LOCALIZZAZIONE	FINANZIAMENTO COMPLESSIVO	FINANZIAMENTO INTERVENTI IN CORSO	SOMME DA UTILIZZARE	SOMME RESIDUE
Comuni vari	7.252.336.875	3.300.000.000	L. 1.624.802.322	2.327.534.553

(**) TAB. "C" - ECONOMIE RISULTANTI DA INTERVENTI FINANZIATI CON D.C.R. 1209/95

Tipo di intervento	Bienni	Economie complessive	ECONOMIE DA UTILIZZARE	Economie residue
Recupero	6°, 6° bis, 7°	1.640.348.286	1.490.312.074	150.036.212
Nuove costruzioni	7°	976.324.069	969.580.495	6.743.574
TOTALI		2.616.672.355	2.459.892.569	156.779.786

(***) TAB. "D" - ECONOMIE RISULTANTI DA INTERVENTI FINANZIATI CON D.G.R. n.1830/99

COMUNE	DELIBERAZIONE DI FINANZIAMENTO	TIPO DI INTERVENTO	FINANZIAMENTO ORIGINARIO	COSTO EFFETTIVO INTERVENTO	ECONOMIE DA UTILIZZARE
ACQUAPENDENTE	Del. G.R. 1830/99	Nuove Costruzioni	1.910.000.000	1.882.805.000	27.195.000
FABRICA DI ROMA	Del. G.R. 1830/99	art. 11 L. 179/92	2.700.000.000	2.274.000.000	426.000.000
CELLENO	Del. G.R. 1830/99	Nuove Costruzioni	1.970.000.000	1.555.385.000	414.615.000
VITERBO A.DI.S.U.	Del. G.R. 1830/99	art. 18 L. 390/91	1.499.529.000	1.194.841.074	304.687.926
		TOTALI	8.079.529.000	6.907.031.074	L. 1.172.497.926

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2002, n. 1365.

Comune di Roma. Variante alle N.T.A. del P.R.G. per la modifica dell'art. 10, par. 4. Delib. consiglio comunale n. 191 del 16 novembre 2000.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa:

VISTA la legge urbanistica 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15.1.1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 5.9.1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 12.6.1975, n. 72;

VISTA la legge regionale 8.11.1977, n. 43 e successive modificazioni;

PREMESSO che il Comune di Roma è dotato di P.R.G. approvato con il D.P.R. del 16.12.1965;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.191 del 16.11.2000, con la quale il Comune di Roma ha adottato la variante alle N.T.A. del vigente P.R.G., che prevede la modifica del 2° capoverso del punto 4) dell'art.10, relativo alla sottozona G4;

ATTESO che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta ai sensi e forme di legge, non sono state presentate osservazioni;

CONSIDERATO che gli atti relativi alla variante in questione, presentati alla Direzione Regionale Urbanistica e Casa, per l'approvazione, sono stati da questo sottoposti all'esame del Comitato Tecnico Consultivo Regionale, 1^ Sezione;

VISTO il voto n. 8/1 reso nell'adunanza del 18.07.02, che si allega alla presente delibera quale parte integrante (All.A), con il quale il predetto Consesso ha espresso il parere che la variante di che trattasi sia meritevole di approvazione per i motivi nel voto stesso riportati;

RITENUTO di condividere e fare proprio il predetto voto del C.T.C.R. n. 8/1 del 18.07.2002 che si allega alla presente delibera quale parte integrante (All.A);

DELIBERA

Per i motivi contenuti nel voto n. 8/1 reso dal C.T.C.R., 1^ Sezione, nell'adunanza del 18.07.2002, che costituisce parte integrante della presente delibera (All.A), è approvata la variante alle N.T.A del P.R.G., relativamente all'articolo 10 par. 4 adottata dal Comune di Roma con deliberazione di Consiglio Comunale n. 191 del 16.11.2000.

La variante è vistata dal Direttore della Direzione Regionale Urbanistica e Casa nell'allegato A e nella delibera consiliare n.191 del 16.11.2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO

Adunanza del 18.07.2002

VOTO n.8/1

OGGETTO: COMUNE DI ROMA Variante alle N.T.A. del P.R.G. per la modifica dell'art. 10, par.4. (Deliberazione del Consiglio Comunale n° 191 del 16.11.2000).

IL COMITATO

Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n.38, artt.66 e 67;

Vista la legge regionale 8 novembre 1977, n.43 e successive modificazioni;

Vista la nota 8.2.2002, prot. n.21867 con la quale il Dipartimento Urbanistica e Casa, Area 13/D (Pianificazione Comunale Centro) ha trasmesso a questo Comitato gli atti e gli elaborati relativi al provvedimento in oggetto, corredati dalla prescritta relazione istruttoria;

Esaminati gli atti e gli elaborati medesimi;

Udita la Commissione relatrice (arch. Lorito – arch. Novelli);

PREMESSO:

Con nota n. 13713 del 19.09.2001 il Comune di Roma – Dipartimento VI - Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio – Roma Capitale – ha inviato gli atti relativi alla variante al P.R.G. indicata in oggetto per l'istruttoria ai sensi dell'art. 14 della L.R. 08.11.1977 n° 43 e la proposta di parere ai sensi dell'art. 4 della L.R. 29.01.1983, n.9.

Con delibera del Consiglio Comunale n° 191 del 16.11.2000 l'Amministrazione comunale di Roma ha adottato una variante alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. relativamente all'articolo 10, par. 4.

il provvedimento di variante è costituito dai seguenti atti:

- n° 5 copie della deliberazione consiliare di adozione n° 191 del 16.11.2000;
- avviso pubblicato all'Albo Pretorio;
- F.A.L. n° 50 del 23.06.2000;
- Quotidiano "IL MESSAGGERO" del 24.06.2000;
- Certificato avvenuto deposito.

Tale deliberazione ed il fascicolo relativo alla variante in oggetto, come certificato in data 12.09.2001 dal Servizio Messi del Comune di Roma, è stata pubblicata per 30 giorni a decorrere dal 18.06.2001 all'Albo Pretorio e durante tale periodo e nei 30 giorni successivi (termine ultimo 16.08.2001) non sono state prodotte osservazioni od opposizioni.

Dall'esame della documentazione pervenuta si è rilevato che la variante adottata prevede la modifica del 2° capoverso del punto 4) dell'art.10 delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. relativo alla sottozona G4, e più precisamente:

sostituzione delle parole "e l'indice di fabbricabilità territoriale non dovrà superare 0,20 mc/mq" con **"nel caso di attrezzature sportive, ricreative e culturale di livello urbano, l'indice di fabbricabilità territoriale non dovrà superare 0,50 mc/mq, fermo restando che l'altezza massima virtuale di interpiano per l'applicazione dell'indice sarà pari a metri 4 e che le eventuali cubature tecniche, strettamente necessarie alle funzioni, dovute a maggiori altezze, non saranno conteggiate."**

L'Amministrazione Comunale ha proposto la variante in oggetto ritenendo che nel testo della norma approvato emerga la contraddizione tra quanto disposto dal secondo capoverso del par. 4) "l'indice di fabbricabilità territoriale non dovrà superare 0,20 mc/mq" e quello dal quinto capoverso "la somma delle superfici lorde ai vari piani degli edifici ammessi non dovrà superare il 15% dell'intera superficie territoriale".

CONSIDERATO:

L'Amministrazione Comunale con la variante in argomento, apporta modifiche ed integrazioni alla Delibera Comunale n° 4579 del 12.07.89, approvata dalla Giunta Regionale con delibera del 15.07.97 n° 4409, attinente, tra l'altro, la disciplina delle sottozone G4.

Con la variante proposta viene eliminata la contraddizione rilevata dal Comune.

Corre l'obbligo di rilevare che l'art. 15 delle N.T.A., che detta norme per la zona N (Verde Pubblico), al quinto capoverso, relativamente agli impianti sportivi, richiama le norme di cui all'art.10, par. 4) e pertanto con l'approvazione della presente variante verrà di conseguenza modificato anche questo articolo.

Si rammenta che il C.T.C.R., nella seduta del 13.12.99, in occasione dell'esame della variante al P.R.G. relativa alle aree libere ubicate lungo la Colombo, aveva suggerito che in occasione di una variante normativa il Comune di Roma provvedesse ad introdurre parametri e precisazioni alla norma stessa.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato esprime il

PARERE

Che la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. di Roma, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 191 del 16.11.2000, relativa alla modifica del 2° capoverso del punto 4) dell'art. 10, possa essere espresso parere favorevole rinnovando il suggerimento del Comitato Tecnico Consultivo Regionale, 1^ Sezione di cui alle precedenti considerazioni.

Per maggior chiarezza, si ritiene opportuno riportare di seguito il nuovo testo per esteso:
 “4)Sottozona G4: aree destinate ad attrezzature sportive, culturali, ricreative e turistiche di proprietà privata (1).

Questa sottozona è destinata alla realizzazione di impianti per l'attività sportiva, culturale, ricreativa e turistica di proprietà privata. Nel caso di attrezzature sportive, ricreative e culturale di livello urbano, l'indice di fabbricabilità territoriale non dovrà superare 0,50 mc/mq, fermo restando che l'altezza massima virtuale di interpiano per l'applicazione dell'indice sarà pari a metri 4 e che le eventuali cubature tecniche, strettamente necessarie alle funzioni, dovute a maggiori altezze, non saranno conteggiate.

Qualora la sottozona indicata nelle planimetrie di PRG superi i 5 ettari l'intervento dovrà realizzarsi mediante lottizzazione convenzionata o strumento equivalente esteso all'intera sottozona; ove invece non superi i 5 ettari, l'intervento potrà realizzarsi mediante progetto edilizio unitario ed atto d'obbligo con il quale i proprietari si impegnino all'esecuzione a loro cura e spese delle opere di urbanizzazione primaria dell'intera sottozona.

Nel caso in cui la sottozona risulti parzialmente edificata, i limiti di cui ai precedenti commi vanno riferiti a ciascuna area libera della medesima.

Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- la somma delle superfici lorde ai vari piani degli edifici ammessi non dovrà superare il 15% dell'intera superficie territoriale; un'aliquota della predetta superficie territoriale nell'ambito del 15% potrà essere utilizzata nella misura massima del 3% per destinazioni di supporto alle attività sportive, culturali, ricreative (quali ad esempio bar, ristorante, residenze custode) e turistiche (es. foresteria). La superficie destinata all'attività turistica non potrà superare il 30% della somma delle superfici lorde ammissibili ai vari piani nell'ambito del 15% e comunque l'indice di fabbricabilità territoriale ad essa riferito non dovrà superare lo 0,20 mc/mq;
- le strutture chiuse, anche se stagionali, dovranno computarsi nel calcolo della superficie coperta;
- l'altezza media di ogni singolo edificio non dovrà essere superiore a 12 m;
- l'altezza massima non dovrà essere comunque superiore a 25 m;

¹ Tale sottozona corrisponde alla sottozona G5 indicata nelle tavole di PRG con campitura a strisce alternate inclinate a 45°, di colore verde veronese e bianco.

- la superficie minima di verde permeabile non dovrà essere inferiore al 25% dell'intera superficie delle sottozone;
 - la messa a dimora di un minimo di 80 alberi di alto fusto per ettaro di superficie della sottozona;
 - il distacco dai confini interni dovrà essere pari al doppio dell'altezza del fabbricato con origine sui confini stessi e, comunque, non inferiore a 8 ml nel caso di pareti finestrate, a 10 ml; il distacco minimo dal ciglio delle strade pubbliche o aperte al pubblico transito non dovrà essere inferiore a 10 ml salvo maggiori distanze prescritte per tipo di strade strada dal DL 30 aprile 1992, n° 285 del Nuovo Codice della Strada;
 - dovranno essere previste aree di parcheggio di uso pubblico differenziate per le diverse utilizzazioni, secondo i seguenti valori minimi:
- a) per le attrezzature sportive: un posto macchina ogni due persone considerando 20 mq a macchina;

le presenze medie per singole tipologie sportive sono così definite:

tennis	5 persone
polivalente	20 persone
calcio	30 persone
atletica	30 persone
palestra	22 persone
rugby	30 persone
hockey	30 persone
baseball	30 persone
piscina	1 persona ogni 1,3 mq di superficie di specchio d'acqua
pattinaggio	1 persona ogni 4 mq di superficie pista
impianti con gradinate per il pubblico	posti a sedere 0,40 mq pro-capite posti in piedi 0,25 mq pro-capite

Per le attrezzature non elencate si rinvia alle norme CONI sui parcheggi;

- b) per le attrezzature culturali, ricreative e turistiche: 1 mq di parcheggio per ogni 2 mq di superficie lorda ai vari piani.

Per gli impianti spettacolari all'aperto valgono gli stessi parametri fissati per gli impianti con gradinate di cui al precedente punto a).

Per i luna park l'area destinata a parcheggi dovrà essere al 100% della superficie occupata da strutture ed impianti.”

Il segretario del C.R.T.
FAZIO

Il presidente del C.R.T.
RINVERSI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 2002, n. 1450.

Destinazione dei fondi accantonati con deliberazione del Consiglio regionale 20 febbraio 2000, n. 660 concernente «programmazione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata triennio 1996/1998 per l'importo di L. 121.040.153.268», a favore dell'I.A.C.P. di Viterbo per gli interventi di consolidamento statico di edifici ERP siti nei Comuni di Ronciglione, via Aldo Moro nn. 1, 3, 5, 7, 9, 11, e di Viterbo, via Cacciabella nn. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Finanziamento complessivo di € 1.229.507,25 (L. 2.380.658.000).

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata sulla G.U. del 1° aprile 1999, n. 76, con la quale sono state ripartite fra le Regioni le maggiori entrate del 1995 e le entrate 1996/1998 dei fondi ex Gescal, assegnando alla Regione Lazio l'importo complessivo di L. 301.485.933.240 per l'edilizia;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 20 febbraio 2000, n. 660 concernente «programmazione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata triennio 1996/1998 per l'importo di L. 121.040.153.268»

Vista la propria deliberazione 21 gennaio 1997, n. 93, di recepimento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;

Vista la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che con note n. 196 e n. 197 del 28 febbraio 2002, l'IACP della provincia di Viterbo ha trasmesso i decreti della dirigenza dell'istituto n. 3/Tec e n. 4/Tec del 21 febbraio 2002, con i quali sono state inoltrate richieste di finanziamento di € 532.228,46 (L. 1.030.538.000) e € 697.278,79 (L. 1.350.120.000), per un totale di € 1.229.507,25 (L. 2.380.658.000), per la realizzazione di interventi di consolidamento statico di edifici ERP siti rispettivamente nel comune di Ronciglione, via Aldo Moro nn. 1, 3, 5, 7, 9, 11, e nel comune di Viterbo, via Cacciabella n. 4, 6, 8, 10, 12, 14;

Tenuto conto che con precedenti note n. 567 e n. 568 del 5 aprile 2001, l'IACP della provincia di Viterbo ha trasmesso numero due relazioni tecniche a firma dell'ing. Roberto Geronzi, contenenti le verifiche statiche degli edifici ERP suddetti e nelle quali è stata evidenziata la necessità di procedere al loro consolidamento;

Ritenuto:

1. che appaiono condivisibili le richieste di realizzare gli interventi di consolidamento degli edifici siti nei Comuni di Ronciglione, via Aldo Moro nn. 1, 3, 5, 7, 9, 11, e di Viterbo, via Cacciabella nn. 4, 6, 8, 10, 12, 14, anche per l'urgenza manifestata dall'IACP di Viterbo per la loro realizzazione;

2. che al finanziamento richiesto di complessive € 1.229.507,25 (L. 2.380.658.000); si può far fronte utilizzando quota parte dei fondi di cui alla citata deliberazione del Consiglio regionale 20 febbraio 2000, n. 660;

all'unanimità

Delibera:

1. per le motivazioni espresse in premessa, di concedere le somme di € 532.228,46 (L. 1.030.538.000) e € 697.278,79 (L. 1.350.120.000), per un finanziamento complessivo di € 1.229.507,25 (L. 2.380.658.000), per la realizzazione di interventi di consolidamento statico di edifici ERP siti rispettivamente nel comune di Ronciglione, via Aldo Moro nn. 1, 3, 5, 7, 9, 11, e nel comune di Viterbo, via Cacciabella nn. 4, 6, 8, 10, 12, 14, da reperire tra i fondi di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 20 febbraio 2000, n. 660 concernente «programmazione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata triennio 1996/1998 per l'importo di L. 121.040.153.268»;

2. gli interventi previsti dovranno essere realizzati con l'osservanza delle disposizioni della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, della legge 5.08.1978 n. 457 e successive modificazioni e delle altre disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle emanate dal Comitato per l'Edilizia residenziale e le ulteriori specificazioni e determinazioni regionali;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 2002, n. 1454.

Procedure e modalità per l'erogazione di contributi alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e mercati agro-alimentari di interesse nazionale, regionale e provinciale (L. 41/86).

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 e successive modificazioni, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo 1° della legge 15 marzo 1997, n°59;
- VISTA** la legge regionale 6 agosto 1999, n°14 che disciplina l'organizzazione a livello regionale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione;
- VISTO** in particolare l'art.86 della legge sopracitata con il quale è stato istituito il "Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive", nel quale confluiscono le risorse statali di cui all'art. 19, comma 5 del Decreto Legislativo 112/98 e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria e l'artigianato, le cui risorse finanziarie ammontanti complessivamente a €.29.831.561,71 (£. 57.761.958.000) risultano interamente accreditate al competente capitolo delle entrate ed acquisite dalla regione;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n° 2439 del 05/12/2000, con la quale si è proceduto ad una prima ripartizione del Fondo unico onde poter consentire l'attivazione dei procedimenti di concessione ed erogazione;
- VISTA** la deliberazione 2441 del 05/12/2000, con la quale è stato ritenuto necessario, in funzione delle esigenze specifiche del territorio, estendere le previsioni di utilizzo del fondo anche agli interventi connessi all'attuazione della legge 28/02/1986, n° 41, art.11, comma 16, che prevede contributi per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e mercati agro – alimentari di interesse nazionale, regionale e provinciale ed è stata destinata a tale tipologia di intervento, una somma pari a €. 3.098.741,39 (£. 5.999.999.991);
- SENTITE** le Società beneficiarie dei contributi e valutate congiuntamente le esigenze di finanziamento di ciascuna, correlativamente alle opere già eseguite ed a quelle di futura esecuzione, nel corso di incontri appositamente tenuti presso la sede regionale competente;
- CONVENUTO** di finanziare, in rapporto agli interventi succitati, le Società destinatarie dei contributi, secondo i seguenti criteri di ripartizione percentuale del fondo stanziato con legge Finanziaria n°8/02:
- Per quanto attiene le Società C.A.R. S.c.p.A. e CARGEST S.r.l. – 1/3 del fondo;
 - Per quanto attiene la Società MOF S.p.a. – 2/3 del fondo;
- VISTO** l'art. 77 della legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002, n° 8 del 16/04/2002, pubblicata sul supplemento ordinario n° 8 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n° 11 del 20/04/2002;
- RITENUTO** di approvare con la presente deliberazione, il regolamento da emanarsi come prescrive la su citata Legge Finanziaria, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della medesima, previo parere della commissione consiliare permanente, con il quale definire i tempi, le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi ai centri agro – alimentari all'ingrosso a rilevanza nazionale CAR e MOF, individuati al comma 1 dell'art.77 della stessa Legge finanziaria, nonché per la verifica della realizzazione degli interventi cui i contributi stessi sono destinati;

VISTO il regolamento allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante ed essenziale, recante procedure e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle società promotrici di mercati Agro – Alimentari all'ingrosso di rilevanza nazionale, regionale e provinciale (CAR e MOF) ai sensi di quanto previsto dalla legge 41/86 e dalla legge regionale 8/2002, art.77;

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE
PRODUTTIVE;
ALL'UNANIMITA'

ALLE ATTIVITA'

DELIBERA

- di approvare il regolamento da emanarsi come prescrive la su citata Legge Finanziaria, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della medesima, previo parere della commissione consiliare permanente, con il quale sono definiti i tempi, le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi ai centri agro – alimentari all'ingrosso a rilevanza nazionale CAR e MOF, individuati al comma 1 dell'art.77 della Legge finanziaria regionale n°8/02, nonché per la verifica della realizzazione degli interventi cui i contributi stessi sono destinati;
- di finanziare, in rapporto agli interventi succitati, le Società destinatarie dei contributi, secondo i seguenti criteri di ripartizione percentuale del fondo stanziato con legge Finanziaria n°8/02:
 - 1) Per quanto attiene le Società C.A.R. S.c.p.A. e CARGEST S.r.l. – 1/3 del fondo;
 - 2) Per quanto attiene la Società MOF S.p.a. – 2/3 del fondo;
- di provvedere con successivo apposito atto, ai relativi impegni e alla liquidazione dei contributi concedibili.

Regolamento regionale 31 dicembre 2002, n. 5.

Procedure e modalita' per l' erogazione dei contributi previsti dalla D.G.R. n° 2441 di integrazione della D.G.R. n° 2439 di estensione delle previsioni di utilizzo del fondo per gli incentivi alle imprese (D.P.C.M. 26/05/2000) agli interventi connessi all'attuazione della legge 28 febbraio 1986 n° 41, art. 11, comma 16, che prevede contributi per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e mercati agro-alimentari di interesse nazionale, regionale e provinciale.

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

(Oggetto dei finanziamenti)

1. I contributi previsti dalla D.G.R. n° 2441 in data 05/12/2000 di integrazione alla D.G.R. n° 2439 in pari data, di estensione delle previsioni di utilizzo del fondo per gli incentivi alle imprese (D.P.C.M. 25/05/2000 art.1, commi 1 e 2) agli interventi connessi all'attuazione della legge 28 febbraio 1986 n° 41, art.11, comma 16, prevedente incentivi per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e mercati agro – alimentari di interesse nazionale, regionale e provinciale, sono volti a coprire le spese sostenute e da sostenere dai centri agro – alimentari all'ingrosso a rilevanza nazionale del Lazio (CAR e MOF) per interventi diretti alla riallocazione, all'ammodernamento ed al miglioramento della funzionalità delle strutture e delle infrastrutture commerciali.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per C.A.R. S.c.p.A. il centro Agro Alimentare di Roma, costituito ai sensi della Legge 41/86 con atto redatto in data 06 aprile 1990 e CARGEST S.r.l. costituito in data 06 giugno 2002 con atto repertorio n° 41671 a seguito di delibera di Consiglio di Amministrazione del C.A.R. S.c.p.A. del 05 giugno 2002, limitatamente alle opere eseguite dalla data di approvazione della convenzione con la Regione Lazio;
- b) per M.O.F. la Soc. MOF S.p.a. (Società Consortile per la gestione del Centro Agro – Alimentare all'ingrosso di Fondi), costituita con D.G.R. n° 8050 del 27/10/1993, la quale in data 01/06/1995 è subentrata al commissario regionale nella gestione del mercato, disciplinato da apposito regolamento approvato con D.G.R. n° 7464 dell'11/06/1991, modificato con D.G.R. n° 2847 dell'11/04/1995 che estende la sua sfera di applicazione agli operatori esterni al mercato.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare domanda per ottenere i finanziamenti previsti dalla legge 28 febbraio 1986, n° 41, art.11, comma 16 e stanziati con legge regionale 16 aprile 2002, n° 8, art. 77, legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002, i centri agro-alimentari all'ingrosso a rilevanza nazionale indicati al precedente art. 1.

Art. 3
(Presentazione delle domande: termini e modalità)

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul B.U.R. Lazio, le società indicate all'articolo 1, producono domanda di contributo in conformità agli indirizzi ed alle condizioni di ammissibilità fissati nel presente regolamento.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, presentano la domanda alla Regione Lazio - Direzione Regionale allo Sviluppo Economico, Area "A" Territorio, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00147 ROMA.

Art. 4
(Contenuto della domanda e relativa documentazione)

1. La domanda volta ad ottenere i finanziamenti, è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dettagliata relazione del progetto da cui risulti la finalità tecnico-economica dell'intervento con specificazione delle iniziative di cui all'articolo 77, della legge regionale 16 aprile 2002, n° 8 per le quali si intende chiedere il finanziamento, contenente, in particolare, l'elencazione degli investimenti previsti e di quelli già realizzati, con il dettaglio dei relativi costi, le finalità, gli obiettivi ed i tempi di realizzazione delle opere ancora da effettuare;
 - b) copia del progetto esecutivo e del relativo piano finanziario, approvato con delibera di uno degli organi della Società, competente a deliberare.
2. La documentazione deve essere allegata alle domande a pena di esclusione.

Art. 5
(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, a partire dal 1° gennaio 1999.
2. Sono ammissibili le spese concernenti la realizzazione del progetto e sostenute per:
 - a) consulenze specialistiche e/o analisi di mercato nel limite del 2% del contributo erogato ai sensi del presente regolamento;
 - b) progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere, nel limite massimo del 10% del contributo erogato ai sensi del presente regolamento;
 - c) lavori attinenti le opere infrastrutturali, strutturali e di ammodernamento di opere pre - esistenti;
 - d) impianti;
 - e) macchinari, attrezzature ed arredi;
 - f) acquisto di software.

3. Le spese di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 sono ammissibili se effettuate, oltre che nella forma dell'acquisto diretto, anche nelle forme della locazione finanziaria, purché i soggetti beneficiari dimostrino di aver provveduto al pagamento del 10% del valore della locazione.

4. Non sono comunque ammissibili le spese concernenti:

- a) l'acquisto di beni immobili diversi da quelli previsti dal progetto, nonché di autovetture, autoveicoli e motoveicoli di qualsiasi tipo, di telefoni cellulari;
- b) l'acquisto di beni che sono oggetto dell'attività di vendita dell'impresa;
- c) gli oneri del personale;
- d) non sono ammissibili spese per servizi e beni già finanziati con normative comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 6

(Istruttoria delle domande)

1. La Regione si avvale dei propri uffici per lo svolgimento dell'attività istruttoria, sulla base di quanto statuito con legge regionale 16 aprile 2002, n° 8, articoli nn° 77 e 80 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002) pubblicata sul supplemento ordinario n° 8 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n° 11 del 20 aprile 2002.

2. In particolare, gli uffici:

- a) valutano, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per la concessione dei finanziamenti;
- b) chiedono il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di atti erronei, l'integrazione della documentazione se incompleta;
- c) non oltre 30 giorni dal ricevimento delle domande, comunicano agli interessati l'avvio del procedimento istruttorio e, nel caso di cui alla lettera b), fissano un termine per l'invio di quanto richiesto compreso tra 15 giorni e non oltre 30 giorni. La mancata risposta dell'interessato equivale a rinuncia ai finanziamenti;
- d) terminata l'istruttoria emettono, nel rispetto dei criteri e delle priorità fissate dal presente regolamento, la determinazione dirigenziale di impegno delle somme risultate ammissibili e di erogazione dei contributi in favore dei rispettivi soggetti beneficiari.

Art. 7

(Entità dei finanziamenti)

1. Nella disponibilità finanziaria del fondo unico per le attività produttive, attribuita per gli anni 2000 e 2001 al finanziamento della legge 28 febbraio 1986, n° 41, la somma di Euro 3.098.741,39 è destinata alla copertura delle spese sostenute e da sostenere dai centri agro – alimentari all'ingrosso a rilevanza nazionale (CAR S.p.a. e CAR GEST e MOF S.p.a.) per interventi diretti alla riallocazione, all'ammodernamento ed al miglioramento della funzionalità delle strutture e delle infrastrutture commerciali.

Art. 8
(Erogazione dei finanziamenti)

1. Il finanziamento in conto capitale è erogato dalla Regione Lazio, Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, in un'unica soluzione, previa presentazione della rendicontazione finale, nel caso di interventi, come da progetto, già realizzati.

2. Nel caso di interventi in fase di esecuzione, il finanziamento sarà erogato per stati di avanzamento, secondo le modalità statuite con leggi regionali 88/80 e 25/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9
(Controlli)

1. La Direzione Regionale allo Sviluppo Economico effettua idonei controlli, volti ad accertare la corretta utilizzazione dei finanziamenti da parte dei Centri beneficiari ed eventualmente, sullo stato di attuazione delle iniziative.

2. La Direzione Regionale allo Sviluppo Economico, designa il collaudatore in corso d'opera per la nomina da parte della stazione appaltante.

3. Per il fine di cui al comma 1, i centri agro-alimentari all'ingrosso CAR e MOF, si obbligano a mettere a disposizione della Direzione Regionale la documentazione relativa alle spese effettuate ed ai relativi pagamenti per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di concessione.

Art. 10
(Revoca e decadenza dei finanziamenti)

1. Al verificarsi di uno o più dei seguenti casi, è prevista la revoca dei finanziamenti:

- a) i controlli di cui all'art. 9 abbiano fatto riscontrare la produzione di documenti falsi e/o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati dai soggetti beneficiari;
- b) realizzazione di un progetto difforme da quello ammesso a finanziamento.

2. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1, il Direttore Regionale allo Sviluppo Economico revoca i finanziamenti, recupera le somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali, applica le sanzioni previste all'art. 9 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n° 123 e, ove il fatto costituisca reato, procede alla denuncia nelle apposite sedi giurisdizionali ai sensi della normativa generale e speciale in materia.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, lì 31 dicembre 2002

STORACE

INDICE

- Art. 1 *Oggetto dei finanziamenti*
- Art. 2 *Soggetti beneficiari*
- Art. 3 *Presentazione delle domande: termini e modalità*
- Art. 4 *Contenuto della domanda e relativa documentazione*
- Art. 5 *Spese ammissibili*
- Art. 6 *Istruttoria delle domande*
- Art. 7 *Entità dei finanziamenti*
- Art. 8 *Erogazione dei finanziamenti*
- Art. 9 *Controlli*
- Art. 10 *Revoca e decadenza dei finanziamenti*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1534.

Approvazione del programma degli interventi iniziale, relativo alla Misura I.1 «valorizzazione del patrimonio ambientale regionale», Sottomisura I.1.2 «Tutela e gestione degli ecosistemi naturali», prevista nel Docup Obiettivo 2 Lazio 2000-2006; Programma «Regolamenti e piani di gestione» per Siti di importanza comunitaria (Sic) e Zone di protezione speciale /Zps); programma «Rete ecologica».

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente, di concerto con l'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie

VISTO il Regolamento (CE) n.1260/99 che reca disposizioni generali sui Fondi Strutturali per il periodo 2000-2006;

VISTA la Delibera CIPE del 4 agosto 2000, di approvazione del quadro finanziario programmatico per le Aree del Centro Nord (Ob. 2) periodo 2000 - 2006;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 34 del 19 gennaio 2001 di ratifica della deliberazione di Giunta Regionale n. 2316 del 21 novembre 2000, che approva la proposta del Documento Unico di Programmazione Ob.2 Lazio 2000/2006 (DOCUP Ob.2 2000/2006);

VISTA la Decisione Comunitaria C(2001) 2118 del 07/09/01 con cui è stato approvato il suddetto DOCUP Ob.2 Lazio 2000/2006;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.393 del 28.03.2002 di ratifica del DOCUP Ob. 2 Lazio 2000-2006 a seguito della Decisione Comunitaria C (2001) 2118 del 07.09.2001;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.462 del 15.04.2002 di ratifica del Complemento di Programmazione del DOCUP Ob. 2 Lazio 2000 - 2006;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n.102 del 23.04.2002 di ratifica della Deliberazione di Giunta regionale n.393 del 28.03.2002 concernente: "Ratifica del DOCUP Ob. 2 Lazio 2000 - 2006";

VISTE le Direttive nn. 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE (Uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri;

CONSIDERATA la propria Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n.2146 "Direttiva 92/43/CEE (Habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000" che ha proposto la lista dei Siti di importanza comunitaria (SIC) e le Zone di protezione speciale (ZPS);

CONSIDERATO che con DGR n.1103/2002, pubblicata sul S.O. n°3 del Bollettino Ufficiale Regionale n° 28 del 10/10/2002 sono state approvate le Linee guida per la redazione dei Piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale), ai sensi delle direttive nn. Habitat 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE (Uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna

selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l'attuazione della Sottomisura I.1.2. "Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Obiettivo 2 Lazio 2000-2006)

CONSIDERATO che con Determinazione della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile n.779 del 30 settembre 2002 è stato costituito il "nucleo di valutazione" composto da esperti in materia di "Rete Natura 2000", finalizzato all'istruttoria dei piani di gestione e dei regolamenti, nonché alla valutazione e al monitoraggio degli interventi da realizzare all'interno dei Siti di importanza comunitaria e delle Zone di protezione speciale, come stabilito nella DGR n.1103/2002;

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione è affidato alla Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile di procedere, annualmente, all'individuazione degli interventi da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, ai fini della definizione del quadro finanziario annuale della sottomisura I.1.2. del DOCUP Ob.2 Lazio 2000-2006;

CONSIDERATO sulla base dei criteri stabiliti nel Complemento di Programmazione e dal Documento di Linee guida e delle condizioni di ripartizione finanziaria riportati in Allegato A, è stato predisposto dai competenti uffici regionali l'Allegato B, facente parte integrante della presente deliberazione, contenente l'individuazione degli interventi per le annualità 2001-2002-2003 e dei soggetti beneficiari relativamente ai seguenti programmi di sistemi:

- Programma "Regolamenti e Piani di Gestione", relativo all'elaborazione di regolamenti, piani di gestione e altri strumenti disciplinari per Sic e Zps;
- Programma "Rete Ecologica", relativo a progetti pilota di salvaguardia e/o utilizzo sostenibile delle risorse naturalistiche e di miglioramento e gestione della biodiversità;

CONSIDERATO che per il Programma di sistema "Foreste Demaniali" si procederà con uno specifico provvedimento e che il Programma di sistema "Flora e Fauna" verrà attivato nelle successive annualità in base all'individuazione delle emergenze derivanti dalla particolare vulnerabilità degli habitat e alle proposte degli Enti che abbiano sottoscritto con i soggetti beneficiari del presente programma gli accordi volontari per l'attuazione dei regolamenti e piani di gestione previsti dal complemento di programmazione nel Complemento di Programmazione;

RITENUTO che le risorse finanziarie complessive per le annualità 2001-2002-2003 da attribuire ai soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A sono le seguenti:

<i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	<i>REGOLAMENTI E PIANI DI GESTIONE</i> EURO
Agenzia Regionale per i Parchi	120.000
Riserva Naturale Monte Rufeno	80.000
Riserva Naturale Selva del Lamone	105.000 (*)
Riserva Naturale Lago di Vico	70.000
R.N. Monterano	30.000
Riserva Naturale Tuscania	30.000
R.N. Monte Soratte	30.000
Riserva Naturale M. della Duchessa	85.000
Riserva Naturale Tevere Farfa	70.000
Riserva Naturale Lago di Canterno	30.000
Parco Monti Simbruini	145.000 (***)
Parco Monti Lucretili	130.000
Parco Monti Aurunci	135.000
M.N. Valle delle Cannuccete	30.000
M.N. Giardino di Ninfa	25.000
Parco di Gianola e M. di Scauri	25.000
M.N. Giove Anxur	25.000

R.N. Lago di Posta Fibreno	25.000
Provincia di Viterbo	130.000
Provincia di Rieti	135.000
Provincia di Roma	140.000
Provincia di Latina	88.000
Provincia di Frosinone	60.000
Comune Montalto di Castro	25.000
Comune di Tarquinia	30.000
Comune di Blera	30.000
Comune di Monterosi	25.000
Comune di Orte	25.000
Comune di Accumoli	25.000
Comune di Leonessa	50.000 (**)
Comune di Fiamignano	25.000
Comune di Borbona	30.000
Comune di Pomezia	25.000
Comune di Bellegra	25.000
Comune di Priverno	25.000
Comune di Terracina	30.000
Comune di Serrone	25.000
	RETE ECOLOGICA EURO
Provincia di Roma	50.000 (*)
Provincia di Latina	50.000 (*)
(*) interventi da realizzare unitamente con ARP (**) interventi da realizzare unitamente con l'Amministrazione Provinciale (***) interventi da realizzare unitamente con l'ARP e l'Amministrazione Provinciale	
	Totale Euro 2,238.000

RITENUTO che per la realizzazione degli interventi i soggetti beneficiari sottoscriveranno con la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile specifici accordi sulla base di un programma di lavoro redatto ai sensi delle Linee guida di cui alla suddetta DGR 1103/2002 da presentarsi entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione;

RITENUTO che i programmi di lavoro dei singoli interventi si intendono approvati a seguito del parere favorevole espresso da parte del Nucleo di Valutazione di cui alla citata Determinazione del Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile n.779 / 2002;

RITENUTO che per la realizzazione degli interventi i soggetti beneficiari attiveranno con gli Enti territoriali interessati idonee forme di concertazione mediante la sottoscrizione di accordi volontari per l'attuazione di regolamenti e piani di gestione e si avvarranno del supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per i Parchi (ARP);

RITENUTO qualora necessario, entro e non oltre il 31 marzo 2003, di provvedere con apposita deliberazione all'esclusione dal presente programma di quegli interventi sui quali non si dovesse pervenire alla sottoscrizione dell'accordo con il soggetto beneficiario, al fine della riutilizzazione delle relative risorse destinandole agli ulteriori interventi che saranno definiti nel corso di attuazione della Misura;

RITENUTO di demandare tutti gli atti relativi all'attuazione degli interventi al Responsabile di Misura ed alla Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile;

all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il programma degli interventi di cui all'Allegato B e la ripartizione delle risorse ai soggetti beneficiari di cui alle premesse per un importo complessivo di EURO 2.238.000 di cui EURO 1.521.050 per gli interventi in Obiettivo 2 e EURO 716.950 per gli interventi in Ph. Out per le annualità 2001 - 2002 - 2003 ;
- di realizzare gli interventi attraverso specifici accordi che i soggetti beneficiari sottoscriveranno con la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, sulla base di un programma di lavoro redatto ai sensi delle Linee Guida di cui alla suddetta DGR 1103/2002, da presentarsi entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione;
- di realizzare gli interventi attraverso idonee forme di concertazione che i soggetti beneficiari attiveranno con gli Enti territoriali interessati, mediante la sottoscrizione di accordi volontari per l'attuazione di regolamenti e piani di gestione, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per i Parchi (ARP);
- di provvedere, qualora necessario, con apposita deliberazione, all'esclusione dal presente programma (entro e non oltre il 31 marzo 2003) di quegli interventi sui quali non si dovesse pervenire alla sottoscrizione dell'accordo con il soggetto beneficiario, al fine della riutilizzazione delle relative risorse destinandole agli ulteriori interventi che saranno definiti per le successive annualità;
- di demandare tutti gli atti relativi all'attuazione degli interventi al Responsabile di Misura ed alla Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet (www.regione.lazio.it) della Regione Lazio.

ALLEGATO A

**Docup Obiettivo 2 Lazio 2000-2006 - Attuazione della Sottomisura I.1.2
“Tutela e gestione degli ecosistemi naturali”**

**QUADRO RIEPILOGATIVO DEI CRITERI PER LA SELEZIONE
DEGLI INTERVENTI RELATIVI A SIC E ZPS**

Da: *Complementi di Programmazione del DOCUP Ob.2 Sottomisura I.1.2:*

- AP** PROGETTI RIFERITI A SIC E ZPS ricadenti in area naturale protetta e in aree di reperimento per l'istituzione di nuove aree naturali protette;
- RE** CONNESSIONI FISICHE E BIOLOGICHE FRA SIC, ZPS, foreste demaniali regionali, aree naturali protette (corridoi biologici, aree cuscinetto);
- AG** REGOLAMENTAZIONE SOSTENIBILE di siti con l'assunzione di processi di Agenda 21 locale, da parte dei soggetti istituzionali locali, attraverso processi di condivisione dal basso ed informazione ambientale (vedi Agende 21 locali finanziate con Docup Ob. 2 Lazio 2000 - 2006);
- IP** CAPACITA' del progetto di rispondere ad obiettivi multifunzionali ed integrati (in particolare difesa del suolo, miglioramento ecologico, valorizzazione del paesaggio) anche con tecniche innovative (incrocio con zone R a rischio idrogeologico);
- IP** CARATTERE pilota del progetto in funzione della sua "esportabilità in altri siti della Rete Natura 2000;
- BI** Interventi che riguardano specie o habitat di interesse comunitario "prioritario" (direttiva Habitat)

Da: *Linee Guida (DGR 1103/2002):*

- APE** Interventi coerenti con le finalità del PROGRAMMA APE, cioè per la realizzazione di reti ambientali e territoriali a livello naturale, culturale, sociale, formativo;
- IP** Interventi a carattere pilota sulle specifiche tipologie di habitat riportate nei capitoli precedenti, che possano essere esportabili su altri siti di Natura 2000 della stessa tipologia;
- BI** Interventi su ambiti che presentano un alto LIVELLO DI BIODIVERSITÀ, VALUTABILE SUL NUMERO DI HABITAT PRIORITARI O SUL NUMERO TOTALE INDIVIDUATI;
- M** Interventi su AMBITI PARTICOLARMENTE MINACCIATI (*);
- AP** INTERVENTI IN SIC E ZPS RICADENTI IN AREA NATURALE PROTETTA;
- RE** Interventi che favoriscano la CONNESSIONE FISICA E BIOLOGICA FRA SIC, ZPS, FORESTE DEMANIALI REGIONALI E AREE NATURALI PROTETTE;
- RE** Interventi i cui ambiti preferenziali di intervento siano ZONE UMIDE, ZONE APPENNINICHE E SUBURBANE DI CONNESSIONE ECOLOGICA CON L'AREA APPENNINICA O COSTIERA;
- PI** Interventi che rispondano ad obiettivi MULTIFUNZIONALI ED INTEGRATI;
- PI** Interventi che UTILIZZINO TECNICHE INNOVATIVE;
- AG** Interventi basati sullo sviluppo sostenibile con l'assunzione di processi di AGENDA 21 LOCALE, ATTRAVERSO METODI DI CONDIVISIONE ED INFORMAZIONE.

(* per gli interventi del programma di sistema "Flora e Fauna".

CONDIZIONI NELLA RIPARTIZIONE FINANZIARIA

- Appartenza alle AREE OBIETTIVO 2 E PHASING OUT del Lazio;
- Riserva del 50% ad aree appartenenti al Programma APE (Appennino Parco d'Europa)

**PROSPETTO DI VALUTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DEI CRITERI
PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI A SIC E ZPS**

AP	Ricadenti in area protetta	XX
	In area di reperimento o contigua ad area protetta	xx
APE	Ricadenti in area APE (Appennino Parco d'Europa)	X
BI	da 5 a 8 habitat comunitari	XXX
	da 3 a 4 habitat comunitari	XX
	da 1 a 2 habitat comunitari	X
RE	Sito importante per la rete ecologica (da "Linee Guida")	X
	Sito inserito in un intervento di rete ecologica	XX
AG	Agenda 21 locale sullo sviluppo sostenibile	X
IP	Progetti integrati (complessità e multifunzionalità e funzione pilota: elevata	XXX
	presenza di ambiti: uno X più di uno	XX

**PROSPETTO DI VALUTAZIONE DEI COSTI
PER IL PROGRAMMA DI SISTEMA
"REGOLAMENTI E PIANI DI GESTIONE"**

Principi generali :

- aree molto complesse e molto estese : 100.000 – 150.000 Euro
- aree complesse ed estese: 50.000 – 100.000 Euro
- aree non molto estese e di media complessità : 25.000 – 50.000 Euro
- aree di limitata estensione e complessità: 25.000 Euro

Prospetto di dettaglio:

Ettari	Euro	Ettari	Euro
Maggiore di 50.000	145.000	4.000	90.000
15.000	135.000	3.000	80.000
9.500	130.000	2.000	70.000
8.000	125.000	1.000	50.000
7.000	120.000	500	30.000
6.000	110.000	Inferiore a 250	25.000
5.000	100.000		

RIEPILOGO ASPETTI FINANZIARI SOTTOMISURA L1.2

Ob.2	Disponibilità (3 annualità su 6)	Euro	4.906.400
Ph.out	Disponibilità (3 annualità su 5)	Euro	716.950

Regolamenti e Piani

	Ob.2	Ph.out	Totale
ARP	84.000	36.000	120.000
Parchi	675.750	394.250	1.070.000
Province	331.300	221.700	553.000
Comuni	395.000		395.000
Totale	1.486.050	651.950	2.138.000

Rete Ecologica

	Ob.2	Ph.out	Totale
Province	35.000	65.000	100.000

Totale annualità 2001-2002-2003:	Euro	2.238.000
Ob.2	Euro	1.521.050
Ph.out	Euro	716.950

DOCUP OB. 2 LAZIO 2000/2006
ATTUAZIONE SOTTOMISURA I.1.2
TUTELA E GESTIONE DEGLI ECOSISTEMI NATURALI

PROGRAMMA DI SISTEMA
"REDAZIONE DI REGOLAMENTI E PIANI DI GESTIONE"

INTERVENTI SU SITI DI COMPETENZA REGIONALE AFFIDATI ALL'AGENZIA REGIONALE PER I PARCHI (ARP)														
Codice SIC / ZPS	Sup. (ettari)	Denominazione	Soggetto beneficiario	Comuni	Area Protetta e di reperimento (AP)	A.P.E.	Biodiversità (BI)	Rete ecologica (RE)	Agenda 21 (AG)	Progetti Integrati / Politici (IP)	% Ph.Out	Importo Ob.2 (Euro)	Importo Ph.out (Euro)	Importo Totale (Euro)
ZPS IT6030043 con 1 SIC incluso: IT6030041	7480	Monti Lepini centrali	ARP	Bassiano Carpineto R. Corchiano - Maenza Montelanico - Norma - Roccaporgna - Segni - Sezze	XX XX	X	XX	X		XXX	30	84.000	36.000	120.000

INTERVENTI SU SITI DI COMPETENZA DEGLI ENTI GESTORI DI PARCHI E DI ALTRE AREE PROTETTE REGIONALI														
Codice SIC / ZPS	Sup. stimata (ettari)	Denominazione	Soggetto beneficiario	Comuni	Area Protetta e di reperimento (AP)	A.P.E.	Biodiversità (BI)	Rete ecologica (RE)	Agenda 21 (AG)	Progetti Integrati / Politici (IP)	% Ph.Out	Importo Ob.2 (Euro)	Importo Ph.out (Euro)	Importo Totale (Euro)
ZPS IT6010003 con 5 SIC inclusi o contigui: IT6010003 IT6010005 IT6010006 IT6010001 IT6010002	2560	Monte Rufeno	R.N. M. Rufeno	Acquafredda	XX XX		XXX	XX	X	XX	0	80.000		80.000
ZPS IT6010056 con 4 SIC inclusi: IT6010013 IT6010017 IT6010014 IT6010016	5700	Flora-Selva del Lamone-Monti di Castro	R.N. Selva del Lamone (*)	Farnese - Ischia di Castro - Canino	XX XX		XXX	XX		XX	95	5.250	99.750	105.000
ZPS IT6010057 con 2 SIC inclusi: IT6010023 IT6010024	2120	Lago di Vico, Monte Venere e Monte Fogliano	R.N. Lago di Vico	Capranica - Ronchiglione - Vetralla	XX XX		XXX	X		XX	0	70.000		70.000
SIC IT6010036, IT6010020	540	Sughereta di Tuscania e Fiume Marta (nella parte in area DOCUP)	R.N. Tuscania	Tuscania - M. Romano	XX XX		X			X	0	30.000		30.000
SIC IT6030001	480	F. Mignone (medio corso)	R.N. Monterano	Canee Monterano - Tolfa	XX		XXX	X		X	0	30.000		30.000
SIC IT6030014	440	Monte Soratte	R.N. Monte Soratte	Sant'Oreste	XX		XX			X	0	30.000		30.000

ZPS IT6020046 con 2 SIC inclusi: IT6020020 IT6020021	3490	Riserva Naturale "Montagne della Duchessa"	R.N. M.Duchessa	Borghose	XX	X	XXX	XX		XX			85.000	85.000	
ZPS IT6030012	2060	Riserva Naturale Tevere Farfa	R.N. Tevere Farfa	Nazzano- Torrita T. - Fiacciano - Montopoli in S. - Civ.S.Paolo	XX xx		XXX			XX		0	70.000	70.000	
ZPS IT6030029 con 3 SIC inclusi: IT6030030 IT6030031 IT6030032	9500	Monti Lucretili (nella parte in area DOCUP)	P.N.R. M.Lucretili	Uccenza - Merzelina - M.Favio - Palombani S. Percile - R.giovine - S.Polo Cav- Scandriglia - Vicovaro	XX xx	X	XXX	X		XXX		20	104.000	26.000	130.000
ZPS IT6050008 con 11 SIC inclusi: IT6050040 IT6050050 IT6050004 IT6050005 IT6050007 IT6050029 IT6050009 IT6050010 IT6050012 IT6050016	52900	Monti Simbrani ed Ernici	P.N.R. M.Simbrani (*)	Affile - Alatri - Artena R. - Camerata N. - Cervara di R. - Colleferato - Fregene - Fregene - Guarcino - Jenne - M. S. Giovanni - Sera - Subiaco - Trevi nel Lazio - Vallepietra - Veroli - Vico nel Lazio -	XX xx	X	XXX	XX		XXX		80	29.000	116.000	145.000
SIC/ZPS IT6040023 e SIC IT6040024	243	Promontorio di Gianola e Monte di Scauri e Rio S.Croce	P.S. Gianola e M.Scauri	Fornia - Minturno - Spigno Saturia	XX		XX			X		0	25.000		25.000
ZPS IT6040043 con 4 SIC inclusi: IT6040026 IT6040027 IT6040028 IT6050026	15000	Parco Naturale "Monti Aurunci" (nella parte in area DOCUP)	P.N.R. M.ti Aurunci	Ausonia - Campodimele Esperia - Fondi - Formia - Itri - Lenola - Pico - Porto Cervo - Spigno Saturia	XX	X	XX	XX		XXX		50	67.500	67.500	135.000
SIC IT6030034	380	Valle delle Cannucciate	M.N. Valle delle Cannucciate	Castel S.Pietro Romano - Rocca di Cave	XX xx		X			X		0	30.000		30.000
SIC IT6040002	20	Nirfa (ambienti acquatici)	M.N. Giardino di Nirfa	Systema di LT	XX		XX			X		0	25.000		25.000
SIC IT6040009	64	Monte S.Angelo	M.N. Giove Aranus	Terracina	XX		X			X		0	25.000		25.000
SIC IT6050003 e IT6050002	300	Castagnoli di Fuggi e M.Porziano	R.N. L. di Cartermo	Ferentino - Fuggi - Acuto	XX xx	X	X			X		0	30.000		30.000
SIC IT6050015	138	Lago di Posta Fibreno	R.N. Lago di Posta Fibreno	Posta Fibreno	XX	X	X			X		0	25.000		25.000

(*) intervento da realizzarsi natamente con ARP e Amm.ne Provinciale

INTERVENTI SU SITI DI COMPETENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI														
Codice SIC / ZPS	Sup. stimata (ettari)	Denominazione	Soggetto beneficiario	Comuni	Aree Protette e di ripopolamento (AP)	A.P.E.	Biodiversità (B)	Rete ecologica (RE)	Agenda 21 (AG)	Progetti integrati filata (IP)	% Ph. Out	Importo Ob. 2 (Euro)	Importo Ph. out (Euro)	Importo Totale (Euro)
SIC IT6010008	2390	Monti Vulsini	Pr. Viterbo	Bagnoregio - Bolsena - Montefiascone	XX		X	X		XX	0	70.000		130.000
SIC IT6010009	1600	Catandoli di Civita di Bagnoregio	Pr. Viterbo	Bagnoregio Castiglione di Teversina - Civitella d'Agliano - Lariano	XX		X			X	0	60.000		
ZPS IT6020005 con 3 SIC inclusi: IT602007 IT602009 IT602006	15000	Monti Reatini (nella parte in area DOCUP)	Pr. Rieti	Borgo Velino - Cantalupo - Castel s. Angelo - Leonessa - Micigliano - Morro Reatino - Poggio Bustone - Posta - Rieti - Rivodutri	XX	X	XXX	XX		XXX	100		135.000	135.000
SIC IT6030003	630	Boschi mesofili di Alunziere	Pr. Roma	Tolfa - Alunziere	XX		X	X		X	0	30.000		
SIC IT6030035	570	Monte Guadagnolo	Pr. Roma	Capranica Prenestina	XX	X	XX			X	0	30.000		140.000
SIC IT6030051	83	Basso corso del Rio Fiumicino	Pr. Roma	Vicovergo - Sambuci - Saracinesco	XX	X	X			XX	0	25.000		
SIC IT6030042	290	Alta Valle del Torrente Rio	Pr. Roma	Carpineti - Gorga	XX	X	X			X	0	25.000		
SIC IT6030033	380	Traverini Acque Albule (Bagni di Tivoli)	Pr. Roma	Tivoli			X			X	0	30.000		
SIC IT6040003	180	Laghi Gricelli	Pr. Latina	Pontinia - Priverno - Sezze			XX			X	0	20.000		
SIC IT6040010	700	Lago di Fondi	Pr. Latina	Fondi - M.S. Biagio	XX		XX			X	90	3.300	23.700	86.000
SIC IT6040008	600	Canali in disuso della bonifica pontina	Pr. Latina	Terracina - Sotmenio			X			XX	0	35.000		
SIC/ZPS IT6050027	1180	Gole del Fiume Melfa	Pr. Frosinone		XX	X	XX	X		X	95	3.000	57.000	60.000

INTERVENTI SU SITI DI COMPETENZA DI AMMINISTRAZIONI COMUNALI														
Codice SIC / ZPS	Sup. stimata (ettari)	Denominazione	Soggetto beneficiario	Comuni	Area Protetta e di reperimento (AP)	A.P.E.	Biodiversità (BI)	Rete ecologica (RE)	Agenda 21 (AG)	Progetti Integrati (PI)	% Ph Out	Importo Ob. 2 (Euro)	Importo Ph.out (Euro)	Importo Totale (Euro)
SIC IT6010018 IT6010019	226	Utonale e NW delle foci del Fiume e Pian dei Cangani	Comune Montalto di Castro	Montalto di Castro			XXX			X	0	25.000		25.000
SIC IT6010018 IT6010019	410	Necropoli di Tarquinia e Acropoli di Tarquinia	Tarquinia	Tarquinia			X			X	0	30.000		30.000
SIC IT6010030	303	Area di S. Giovenale e C. Cesi	Blera	Blera			XX			X	0	30.000		30.000
SIC IT6010031	50	Lago di Monterosi	Monterosi	Monterosi			X			X	0	25.000		25.000
SIC IT6010038	100	Bassano in Teverina	Orte	Orte			XX			X	0	25.000		25.000
SIC IT6020001	80	Piano dei Pantani	Accumoli	Accumoli			XX			X	0	25.000		25.000
SIC IT6020009	1100	Bosco Valonina	Leonessa (*)	Leonessa			XXX			X	0	50.000		50.000
SIC IT6020014	240	Piana di Rascino	Fiamignano	Fiamignano			X	X		XX	0	25.000		25.000
SIC IT6020014	340	M. Cagno e Colle Pralognera	Borbora	Borbora			X	X		X	0	30.000		30.000
SIC IT6030016	50	Antica Lavinium - Pratica di Mare	Pomezia	Pomezia			X			X	0	25.000		25.000
SIC IT6030036	30	Grotta dell'Arco	Belegna	Belegna			X				0	25.000		25.000
SIC IT6040004	100	Bosco del Polvetino	Priverno	Priverno			XX			X	0	25.000		25.000
SIC IT6040007	740	Monte Leano	Terracina	Terracina			XX				0	30.000		30.000
SIC IT605400017	200	Versante Meridionale del M. Scialombra	Serrone	Serrone			XX	X		X	0	25.000		25.000

(*) intervento da realizzarsi unitamente con l'Amministrazione Provinciale

PROGRAMMA DI SISTEMA "RETE ECOLOGICA"											
INTERVENTI SU AMBITI DI COMPETENZA PROVINCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI "ECOCORRIDOI"											
Ambito	Soggetto beneficiario	Area Protetta e di riferimento (AP)	A.P.E.	esodiversità (BI)	Reti ecologica (RE)	Agenda 21 (AG)	Progetti integrati politica (PI)	% Ph. Out	Importo Ob. 2 (Euro)	Importo Ph. out (Euro)	Importo Totale (Euro)
Monti Lucretili - Simbruini - Ruffi	Provincia di Roma (*)	XX xx	X	XXX	XX		XX	40	30.000	20.000	50.000
Lepini - Ausoni - Aurunci	Provincia di Latina (*)	XX xx	X	XX	XX		XX	90	5.000	45.000	50.000

(*) intervento da realizzarsi unitamente con l'ARP

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2002, n. 1545.

Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente. Anno scolastico 2002/2003. Spesa Euro 17.245.012,31. Capitolo F11501 e F11502, esercizio 2002. Deroga ai sensi della Legge regionale n. 8/2002, art. 4, comma 3 per consentire l'impegno del 100% annuo.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro;

VISTA la legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 così come modificata dall'art. 25 dalla legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, dall'art. 5 della L.R. n. 14 del 18 maggio 1998, dalla L.R. 7.8.98 n. 38 e dalla L.R. n. 14/99 di recepimento del D.Lgs. n. 112/98;

VISTO l'art. 35 della richiamata L.R. n. 29/92 che recita:

"1. La Giunta regionale entro il mese di luglio, sentita la competente Commissione consiliare permanente, approva il piano annuale degli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente per l'anno scolastico successivo in coerenza con gli obiettivi e le linee programmatiche indicate nel piano pluriennale.

2. Nel piano annuale devono essere precisati:

- a) gli obiettivi da raggiungere a livello regionale e provinciale;
- b) le priorità di intervento riferite al quadro territoriale;
- c) gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni delegate alle province;
- d) gli interventi in materia di orientamento educativo;

3. La Giunta regionale, fino all'approvazione del piano pluriennale, è autorizzata ad approvare il piano annuale secondo le procedure di cui al precedente 1° comma."

VISTO l'art. 15 della L.R. 29/92;

VISTO altresì, l'art. 38 della L.R. n. 29/92 e, in particolare, il 2° comma per il quale la spesa per gli interventi previsti dalla legge, fissata annualmente con legge di bilancio, è iscritta al capitolo n. F11501 con la seguente denominazione: "Assegnazione alle province per l'esercizio delle funzioni delegate" nonché il 3° comma secondo il quale la Regione è, altresì, autorizzata ad integrare i predetti finanziamenti nella misura minima del 15 per cento a valere sulle proprie risorse per l'imputazione delle seguenti spese:

- a) interventi di orientamento educativo e attività di supporto (artt. 20 e 26);
- b) assicurazione alunni (art. 22);
- c) interventi diretti della Regione (art. 37);

RILEVATO che a tutt'oggi il piano pluriennale non è stato predisposto e, pertanto, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare il piano annuale secondo le procedure previste dal 1° comma dell'art. 35 della L.R. n. 29/92;

VISTA la legge regionale 16 aprile 2002, n. 9 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002, dalla quale risultano disponibili i seguenti stanziamenti:

- a. euro 1.316.965,09 = sul capitolo F11502 per il finanziamento al 100% degli interventi di competenza regionale in deroga a quanto previsto dall'art.4 comma 2, della L.R. 16.4.2002, n.8, relativamente alla limitazione dell'impegno all'85% dello stanziamento annuo di bilancio;
- b. euro 16.526.620,77 = sul capitolo F11501 da ripartire fra le Province del Lazio per l'esercizio delle funzioni delegate in deroga a quanto previsto dall'art.4 comma 2, della L.R. 16.4.2002, n.8, relativamente alla limitazione dell'impegno all'85% dello stanziamento annuo di bilancio;

PRESO ATTO che sul Cap. F11502, esercizio 2002, con determinazione direttoriale dell'11.3.2002, n.263 e successiva determinazione direttoriale del 15.5.2002, n. 572, sono state impegnate e liquidate le somme di euro 99.762,26 e euro 498.811,29 quali anticipazione e saldo a pagamento della polizza assicurativa n.273/54/548477 -"Assicurazione infortuni popolazione scolastica del Lazio" periodo di

vigenza 29 gennaio 2002-29 gennaio 2003, residuando una disponibilità sul capitolo della somma pari a euro 718.391,54;

PRESO ATTO, altresì, che alla dotazione del citato capitolo F 11502/02 concorre per euro 284.054,29 l'impegno di massima n.4942/02 originato dalla determinazione direttoriale 3.10.2000, n.570 per le seguenti azioni, non svolte, già fissate dal piano annuale degli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente, anno 2000/2001, approvato con D.G.R. 7.2.2000, n.700:

1	informatizzazione delle amministrazioni comunali, corso di aggiornamento del personale	Euro	129.114,23
2	ricerca sulla dispersione scolastica	Euro	51.645,69
3	Guida informativa(informatica e cartacea per l'orientamento)	Euro	103.291,37
	TOTALE	Euro	284.051,29

CONSIDERATO che ai sensi del richiamato art. 35 della L.R. n. 29/92 si rende necessario procedere ad approvare urgentemente il piano annuale degli interventi per il diritto allo studio e l'educazione permanente per l'anno scolastico 2002/2003;

RILEVATO che tale piano, a seguito delle innovazioni legislative richiamate, si concretizza nell'assegnazione alle Province del Lazio dello stanziamento di euro 16.526.620,77= allocato al capitolo F11501 del bilancio regionale 2002 per l'esercizio delle funzioni delegate; per quanto attiene gli interventi di competenza regionale di cui agli artt. 20, 22, 26 e 37 della L.R. n. 29/92, lo stanziamento è pari a euro 718.391,54 sul cap. F11502 del bilancio regionale 2002;

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare permanente, espresso nella seduta del 14-11-2002.

VISTA la rilevanza sociale degli interventi, oggetto del presente provvedimento, diretti a consentire ai Comuni e alle Province di far fronte ad esigenze essenziali in materia di diritto allo studio e di educazione permanente;

ALL'UNANIMITÀ:

DELIBERA

1. di derogare alla limitazione dell'impegno all'85% dello stanziamento annuo di bilancio, ai sensi della L.R. n. 8/2002, art. 4, comma 3;
2. di approvare il piano annuale degli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente - anno scolastico 2002/2003 - allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO A), della quale costituisce parte integrante, per una spesa complessiva di euro 17.245.012,31
3. di assegnare, ai sensi della L.R. n. 29/92, le somme indicate nei singoli interventi costituenti il piano annuale di cui al precedente punto 1;
4. di imputare la spesa complessiva di euro 17.245.012,31 come segue:
 - quanto a euro 16.526.620,77 al capitolo F11501 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 che presenta sufficiente disponibilità;
 - quanto a euro 718.391,54 al capitolo F11502 del bilancio di previsione 2002 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; di pubblicizzarla sul sito internet: www.Sirio.regione.lazio.it al fine di dare alla stessa la massima diffusione.

ALLEGATO A

PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2002-2003

RELAZIONE

La Legge Regionale 30.3.1992, n. 29 contiene norme relative all'esercizio delle funzioni e agli interventi finanziari per l'attuazione del diritto allo studio e per l'educazione permanente.

Con la L.R. n. 14/98, art.5 è stato delegato alle Province l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 (ripartizione tra i Comuni dei fondi attribuiti ai sensi degli artt. 42 e 45 del DPR 616/77 per il diritto allo studio), all'art. 23 (contributo ai comuni per acquisto scuolabus), all'art. 24 (contributo ai comuni per acquisto attrezzature per cucine e refettori scolastici), all'art. 25 (finanziamenti integrativi dei fondi assegnati ai comuni ai sensi del precedente art. 12) nonché, in regime di sussidiarietà, le funzioni di cui all'art. 20 (interventi per l'orientamento educativo) e all'art. 26 (documentazione e informazione).

In attesa dell'attuazione delle deleghe da parte dello Stato, previste dal D.Lgs. n. 112/98, art. 138 prosegue il processo di decentramento di funzioni amministrative agli EE.LL., che la Regione ha recentemente attuato con la L.R. 6.8.99, n. 14.

Con la finalità di proporre alla Giunta regionale uno nuovo schema di disegno di legge sul diritto allo studio, a seguito della D.G.R. n. 1006 del 17/07/2001, è stato realizzato un progetto di approfondimento del sistema del diritto allo studio nella Regione Lazio e delle altre Regioni e di integrazione degli interventi statali con le deleghe della Regione alle Province.

Inoltre, col presente Piano sarà messo a regime il sistema di informatizzazione della modulistica, per la presentazione dei piani comunali del diritto allo studio; ciò comporterà il rispetto dell'obbligo di legge della presentazione entro il 30 giugno 2003 con le modalità della modulistica informatizzata.

Le attività proposte hanno lo scopo di affrontare una programmazione negli anni a venire, basata sul nuovo scenario del mondo scuola, già iniziato con l'introduzione delle nuove normative sulla autonomia scolastica, sull'obbligo formativo ed altre competenze delegate alla Regione e agli enti locali in materia di Istruzione, ai sensi del D. Lgs. N. 112/98.

In attesa della piena attuazione delle deleghe previste dal D.Lgs. n. 112/98, art. 138, il Piano 2002-2003 si concretizza nell'assegnazione alle Province del Lazio della somma di euro 16.526.620,77 iscritta al capitolo F11501 del bilancio regionale 2002, per l'esercizio delle funzioni delegate, nonché nella previsione degli interventi di competenza regionale di cui agli artt. 20, 22, 26 e 37 della L. R. n. 29/92, importo di euro 718.391,54, Cap. F11502 del bilancio regionale 2002.

Per quanto riguarda l'assicurazione infortuni della popolazione scolastica del Lazio (art. 22 e art. 3 della L. R. n. 29/92), di circa 800.000 alunni, compresi quelli delle scuole paritarie occorre individuare la Compagnia Assicurativa cui aggludicare il servizio per il periodo 29 gennaio 2003, ore 24 -29 gennaio 2004 ore 24.

La gara a livello europeo è svolta ai sensi del D. Lgs. 17 marzo 95, n. 157.

Per le spese di pubblicazione, necessarie all'espletamento della gara, occorre prevedere una assegnazione di euro 30.000,00 a valere sul capitolo F 11502, esercizio 2002.

Per quanto concerne la somma da fissare quale base d'asta, storicamente £ 1.450.000.000 pari a euro 748.862,50, essa verrà prenotata a valere sul capitolo F 11502 dell'esercizio finanziario 2003.

Per lo svolgimento della gara, la redazione del capitolato oneri, per l'individuazione della Compagnia Assicurativa e per la gestione dei sinistri, ci si avvarrà di una società di intermediazione assicurativa (Broker Assicurativo), a costo zero per la Regione Lazio, che, avuto riguardo alle positive esperienze per le annualità 2001 e 2002, viene individuata nella NBA Insurance Broker srl - Viale Bruno Buozzi, 99 - 00197 Roma.

Per quanto riguarda le assegnazioni alle Province, per l'esercizio delle funzioni delegate, la Regione ritiene di confermare anche per l'anno 2002-2003 i criteri storici percentuali di riparto.

PROVINCE	PARAMETRO % STORICO di riparto	SOMME IN EURO
Frosinone	16,80	2.776.472,29
Latina	12	1.983.194,50
Rieti	11	1.817.928,28
Roma	50,80	8.395.523,35
Viterbo	9,40	1.553.502,35
Totale	100.00	16.526.620,77

L'erogazione delle somme assegnate avverrà a favore delle Province del Lazio, senza il concorso di ulteriori condizioni, ad avvenuta esecutività dalla presente deliberazione. Le Province possono avvalersi, fino alla concorrenza di euro 12.911,42 della somma assegnata, per spese di gestione della delega, secondo le seguenti finalità:

- a. Spese relative alla incentivazione personale con progetti speciali di produttività.
- b. Spese relative alla liquidazione del lavoro straordinario esclusivamente prestato per il servizio di cui trattasi
- c. Spese inerenti eventuali e necessarie attrezzature per gli uffici
- d. Servizi telefonici e postali
- e. Spese di aggiornamento (seminari, stages, corsi) del personale, specifici per le materie di cui alla L.R. 29/92

INDIRIZZI E CRITERI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE

Le linee guida di indirizzo cui le Province dovranno uniformarsi, nell'esercizio delle funzioni delegate e nell'utilizzazione dei finanziamenti regionali, individuate in relazione alle finalità e agli obiettivi della L.R. n. 29/92, sono le seguenti.

- a) Il riparto dei fondi relativi alle funzioni attribuite ai Comuni ai sensi degli art. 42 e 45 del D.P.R. 616/77 dovrà avvenire dimensionando opportunamente i parametri previsti dall'art. 13 della L.R. n. 29/92 in relazione alle finalità generali di superamento delle condizioni di analfabetizzazione e di elevamento dei livelli di scolarità, nella prospettiva della riorganizzazione della rete delle istituzioni scolastiche prevista dalla L.R. 59/97.
- b) L'integrazione del finanziamento per le funzioni proprie dei Comuni in materia di diritto allo studio dovrà essere volta a conseguire :
 - il potenziamento dei servizi collettivi, in particolare quelli di trasporto scolastico, con particolare attenzione ai Comuni che, a seguito della soppressione delle sedi scolastiche per effetto dei piani provinciali di razionalizzazione della rete scolastica, devono affrontare il problema del trasporto degli alunni presso Comuni vicini;
 - il sostegno alle attività di integrazione scolastica e la rimozione dei fattori sociali che determinano il condizionamento precoce prevedendo:
 - interventi integrativi in favore delle fasce di utenza disagiate o ad alto rischio educativo;
 - interventi sostitutivi per favorire l'inserimento nelle scuole di alunni minorati mediante fornitura di attrezzature specialistiche o realizzazione di opere che facilitino l'accesso ai locali scolastici;
 - interventi integrativi in favore dei Comuni che devono far fronte a situazioni di rilevante squilibrio per la localizzazione nel loro territorio di consistenti strutture specialistiche per disabili;
 - interventi di sostegno per le spese connesse al conferimento e alla conferma dei posti gratuiti nei convitti annessi agli Istituti Professionali di Stato.
- c) L'esercizio delle funzioni in materia di educazione permanente dovrà essere diretto a realizzare il definitivo superamento delle condizioni di analfabetismo e l'innalzamento dei livelli di qualità del sistema educativo, i processi di integrazione europea e il miglioramento tecnologico dell'istruzione tecnica e professionale.

d) L' esercizio delle funzioni in materia di orientamento educativo sarà diretto a promuovere ed attuare interventi di orientamento educativo di supporto al sistema scolastico che realizzino idonee condizioni per scelte autonome e consapevoli per la prosecuzione degli studi e l'inserimento nel mondo del lavoro, in particolare mediante:

- il potenziamento dei supporti orientativi e informativi;
- Il sostegno alle attività innovative integrate che coinvolgano più istituzioni;
- il supporto all'attività orientativa promossa dai distretti scolastici;

CRITERI DI INTERVENTO

In ordine al punto a) e al punto b):

- privilegiare gli interventi diretti al riequilibrio territoriale e alla maggiore efficienza dei servizi per il diritto allo studio in relazione alle esigenze prioritarie connesse alla razionalizzazione della rete scolastica e al riordino delle istituzioni educative;
- favorire gli interventi che contribuiscano a realizzare la piena integrazione delle fasce di utenza disagiata e ad alto rischio educativo con particolare attenzione ai problemi dell'area metropolitana romana;
- dimensionare gli interventi finanziari in relazione all'incidenza locale dei fattori sociali che condizionano la frequenza scolastica (evasione dell'obbligo scolastico, abbandono, dispersione, etc.).

In ordine al punto c):

- Sviluppare gli interventi che privilegino:

- processi di alfabetizzazione;
- aggiornamento operatori degli enti locali addetti agli interventi previsti dalla L.R. n. 29/92 e dei docenti delle scuole materne comunali;
- iniziative integrative dell'attività curricolare scolastica ed extrascolastica;
- iniziative correlate con i processi di crescita educativa in tematiche sociali e culturali;
- sostegno alle iniziative che prevedono un alto grado di coinvolgimento dell'istituzione scolastica nei processi di integrazione culturale europea;
- potenziamento delle attrezzature tecnico-didattiche da utilizzare nell'ambito delle strutture scolastiche presenti nel territorio di competenza del distretto scolastico;

In ordine al punto d):

-selezionare gli interventi in funzione della loro idoneità a ridurre lo squilibrio fra domanda ed offerta educativa potenziando specificatamente le azioni di supporto orientativo e informativo al sistema scolastico interconnesse e/o coordinate con l'attività della rete regionale informativa SIRIO.

A conclusione dell'intervento le Province, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 29/92, presenteranno entro il 31.03.2003 alla Regione Lazio - Assessorato al Diritto allo Studio una relazione, approvata dal competente organo collegiale (Giunta Provinciale), concernente l'esercizio delle funzioni delegate, corredata dalle Delibere di Piano e contenente le risultanze amministrativo-contabili derivanti dai rendiconti, loro inviati dai comuni.

Relativamente all'educazione permanente, al fine di conoscere i dati quantitativi e qualitativi degli interventi attuati, nella relazione sarà opportuno indicare:

1. il numero dei beneficiari, distinti per fasce di età (minori di 14 anni, 15-18, 19-29, 30- 35 anni e oltre);
2. la tipologia degli interventi (corsi, seminari, ricerche)
3. la spesa prevista e quella effettivamente sostenuta.

L'eventuale somma non utilizzata dovrà essere versata sul c.c.p.n. 00785014 intestato alla Regione Lazio, Servizio di tesoreria, con la causale "somma non utilizzata per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 29/92, Piano 2002/2003" e copia della ricevuta dovrà essere allegata alla relazione.

INTERVENTI STRUMENTALI E DIRETTI REGIONALI
L.R. n. 29/92, art. 35 lett. d)

- 1) Corso di formazione personale Enti Territoriali (Province e Comuni) assistenza messa a regime del sistema informativo interconnesso con la Regione Lazio nell'ambito del progetto di informatizzazione del "Diritto allo Studio".
Finanziamento assegnato all'Amministrazione Provinciale di Frosinone.
Spesa prevista per la Regione Lazio (IVA inclusa) euro 129.114,23=.
- 2) Ricerca sulla dispersione scolastica – "Valutazione, ricerche, studi e statistiche sul fenomeno".
Progetto in cofinanziamento con il CIRPS "Centro di Ricerche Interuniversitarie della Università "La Sapienza" di Roma –
Spesa sostenuta dall'Università (IVA inclusa) euro 36.151,98=.
Spesa prevista per la Regione Lazio (IVA inclusa) euro 51.645,69=.
- 3) Guida informativa (informatica e cartacea) per l'orientamento nell'ambito di interventi già effettuati con realizzazione di software relativo alla mappa territoriale e dell'offerta formativa, nonché di guida cartacea.
Finanziamento assegnato al CIRPS "Centro di Ricerche Interuniversitarie della Università "La Sapienza" di Roma –
Spesa prevista per la Regione Lazio (IVA inclusa) euro 103.291,37=.
- 4) Spese di pubblicazione relative alla gara da espletare per l'individuazione della Compagnia Assicuratrice cui aggiudicare la fornitura di servizio – "Assicurazione infortuni popolazione scolastica del Lazio", (L.R. n. 29/92, art. 22) – Periodo 29.01.2003 ore 24,00 al 29.01.2004 ore 24,00.
Spesa prevista per la Regione Lazio (IVA inclusa) euro 30.000,00=.
- 5) Primo intervento del Progetto "Realizzazione di un CD pedagogico rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie, finalizzato all'apprendimento dei fondamentali informatici utili ad esperienze in campo musicale – linguistico e dello spettacolo".
Intervento destinato a numero 50 scuole del Lazio con ubicazione così ripartita:
- numero 35 scuole ubicate nella provincia di Roma;
- numero 15 scuole nelle restanti province.
Finanziamento assegnato al CIRPS "Centro di Ricerche Interuniversitarie della Università "La Sapienza" di Roma. L'azione sarà svolta di Concerto con la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
Spesa prevista per la Regione Lazio (IVA inclusa) euro 300.000,00=.
- 6) Concorso (assegni di studio) – Secondo edizione – rivolto alle scuole elementari, medie e medie superiori su tematiche di attualità. Gli "assegni di studio" sono ripartiti provincialmente e definiti come ammontare secondo la tabella appresso riportata denominata Allegato sub6.
Finanziamento assegnato alla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
Spesa prevista per la Regione Lazio così come di seguito articolata: euro 36.000,00= per assegni di studio, più euro 13.403,18= IVA inclusa per spese di organizzazione.

Totale euro 49.403,18=.
- 7) Intervento per alunni ricoverati o in convalescenza, nonché progetti riguardanti azioni di divulgazione teatrale e di educazione fisica da svolgersi nelle istituzioni scolastiche laziali.
Finanziamento assegnato alla Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Spesa prevista per la Regione Lazio (IVA inclusa) euro 54.937,07

All'erogazione delle somme assegnate di cui ai punti 1) e 6) e 7) si provvederà senza il concorso di ulteriori condizioni ad intervenuta esecutività della presente deliberazione.

Per quanto riguarda i punti 2), 3) e 5) ci si riferisce alla natura della convenzioni o già stipulate o da definire secondo i criteri sopra indicati.

L'assessore
Giorgio SIMEONI

ALLEGATO sub 6

N. Progr	AREA TERRITORIALE	N.	SCUOLE ELEMENTARE	N.	SCUOLE MEDIE	N.	SCUOLE MEDIE SUPERIORI
1	Provincia di Roma Esclusa area COMUNE DI ROMA	1	Primo Premio euro 1.000	1	Primo Premio euro 1.000	1	Primo Premio euro 1.000
		1	Secondo Premio euro 700	1	Secondo Premio euro 700	1	Secondo Premio euro 700
		1	Terzo Premio euro 300	1	Terzo Premio euro 300	1	Terzo Premio euro 300
2	Provincia di Rieti	1	Primo Premio euro 1.000	1	Primo Premio euro 1.000	1	Primo Premio euro 1.000
		1	Secondo Premio euro 700	1	Secondo Premio euro 700	1	Secondo Premio euro 700
		1	Terzo Premio euro 300	1	Terzo Premio euro 300	1	Terzo Premio euro 300
3	Provincia di Latina	1	Primo Premio euro 1.000	1	Primo Premio euro 1.000	1	Primo Premio euro 1.000
		1	Secondo Premio euro 700	1	Secondo Premio euro 700	1	Secondo Premio euro 700
		1	Terzo Premio euro 300	1	Terzo Premio euro 300	1	Terzo Premio euro 300
4	Provincia di Frosinone	1	Primo Premio euro 1.000	1	Primo Premio euro 1.000	1	Primo Premio euro 1.000
		1	Secondo Premio euro 700	1	Secondo Premio euro 700	1	Secondo Premio euro 700
		1	Terzo Premio euro 300	1	Terzo Premio euro 300	1	Terzo Premio euro 300
5	Provincia di Viterbo	1	Primo Premio euro 1.000	1	Primo Premio euro 1.000	1	Primo Premio euro 1.000
		1	Secondo Premio euro 700	1	Secondo Premio euro 700	1	Secondo Premio euro 700
		1	Terzo Premio euro 300	1	Terzo Premio euro 300	1	Terzo Premio euro 300
6	Comune di Roma	1	Primo Premio euro 1.000	1	Primo Premio euro 1.000	1	Primo Premio euro 1.000
		1	Secondo Premio euro 700	1	Secondo Premio euro 700	1	Secondo Premio euro 700
		1	Terzo Premio euro 300	1	Terzo Premio euro 300	1	Terzo Premio euro 300
TOTALI		18	Euro 12.000.000=	18	Euro 12.000.000=	18	Euro 12.000.000=

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2002, n. 1546.

Legge 14 novembre 2000, n. 338. Criteri per la determinazione del grado di coerenza con la programmazione regionale degli interventi di realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro;

VISTA la legge regionale 31.10.1994, n. 51, così come modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14;

VISTO in particolare l'art. 31, comma 1, lettera b), della L.R. 51/94, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 novembre 2000, n. 338, concernente "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari";

VISTI i Decreti MIUR nn. 116, 117, 118 del 9 maggio 2001, n. 65 del 22 aprile 2002 e n. 131 del 26 luglio 2002 con i quali sono state definite le procedure, le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui trattasi;

PRESO ATTO che ai sensi dei citati DM n. 116 e n. 131 le richieste di cofinanziamento devono essere trasmesse al MIUR entro il 30 settembre 2002 e, sotto la stessa data, copia del formulario deve essere trasmessa alla Regione territorialmente competente;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DM 116 le regioni, nei 60 giorni successivi al termine utile per la presentazione delle richieste di intervento sono tenute ad esprimere l'indicazione del grado di coerenza sulla base di tre possibili livelli:

- a) non coerente
- b) coerente
- c) particolarmente coerente.

CONSIDERATO che ai fini della richiesta indicazione regionale occorre fare riferimento, in via principale, a quanto indicato al punto 1.4, comma 5, del piano annuale degli interventi per il diritto agli studi universitari 2001/2002, approvato con delibera della Giunta regionale n. 1392 del 28 settembre 2001;

CONSIDERATO, altresì, che ai fini dell'attribuzione del grado di coerenza è opportuno individuare gli elementi di riferimento come segue:

- 1) Soggetto proponente
- 2) Localizzazione dell'intervento
- 3) Collegamento dell'intervento con mezzi pubblici
- 4) Qualità dell'intervento e sua valenza in ambito territoriale
- 5) Tipologia dell'intervento
- 6) Fabbisogno posti letto;

VALUTATO opportuno di graduare ciascun degli elementi sopra indicati sulla base di valutazioni oggettive con l'attribuzione di specifici punteggi;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- esplica i propri effetti dalla data di adozione;
- interessa i soggetti che hanno presentato richiesta di cofinanziamento al MIUR ai sensi della L. 338/2000;
- non assegna risorse;
- prevede come forma di pubblicità la pubblicazione nel BURL

ATTESO che alla applicazione dei criteri e alla formulazione della indicazione regionale per ciascun intervento, provvede direttamente il Dipartimento Sociale, su proposta della Direzione regionale Istruzione e Diritto allo Studio;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

all'unanimità:

DELIBERA

- 1) di approvare i seguenti criteri per la determinazione del grado di coerenza dei progetti con la programmazione della Regione Lazio di realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari previsti dalla L. n. 338/2000:

A) Elementi di rilevazione:

- 1) Soggetto proponente (come individuato all'art. 2, comma 1, del D.M. 9 maggio 2001, n. 116)
- 2) Localizzazione dell'intervento
- 3) Collegamento dell'intervento con mezzi pubblici
- 4) Qualità dell'intervento e sua valenza in ambito territoriale
- 5) Tipologia intervento
- 6) Fabbisogno di posti letto

B) Punteggi attribuiti a ciascun elemento :

- | | | |
|--|--|--------|
| 1) <u>SOGGETTO PROPONENTE</u> | | |
| 1a - Regione | | pt. 20 |
| 1b - Organismo regionale di gestione per il diritto allo studio universitario | | pt. 10 |
| 1c - Università Statale o Università non statale legalmente riconosciuta ovvero
fondazioni loro collegate | | pt. 5 |
| 1d - Colleggi universitari e Concorsi Universitari | | pt. 3 |
| 2) <u>LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO</u> | | |
| Per la Provincia di Roma: | | |
| 2a - Ubicazione nel Campus Universitario | | pt. 15 |
| 2b - Ubicazione a distanza inferiore a 2 Km dalla sede universitaria
di riferimento principale | | pt. 10 |
| 2c - Ubicazione a distanza inferiore a 5 Km dalla sede universitaria
di riferimento principale | | pt. 5 |
| 2d - Ubicazione a distanza inferiore a 7 Km dalla sede universitaria
di riferimento principale | | pt. 2 |
| Per le province di Viterbo, Frosinone, Rieti e Latina: | | |
| 2b - Ubicazione a distanza inferiore a 2 Km dalla sede universitaria
di riferimento principale | | pt. 10 |
| 3) <u>COLLEGAMENTO DELL'INTERVENTO CON MEZZI PUBBLICI</u> | | |
| 3a - Distanza stazione metro inferiore a 200 m. | | pt. 5 |
| 4) <u>QUALITA' DELL'INTERVENTO E SUA VALENZA IN AMBITO TERRITORIALE</u>
(punteggi cumulabili) | | |
| 4a - Utilizzabilità da parte di studenti non residenti nella struttura | | pt. 10 |
| 4b - Realizzazione di servizi aggiuntivi culturali, didattici e ricreativi
come individuati nelle aree funzionali AF2 e AF3 del pt. 4
dell'allegato A), del decreto MIUR n. 118/2001 | | pt. 5 |
| 4c - Integrazione con la città e i servizi | | |
| - centro storico | | pt. 15 |
| - semicentro con servizi e negozi | | pt. 10 |
| - periferia con servizi e negozi | | pt. 5 |
| - periferia con solo residenze | | pt. 3 |
| 5) <u>TIPOLOGIA INTERVENTO</u> | | |
| 5a - Interventi tipo A1 - A2 - A3 (art. 3 DM 116) per la messa a norma
delle residenze universitarie (abbattimento barriere architettoniche,
adeguamenti alla normativa di igiene e sicurezza, manutenzione straordinaria) | | pt. 15 |
| 5b - Interventi tipo A4 (art. 3 DM 116) recupero, ristrutturazione edilizia
ed urbanistica, restauro e risanamento | | pt. 10 |
| 5c - Interventi tipo B e C (art. 3 DM 116) nuova costruzione e acquisto | | pt. 5 |
| 6) <u>FABBISOGNO DI POSTI LETTO</u> (rispetto alla sede universitaria di riferimento) | | |
| 6a - Numero di studenti fuori sede vincitori di borsa di studio, nell'a.a. 2001/2002
superiore a n. 500 | | pt. 15 |
| 6b - Numero di studenti fuori sede vincitori di borsa di studio, nell'a.a. 2001/2002
compresi tra n. 250 e n. 500 | | pt. 10 |
| 6c - Numero di studenti fuori sede vincitori di borsa di studio, nell'a.a. 2001/2002
compresi tra n. 50 e n. 250 | | pt. 5 |
| 6d - Numero di studenti fuori sede vincitori di borsa di studio, nell'a.a. 2001/2002
inferiore a n. 50 | | pt. 3 |

C) il grado di coerenza degli interventi con la programmazione regionale è attribuito come segue:

<u>Punteggio</u>	<u>Grado di coerenza</u>
1) minore di 41 punti	non coerente
2) da 41 a 59 punti	coerente
3) superiore a 59 punti	particolarmente coerente

- 2) di stabilire che alla applicazione dei criteri e alla formulazione della indicazione regionale per ciascun intervento, provvede direttamente il Dipartimento Sociale, su proposta della Direzione regionale Istruzione e Diritto allo Studio;
- 3) di stabilire che la presente delibera sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2002, n. 1553.

Approvazione e sottoscrizione schema di protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Comunione delle ASL del Lazio e la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Roma e designazione dei rappresentanti della Regione Lazio nel gruppo di lavoro per la stipula di un convenzione per le finalità del protocollo.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Premesso

Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 05/02/2001 sono stati trasferiti in proprietà dal Comune di Roma alla Comunione delle Aziende Usl, gli immobili di cui all'Art. 24 della L.R. 18/94 ;

Che tra gli immobili trasferiti in proprietà alla Comunione delle ASL in virtù del citato decreto vi è il Compendio Nardini, sito in via del Governo Vecchio, raro esempio di architettura romana del XV secolo, in quanto tale emergenza monumentale da tutelare e valorizzare;

che l'art. 10 della L.R. 37/98 statuisce che il Presidente della Giunta Regionale può promuovere accordi di programma al fine di assicurare la salvaguardia dei beni di elevato valore storico, monumentale, culturale ed ambientale, nonché la corretta individuazione di destinazioni d'uso compatibili con i rispettivi valori;

che attualmente, dopo un lungo periodo di disuso, il Compendio Nardini, in particolare Palazzo Nardini, presenta uno stato di dissesto e degrado tale da rendere improcrastinabile l'intervento di restauro;

che il valore monumentale del compendio e le conseguenti esigenze di tutela, fanno sì che l'intervento di restauro possa essere garantito solamente se eseguito di concerto con le autorità preposte alla tutela e conservazione del patrimonio storico artistico;

che la Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma, attualmente ospitata in Palazzo Venezia, è una della 46 Biblioteche Pubbliche Statali facenti capo alla Direzione Generale per i beni Librari e gli Istituti Culturali del Ministero per i beni e le Attività Culturali;

Considerato

che la Comunione della ASL, proprietaria del Compendio, concordemente con la Regione Lazio, ha interesse a far sì che possa essere prontamente restaurato e possa ospitare al suo interno una istituzione di prestigio quale la Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte;

Tenuto conto

che la Comunione delle ASL, al fine di sopperire alla carenza di idonei spazi di rappresentanza regionale, intende riservare parte di Palazzo Nardini a uso istituzionale da parte della Regione Lazio;

Tenuto conto

che il Soprintendente per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Roma ha espresso il proprio interesse al recupero di detto immobile, in virtù del valore storico-artistico che rappresenta, giudicando idoneo a soddisfare le esigenze della Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte, e inoltre, riconoscendo le necessità rappresentate dalla Regione Lazio si è dichiarato disponibile a far eseguire i lavori con urgenza ed a concordare con la Regione la quota parte di edificio che la stessa intende destinare a proprio uso istituzionale;

Tenuto conto

che il Soprintendente per i Beni Architettonici e il Paesaggio, ha individuato nel Compendio Nardini, una sede idonea ad ospitare la Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte;

Tenuto conto

che la Direzione Generale per i beni Librari e gli Istituti Culturali condivide la proposta avanzata dal Soprintendente per la sistemazione della Biblioteca;

Visto

il D.P.R. 5 luglio 1995 n. 417 concernente il "Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali"

Vista

la Legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli EE.LL., per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto

l'art. 22 comma 8, dello Statuto della Regione Lazio;

Visto l'Accordo di Programma Quadro stipulato tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio in data 12/04/2000 per l'attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Lazio;

Ritenuto che

la Regione Lazio riconosce l'importanza della divulgazione e della conservazione permanente del patrimonio librario, culturale e artistico -architettonico presente sul territorio;

Considerato

che è stata riscontrata un'ampia convergenza con la Comunione delle ASL del Lazio, il Ministero per i beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i beni Ambientali e Architettonici di Roma sulla necessità di collaborare per il raggiungimento della finalità di cui sopra e nel rispetto delle reciproche autonomie tramite la stipula del Protocollo d'Intesa allegato che è parte integrante del presente atto;

Considerato

che le parti interessate alla stipula del Protocollo si impegnano ad attuare forme di immediata ed effettiva cooperazione, partecipazione finanziaria e coordinamento istituzionale nonché a rimuovere ogni ostacolo procedurale in relazione alle fasi d'attuazione del percorso oggetto del Protocollo medesimo;

Considerato

che la Comunione delle ASL, concordemente con la Regione Lazio, si impegna a concedere in uso gratuito per cinquantanni, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'edificio di sua proprietà, per gli usi della Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte;

Considerato

che per le finalità del Protocollo è previsto la stipula di una Convenzione da predisporre entro tre mesi dalla sottoscrizione del Protocollo, per mezzo della istituzione di un Gruppo di Lavoro, composto da un rappresentante designato dalla Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali, uno dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio, uno dall'Assessorato alle Politiche del Bilancio e Programmazione economica della Regione Lazio, uno dell'Assessorato alla Cultura della Regione Lazio ed uno dalla Comunione delle ASL del Lazio;

Considerato

che la Regione Lazio ritiene di destinare proprie risorse, umane e finanziarie, per l'attuazione della Convenzione di cui all'art. 3 e 4 del Protocollo;

Considerato

che gli impegni che deriveranno dalla sottoscrizione della Convenzione saranno inseriti nel citato Accordo Quadro Regione Lazio Ministero per i Beni e le Attività Culturali all'atto della rimodulazione dello stesso;

All'unanimità,

DELIBERA

- **di approvare e conseguentemente autorizzare il Direttore di Dipartimento Economico e Occupazionale alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio, il Ministero per i beni e le Attività Culturali, Comunione delle ASL del Lazio e la Soprintendenza per i beni e le Attività Culturali, allegato alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante (all. A);**
- **di designare quali componenti il Gruppo di Lavoro previsto dall'art. 3 del Protocollo per la Regione Lazio:
Il Direttore Regionale Programmazione Economica o suo delegato;
Il Direttore Regionale Alla Cultura o suo delegato.**
- **di autorizzare l'Assessore al Bilancio, Programmazione Economica e Risorse Comunitarie di programmare risorse finanziarie nel Bilancio di previsione del 2003 per una disponibilità di spesa pari a 5.000.000,00 di € per le finalità di cui all'art. 5 del Protocollo d'Intesa.**
- **di demandare al Direttore Regionale Programmazione Economica l'esecuzione degli atti per i successivi provvedimenti e per gli impegni di spesa che si renderanno necessari.**
- **di rinviare a successivo provvedimento gli atti inerenti l'esecutività della Convenzione che verrà predisposta dal Gruppo di lavoro;**
- **di pubblicare la presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.**

Allegato "A"

Protocollo d'intesa

PREMESSO

che ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 502/1992 s.m.i. (Riordino della disciplina sanitaria), tutti i beni immobili, ivi compresi quelli da reddito appartenuti agli ex Enti Ospedalieri Disciolti, che ai sensi degli artt.65 e 66 della L.833/78 (Istituzione del servizio sanitario) sono stati trasferiti ai comuni, o alle province, nel cui ambito territoriale erano ricompresi devono essere trasferiti al patrimonio delle stesse Aziende Unità Sanitarie Locali;

che ai sensi dell'art. 24 della L.R.18/94 successivamente modificata con L.R. 37/98 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs 502/92 e s.m.i) i beni di cui alla lettera b) dell'articolo 23, comma 2, della stessa legge regionale sono trasferiti pro indiviso al patrimonio delle Aziende USL con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.57 del 05.02.2001 sono stati trasferiti in proprietà dal Comune di Roma alla Comunione delle Aziende USL, gli immobili di cui all'art. 24 della L.R. 18/94 s.m.i..

che tra gli immobili trasferiti in proprietà alla Comunione delle ASL in virtù del citato decreto, vi è il Compendio Nardini, sito in via del Governo Vecchio, raro esempio di architettura romana del XV secolo, in quanto tale emergenza monumentale da tutelare e valorizzare;

che l'art. 10 della L.R. 37/98 s.m.i. statuisce che il Presidente della Giunta Regionale può promuovere accordi di programma al fine di assicurare la salvaguardia dei beni di elevato valore storico, monumentale, culturale ed ambientale, nonché la corretta individuazione di destinazioni d'uso compatibili con i rispettivi valori;

Che attualmente, dopo un lungo periodo di disuso, il Compendio Nardini, ed in particolare Palazzo Nardini, presenta uno stato di dissesto e degrado tale da rendere improcrastinabile l'intervento di restauro;

che il valore monumentale del compendio e le conseguenti esigenze di tutela, fanno sì che l'intervento di restauro possa essere garantito solamente se eseguito di concerto con le autorità preposte alla tutela e conservazione del patrimonio storico artistico

che la Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma, attualmente ospitata in Palazzo Venezia, è una delle 46 Biblioteche Pubbliche Statali facenti capo alla Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

che essa è l'unica biblioteca pubblica statale della Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali specializzata nelle discipline afferenti all'archeologia, all'architettura, alla storia dell'arte e in tale veste svolge un importante ruolo di documentazione bibliografica per una utenza altamente specializzata italiana e straniera; che possiede una Sezione Romana di grande pregio, costituita di opere antiche e moderne sulla città di Roma e sul territorio; che incrementa il proprio patrimonio librario annualmente di circa 6.000 unità, mediante nuove acquisizioni, doni e cambi con

istituzioni culturali di tutto il mondo e diritto di stampa nello specifico settore di interesse; che partecipa al Servizio Bibliotecario Nazionale per la cooperazione in rete con le altre biblioteche automatizzate;

che l'attuale sistemazione della Biblioteca all'interno del Palazzo Venezia si è rilevata già da tempo del tutto insufficiente, non è più consona al corretto svolgimento dei suoi fini istituzionali;

che la Direzione Generale per i Beni e le Attività Culturali è da anni impegnata nel reperimento di una sede di prestigio, sita nel centro storico, da destinare a Biblioteca, onde evitare la dispersione della pregevole collezione, senza aver ottenuto fino ad oggi successo sperato;

che il Soprintendente per i Beni Architettonici e il Paesaggio, ha individuato nel Palazzo Nardini, una sede idonea ad ospitare la Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte;

VISTO

Il D.P.R. 5 luglio 1995 n. 417 concernente il "Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali";

La legge 15 marzo 1997 n.59 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

L'art. 22 comma 8 dello Statuto della Regione Lazio;

L'Accordo di Programma Quadro stipulato tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e la Regione Lazio 12/04/2000 per l'attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Lazio, le cui finalità e obiettivi si intendono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa;

CONSIDERATO

che la Comunità delle ASL, proprietaria del Compendio, concordemente con la Regione Lazio, ha interesse a far sì che l'edificio, possa essere prontamente restaurato e possa ospitare al suo interno una istituzione di prestigio quale la Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte. ;

che, la Comunità delle ASL, al fine di sopperire alla carenza di idonei spazi di rappresentanza regionale, intende riservare parte dell'edificio a uso istituzionale da parte della Regione Lazio;

che il Soprintendente per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Roma ha espresso il proprio interesse al recupero di detto immobile, in virtù del valore storico-artistico che rappresenta, giudicandolo inoltre idoneo a soddisfare le esigenze della Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte, nonché le necessità rappresentate dalla Regione Lazio e ed è disposto a far eseguire i lavori con urgenza ed a concordare con la Regione la quota parte di edificio che la stessa intende destinare a proprio uso istituzionale;

che la Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali condivide la proposta avanzata dal Soprintendente per la sistemazione della Biblioteca;

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE :

Art.1

La Comunità delle ASL, concordemente con la Regione Lazio, si impegna a concedere in uso gratuito, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'edificio quattrocentesco, di sua proprietà, per gli usi della Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte. In relazione ai tempi di realizzazione dell'intervento, ai costi dello stesso, che il Ministero dovrà sostenere, e tenuto conto della necessità di una sede stabile espressa dalla Biblioteca, la concessione in uso gratuito avrà durata cinquantennale rinnovabile.

Art.2

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e il paesaggio provvederà al restauro del complesso immobiliare, nonché al recupero funzionale per la destinazione d'uso tenuto conto delle indicazioni che la Regione fornirà circa la quota parte di edificio che intende destinare a proprio uso e predisporrà un progetto degli interventi necessari, con relativo piano finanziario, procedendo con la dovuta urgenza

Art.3

Le finalità di cui all'art.1 e 2 è perseguita mediante la stipula di una convenzione che le parti si impegnano a predisporre entro tre mesi dalla stipula del presente atto attraverso l'istituzione di un Gruppo di lavoro, composto da 2 rappresentanti designati dalla Ministero dei Beni culturali, uno dall'Assessorato alle Politiche del Bilancio e Programmazione della Regione Lazio, uno dell'Assessorato alla Cultura della Regione Lazio ed uno dalla Comunità delle ASL del Lazio. Il Gruppo di lavoro avrà sede presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio.

Art.4

Le parti si impegnano ad attuare forme di immediata ed effettiva cooperazione, partecipazione finanziaria e coordinamento istituzionale nonché a rimuovere ogni ostacolo procedurale in relazione alle fasi d'attuazione del percorso oggetto del presente protocollo e ad individuare nel più breve tempo possibile i rispettivi soggetti responsabili dell'esecuzione dello stesso ed a concordare la parte economica.

Art 5

Al fine di dare inizio all'intervento di restauro, la Regione Lazio si impegna nel Bilancio di Previsione 2003 ad una disponibilità di spesa pari a 5.000.000,00 Euro. Il Ministero dei Beni Culturali si impegna a reperire le risorse finanziarie necessarie fino al completamento dell'intervento.

Data

Per la Regione Lazio
Direttore Dipartimento
Economico e Occupazionale

Per la Regione Lazio
Direttore Dipartimento
Economico e Occupazionale
Dr. Giorgio Camponi

Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direttore Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali
Dr. Prof. Francesco Sicilia

Per Comunione delle ASL del Lazio
Amministratore Dr. Roberto Scaglione

Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Roma
Soprintendente Architetto Roberto di Paola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2002, n. 1606.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002 (art. 28, 2° comma, legge regionale 25/2001). Capitoli H43505 e H43506.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio Programmazione e Risorse Comunitarie

VISTA la L.R. 16 aprile 2002 n.9 concernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002;

VISTO l'art. 28, 1° comma, lett. a) della L.R. 20 novembre 2001, n. 25 il quale prevede che con deliberazione della Giunta Regionale possono essere disposte variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla stessa Unità Previsionale di Base ;

CONSIDERATO che per corrispondere ad esigenze emerse nel corso della gestione è necessario disporre variazioni compensative tra capitoli appartenenti alla Unità Previsionale di Base H43;

all'unanimità

DELIBERA

1 Di apportare al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002 le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

Tabella "B" Documento tecnico (art. 17, comma 9 L.R. 25/2001)

Capitolo	Denominazione	Importi
H43505	Contributi alle associazioni Enti ed Istituzioni operanti nel settore dell'emigrazione (L.R. 68/91)	- € 33.172,89
H43506	Interventi diretti della Regione nel settore dell'emigrazione(L.R. 68/91)	+ € 33.172,89

2 Di dare comunicazione al Consiglio Regionale della presente deliberazione e di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (art. 28, comma 6, L.R. 25/2001).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2002, n. 1622.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002 (art. 28, 2° comma, legge regionale 25/2001). Capitoli R31501, R31505, R31507.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie

VISTA la L.R. 16 Aprile 2002, n.9 concernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002;

VISTO l'art. 28, 1° comma lett. a) della L.R. 20 novembre 2001, n.25 il quale prevede che con deliberazione della Giunta Regionale possono essere disposte variazioni compensative tra capitoli appartenenti alla stessa unità previsionale di base;

CONSIDERATO che per corrispondere ad esigenze emerse nel corso della gestione è necessario disporre variazioni compensative tra capitoli appartenenti alla unità previsionale di base R31;

All'unanimità

DELIBERA

1 di apportare al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002 le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

Tabella "B" - Documento tecnico (art. 17, comma 9 L.R. 20/11/2001, N.25)

Capitolo	Denominazione	Anno 2002
R31501	Interventi promozionali in Italia e all'estero finalizzati ad una maggiore conoscenza della Regione Lazio (L.R. N. 58/1988, art. 17)	+ € 181.000,00
R31505	Spese per la stampa e i servizi dell'informazione, diffusione di notizie e documentazione regionale	- € 105.000,00
R31507	Spese per il funzionamento dell'Ufficio relazioni con il pubblico (URP)	- € 76.000,00

2 Di dare comunicazione al Consiglio Regionale della presente deliberazione e di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (art. 28, comma 6, L.R. 20/11/2001, N.25)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2002, n. 1653.

Rettifica delibera di Giunta regionale n. 1501 del 15 novembre 2002, concernente «Linee guida per l'attuazione del percorso formativo relativo alla figura professionale dell'operatore socio sanitario e approvazione bando di gara per la presentazione di progetti. Piano formativo 2001-2002 per le attività socio sanitarie approvato con DGR n. 2004 del 21 dicembre 2001».

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro di concerto con l'Assessore alla Sanità d'intesa con l'Assessore Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali;

VISTA la propria deliberazione n. 1501 del 15 novembre 2002, concernente "Linee guida per l'attuazione del percorso formativo relativo alla figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario e Approvazione bando di gara per la presentazione di progetti";

CONSIDERATO che **nell'Allegato B** della suddetta deliberazione n. 1501/2002, pag. 2, punto 2, e **nell'Allegato C** della medesima delibera, pag. 1, punto 1, tra l'elenco dei Soggetti attuatori della formazione, per mero errore materiale, è stata omessa la voce "**Policlinici universitari**" e **Policlinico Militare di Roma "Celio"**;

CHE, inoltre, sempre nell'Allegato B, per errore materiale, sono stati inseriti moduli diversi, per la definizione del corso di formazione per Operatore Socio Sanitario, riservato ai possessori dell'attestato di Assistente Domiciliare e servizi tutelari (ADEST) e pertanto sono da sostituire le seguenti pagine: da pag. 9 rigo 19 "Modulo di base..." fino a pag. 11 rigo 1 "Tirocinio 100 ore":

Modulo di base **Ore teoriche 100 Esercitazione /stages10**

Area legislativa

Materie

<i>Elementi di legislazione nazionale e regionale a Contenuto socio assistenziale e previdenziale</i>	6
<i>Elementi di diritto del lavoro</i>	5
<i>Organizzazione e metodologia dei servizi socio sanitari</i>	6
<i>Elementi di etica e deontologia dell'Operatore Socio Sanitario</i>	3
<i>Totale ore</i>	20

Area igienico sanitaria**Materie**

<i>Elementi di igiene</i>	15
<i>Igiene dell'ambiente e confort alberghiero</i>	10
<i>Igiene della persona</i>	10
<i>Nozioni di primo soccorso</i>	10
<i>Prestazioni extraospedaliere</i>	10
	Totale 55

Area tecnico operativa**Materie**

<i>Metodologia del lavoro sociale e sanitario</i>	10
<i>Mobilità e trasporto della persona e dei materiali</i>	15
	Totale 25

Esercitazioni/stages 10 ore

Modulo professionalizzante
Ore teoriche 100 Esercitazioni/stages 10
Tirocinio 180

Area psicologica e sociale**Materie***ore*

<i>Elementi di Psicologia nel bambino , nell'adolescente e nella persona con disagio psichico</i>	26
<i>Aspetti psicorelazionali in rapporto alla specificità dell'utenza</i>	14
	Totale 40 ore

Area tecnico-operativa in rapporto alla specificità dell'utenza*Materie**ore*

<i>Attività sanitarie rivolte alla persona con Handicap</i>	<i>12</i>
<i>Attività sanitarie rivolte alla persona con disagio psichico</i>	<i>12</i>
<i>Elementi di puericultura</i>	<i>12</i>
<i>Attività sanitarie rivolte all'infanzia ed adolescenza</i>	<i>12</i>
	<i>Totale 48</i>

Applicazione del D.lgs 626/94**12 ore****Esercitazioni/Stages****10 ore****Tirocinio****180 ore**

CHE, la rettifica del modulo formativo riservato ai possessori dell'attestato di Assistente domiciliare e dei Servizi tutelari (ADEST), si è resa necessaria per adeguarlo a quanto stabilito dal Decreto Interministeriale oggetto dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001;

CHE, inoltre, l'elenco dei Soggetti attuatori della formazione è stato definito a livello interassessorile ed ha formato oggetto anche della Commissione di concertazione;

RITENUTO necessario, in conseguenza, procedere alla rettifica della delibera di Giunta regionale 1501/2002, come sopra specificato;

all'unanimità

DELIBERA

1. di rettificare la propria delibera n. 1501 del 15 novembre 2002, attraverso l'inserimento della voce "**Policlinici universitari**" e "**Policlinico Militare di Roma "Celio"**" nell'Allegato B, pag. 2, punto 2 e nell'Allegato C, pag. 1, punto 1 tra l'elenco dei Soggetti attuatori;
2. di sostituire, nell'Allegato B della citata delibera, da pag. 9 rigo 19 "Modulo di base..." fino a pag. 11 rigo 1 "Tirocinio 100 ore", come indicato nelle premesse;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel B.U.R.L.;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 maggio 2002, n. 237.

Nomina commissione ai sensi dell'art. 4 della Convenzione stipulata tra la Regione Lazio, l'Istituto per il Credito Sportivo ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Registro Cronologico della Regione Lazio n. 350 dell'11 aprile 2001.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo;

Vista la legge regionale n. 51/79 - Norme per la promozione e la diffusione della pratica sportiva e per la realizzazione ed il miglioramento dei relativi impianti;

Vista la legge regionale n. 12 del 22 maggio 1997, art. 44, comma 2 - Fondo regionale per la concessione dei contributi in conto interessi sui mutui concessi dall'I.C.S. - Istituto per il Credito Sportivo;

Vista la D.G.R. n. 2221 del 7 novembre 2000 con la quale è stato approvato lo schema della Convenzione tra la Regione Lazio, l'Istituto per il Credito Sportivo ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Vista la Convenzione, Registro Cronologico della Regione Lazio n. 350 dell'11 aprile 2001, concernente il fondo regionale per la concessione dei contributi in conto interessi sui mutui che verranno concessi dall'I.C.S. e in particolare l'art. 4 della stessa che prevede la nomina di un'apposita Commissione costituita da cinque membri al fine di seguire l'attuazione della Convenzione;

Viste le note del Coni, prot n. 10528/01, e dell'Istituto per il Credito Sportivo, datata 11 giugno 2001 giust. prot. Area 3997/01, con le quali hanno designato quali propri rappresentanti nella Commissione rispettivamente il dirigente M.d.S. Dino Rossi e il dott. Francesco Savini Nicci;

Vista la nota, prot. S.P./458/02, dell'Assessore alla Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo con la quale ha designato quali propri rappresentanti nella Commissione il sig. Carlo Alberto Zaccheo e il sig. Renato Manzini;

Vista la nota, prot. n. 1691 del 25 marzo 2002, del Direttore del Dipartimento Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo con la quale ha designato con funzioni di presidente della commissione il dirigente del competente Dipartimento dott. Vittorio Cao;

Vista la nota, prot. n. 151 del 6 marzo 2002, del dirigente dell'Area Strutture Turistiche e Sportive con la quale ha designato a svolgere i compiti di segretario della commissione il funzionario del competente Dipartimento geom. Fabrizio Bellini;

Decreta:

in attuazione della Convenzione, Registro Cronologico della Regione Lazio n. 350 dell'11 aprile 2001:

1) di nominare, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 4 della Convenzione, una commissione così composta:

dott. Vittorio Cao, dirigente dell'Area A - Strutture Turistiche e Sportive, con funzioni di Presidente, designato dal Direttore Regionale - Promozione della Cultura, Spettacolo, Turismo e Sport;

sig. Carlo Alberto Zaccheo in qualità di esperto in materia, designato dall'Assessore alla Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo;

sig. Renato Manzini in qualità di esperto in materia, designato dall'Assessore alla Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo;

dott. Francesco Savini Nicci in qualità di rappresentante designato dall'Istituto per il Credito Sportivo;

dirigente M.d.S. Dino Rossi in qualità di rappresentante designato dal Coni;

geom. Bellini Fabrizio, designato dal Dirigente dell'Area Strutture Turistiche e Sportive, con compiti di segretario della Commissione;

2) entro 30 giorni dalla nomina la commissione dovrà riunirsi per la definizione dei criteri degli interventi;

3) di dare atto che la partecipazione alla commissione è completamente a titolo gratuito e pertanto, detta nomina non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Roma, addì 20 maggio 2002

Il Presidente
STORACE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 501.

Ricorso proposto dal sig. Frignani Gianluca, nato a Roma, il 24 marzo 1969, avverso il diniego di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio (REC) della C.C.I.A.A. di Roma, non accoglimento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2001, n. 6 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

Viste le leggi 11 giugno 1971, n. 426 e 25 agosto 1991, n. 287;

Visto il ricorso presentato dal sig. Frignani Gianluca, pervenuto a questa Direzione Regionale in data 21 maggio 2002, prot. n. 7404, avverso la decisione della C.C.I.A.A. di Roma, che con determinazione dirigenziale n. 66, del 7 marzo 2002, ha deciso il diniego di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio (REC), per mancanza dei requisiti morali;

Visto che da accertamenti effettuati dalla Camera di Commercio di Roma presso il Casellario Giudiziale, è emerso che il sig. Frignani Gianluca, è stato condannato dal Tribunale di Roma, in data 14 luglio 2000, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti continuata (art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,62 *bis* c.p.);

Viste le motivazioni esposte dal ricorrente, che fonda la difesa del ricorso presentato, sulla tesi della soluzione giuridica adottata dall'autorità giudiziaria (applicazione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90 - riconoscimento della "lieve entità" con l'irrogazione di una pena sospesa condizionalmente, nell'ottica di un sicuro reinserimento sociale del sottoscritto);

Visto l'art. 2, punto 4, lett. *c*) della legge n. 287/1991, al quale la C.C.I.A.A. di Roma, fa riferimento, in quanto in esso è previsto che coloro i quali sono stati condannati per "reati concernenti delle sostanze stupefacenti" non possono essere iscritti nel registro, e se iscritti, debbono essere cancellati;

Ritenuta quindi, legittima la decisione della C.C.I.A.A. di Roma, che ha deciso di non accogliere la richiesta di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio, del sig. Frignani Gianluca;

Atteso che la documentazione comprovante quanto sopra è stata acquisita agli atti dell'ufficio;

Decreta:

1) di non accogliere per le motivazioni nelle premesse specificate, il ricorso al Presidente della G.R. del Lazio proposto dal sig. Frignani Gianluca, avverso la decisione con la quale la C.C.I.A.A. di Roma, ha deciso il diniego di iscrizione nel Registro degli Esercenti il Commercio (R.E.C.) del ricorrente.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (centoventi).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Roma, addì 21 novembre 2002

Il Presidente
STORACE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 502.

Ricorso proposto dall'avv. Fabio Micali, per conto del sig. Roberto Lamorgese, nato a Roma il 19 luglio 1964, avverso il diniego di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio (REC) della C.C.I.A.A. di Roma, non accoglimento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2001, n. 6 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

Viste le leggi 11 giugno 1971, n. 426 e 25 agosto 1991, n. 287;

Visto il ricorso presentato dall'avv. Fabio Micali, per conto del sig. Lamorgese Roberto, legale rappresentante della Irish Village s.r.l., pervenuto in data 2 agosto 2002, prot. n. 11444, avverso la decisione della C.C.I.A.A. di Roma, che con determinazione dirigenziale n. 237, del 21 giugno 2002, ha deciso il diniego di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio (REC), per mancanza dei requisiti morali;

Visto che da accertamenti effettuati dalla Camera di Commercio di Roma, presso il Casellario Giudiziale, è emerso che il sig. Lamorgese Roberto, è stato condannato dal Tribunale di Roma, in data 12 luglio 2001, per lesione personale e resistenza a pubblico ufficiale e ha proceduto art. 444, 445 c.p.p., all'applicazione della pena su richiesta delle parti, in relazione al reato previsto e punito dagli articoli 337,62 *bis* c.p., 582,585,576, n. 1,61 n. 2,6 *bis*, 69 comma 2 cp;

Visto l'art. 2, punto 4, lett. *f*) della legge n. 287/1991, al quale la C.C.I.A.A. di Roma, fa riferimento, in quanto in esso è previsto che coloro i quali sono stati condannati per "delitti contro l'ordine pubblico", non possono essere iscritti nel registro, e se iscritti, debbono essere cancellati;

Viste le motivazioni esposte dal ricorrente, che fonda la difesa del ricorso presentato, sulla tesi della illegittimità della determinazione per violazione di legge, lesione ex art. 24 cost. del diritto di difesa, presenza dei requisiti richiesti;

Vista la nota circolare del Ministero delle Attività Produttive, in data 27 giugno 2001, n. 3518/c, in merito all'istituto del patteggiamento;

Vista la nota del 17 aprile 2002 prot. 34356, dell'Avvocatura Regionale, pervenuta in data 19 aprile 2002 con prot. 5875, per analoga fattispecie, nella quale si ribadisce che "il ricorso non merita accoglimento. Incontroversa essendo l'ascrizione del reato contestato fra i delitti contro l'ordine pubblico contemplati come ostativi alla iscrizione nel R.E.C. dall'art. 2, comma 4, lett. *f*) della legge 25 agosto 1991, n. 287, va sottolineato come l'art. 445, comma 1 c.p.p. stabilisca come (Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza [di applicazione della pena su richiesta] è equiparata ad una pronuncia di condanna)";

Ritenuta quindi, legittima la decisione della C.C.I.A.A. di Roma, che ha deciso di non accogliere la richiesta di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio, del sig. Lamorgese Roberto;

Atteso che la documentazione comprovante quanto sopra è stata acquisita agli atti dell'ufficio;

Decreta:

1) di non accogliere per le motivazioni nelle premesse specificate, il ricorso al Presidente della G.R. del Lazio proposto dall'avv. Fabio Micali, per conto del sig. Lamorgese Roberto, avverso la decisione con la quale la C.C.I.A.A. di Roma ha deciso il diniego di iscrizione nel Registro degli Esercenti il Commercio (R.E.C.) del ricorrente.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del

Lazio nel termine di 60 giorni (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (centoventi).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Roma, addì 21 novembre 2002

Il Presidente
STORACE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2002, n. 503.

Istituzione del Monumento naturale “Promontorio Villa di Tiberio e Costa Torre Capovento - Punta Cetarola” nel Comune di Sperlonga ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;

VISTA la legge regionale 6 Ottobre 1997, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 6 che stabilisce le modalità per l'istituzione di monumenti naturali a tutela di habitat o ambienti di limitata estensione, sottoponendoli a norme di tutela dirette alla conservazione;

VISTA la nota n.8479 del 01.06.2002 con la quale il Comune di Sperlonga (LT) ha trasmesso all’Assessorato all’Ambiente la proposta di istituzione del Monumento Naturale “Promontorio e costa Villa di Tiberio – Torre Capovento” e la relativa cartografia;

CONSIDERATO che nel territorio del Comune di Sperlonga è presente un tratto di costa rocciosa a falesia che si estende dal promontorio della Villa di Tiberio fino a Torre Capovento e Punta Cetarola di rilevante interesse naturalistico ed ambientale nonché paesaggistico, storico, geologico e paleontologico;

CONSIDERATO che il suddetto tratto di costa ospita un importante ambiente naturale formato da specie tipiche della macchia mediterranea quali erica arborea (*Erica arborea*), stracciabrache (*Smilax aspera*), lentisco (*Pistacia lentiscus*), ginepro fenicio (*Juniperus phoenicea*), mirto (*Myrtus communis*), ginestre (*Spartium junceum*, *Clicotome villosa*) e cisti (*Cistus ssp*) e, che, in particolare sulle rupi a mare crescono le uniche popolazioni naturali di pino d’Aleppo (*P. halepensis*), ovvero unico nucleo di popolazioni della specie autoctone su tutta la costa tirrenica, come segnalato dall’Università degli Studi Roma, Dipartimento di Biologia Vegetale;

CONSIDERATA la complessa e interessante struttura biologica dei fondali ovvero l’elevata variabilità delle comunità vegetali e animali presenti che, pertanto, costituiscono un biotopo unico nel mare Tirreno;

CONSIDERATO che parte della costa rocciosa a falesia compresa tra il Promontorio di Villa di Tiberio a Punta Cetarola è Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) - IT 60400022 - “Costa rocciosa tra Sperlonga e Gaeta” ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, nonché alla Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n.2146 “Direttiva 92/43/CEE (Habitat): approvazione della

lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000";

CONSIDERATO che all'interno dell'area suddetta è presente un sito di rilevanza storico archeologica, costituito dai resti della Villa e della Grotta di Tiberio, nonché dal tracciato dell'antica via Flacca aperta nel 184 a.C. quale percorso a strapiombo sul mare che segue la costa rocciosa;

CONSIDERATO che gli studi e le indagini di carattere prevalentemente paleontologico sulle cavità costiere hanno restituito sedimenti antropici: l'Homo di Neanderthal, nel Paleolitico Medio, sfruttò tali cavità come luogo di rifugio, come dimostra, anche, il rinvenimento di numerosi antichi resti archeologici;

CONSIDERATO che sulla costa prospiciente del promontorio della Villa di Tiberio è presente un'area naturale protetta, denominata " Oasi Blu Villa di Tiberio" di mq 104.000 di specchio acqueo e mq 4250 di arenile, iscritta nell'Elenco Ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 4, lettera c, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 7, comma 1, allegato A, del D.lg. 28 agosto 1997, n. 281, del Ministero dell'Ambiente G.U. 24 gennaio 2001;

CONSIDERATO che lo Schema di Piano dei Parchi e delle Riserve approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.8098 del 29 settembre 1992 e n. 11746 del 29 dicembre 1993, ha individuato un'area protetta comprendente il "Lago di Fondi e Monti del Litorale di Sperlonga";

RITENUTO opportuno ai fini della conservazione dell'area suddetta ed in considerazione delle sue caratteristiche e della limitata estensione territoriale, istituire un monumento naturale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29;

VISTO il parere favorevole della competente Commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 7 novembre 2002;

DECRETA

Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale del 6 ottobre del 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni è istituito il Monumento Naturale " PROMONTORIO VILLA DI TIBERIO E COSTA TORRE CAPOVENTO - PUNTA CETAROLA" sito nel territorio del Comune di Sperlonga (LT), individuato nella cartografia allegata al presente decreto come parte integrante (Allegato A).

All'interno del Monumento Naturale " PROMONTORIO VILLA DI TIBERIO E COSTA TORRE CAPOVENTO - PUNTA CETAROLA" sono vietati:

- la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali;
- l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia ad eccezione di quelle necessarie alla conservazione del patrimonio - storico archeologico, nonché quelle di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, la raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco ivi compresi gli organismi marini della costa ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa;
- l'apertura di nuove strade o piste carrabili, nonché il transito di veicoli a motore ad esclusione di quelli strettamente necessari per i lavori di conservazione del patrimonio storico- archeologico e per la gestione dell'area;
- la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;
- l'effettuazione di qualsiasi scavo ad eccezione dello scavo archeologico;
- l'apertura di cave e discariche.

La gestione del Monumento Naturale è affidata al Comune di Sperlonga il quale provvede alla adozione del regolamento di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 29/97.

L'Ente gestore provvede a notificare il presente decreto ai proprietari dei fondi e a trascrivere il vincolo nei registri immobiliari.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Roma, 25 novembre 2002

Il Presidente
STORACE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2002, n. 517.

Istituzione del Monumento naturale "Villa Clementi e Fonte di S. Stefano" nel Comune di Cave (Roma) ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;

VISTA la legge regionale 6 Ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 6 che stabilisce le modalità per l'istituzione di monumenti naturali a tutela di habitat o ambienti di limitata estensione, sottoponendoli a norme di tutela dirette alla conservazione;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 27.06.02 del Comune di Cave (Roma) trasmessa all'Assessorato all'Ambiente di questa Regione con la quale lo stesso Consiglio Comunale delibera di richiedere alla Regione Lazio, Assessorato all'Ambiente, il riconoscimento dell'area di Villa Clementi e Fonte di Santo Stefano a Monumento Naturale, sito ricadente interamente nel territorio del Comune di Cave così' individuato nella cartografia allegata al presente decreto, come parte integrante (Allegato A);

VISTA la relazione tecnico - descrittiva allegata alla suddetta richiesta relativa allo studio sulla vegetazione spontanea presente nel territorio comunale di Cave e sulle caratteristiche della Fonte di Santo Stefano;

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Cave di cui viene richiesto il riconoscimento a Monumento Naturale è di rilevante importanza geomorfologica, floristico- vegetazionale, nonché paesaggistica;

CONSIDERATO che all'interno del suddetto territorio cresce una interessante vegetazione forestale costituita da querceti misti di leccio (*Quercus ilex*), roverella (*Q. pubescens*), cerro (*Q. cerris*) farnia (*Q. robur*), farnetto (*Q. frainetto*) ed in particolare sono presenti secolari e maestosi alberi di castagno (*Castanea sativa*);

CONSIDERATO che ai sensi della Direttiva 92/43CEE "Habitat", relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche le specie suddette

costituiscono habitat naturali di interesse comunitario per cui necessariamente intraprendere azioni di conservazione e di tutela;

CONSIDERATO, altresì, che all'interno del suddetto territorio è collocata la Fonte di Santo Stefano da cui sgorga acqua oligominerale conosciuta per le sue qualità terapeutiche;

RITENUTO necessario ai fini della tutela e della conservazione delle specie vegetali ed animali, nonché del territorio su cui esse insistono costituire un collegamento tra l'area interessata dall'istituzione del monumento naturale ed il sito della Fonte;

RITENUTO opportuno ai fini della conservazione dell'area suddetta ed in considerazione delle sue caratteristiche e della limitata estensione territoriale, istituire un monumento naturale ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 29/97;

VISTO il parere favorevole della competente Commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 7 novembre 2002;

DECRETA

ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 Ottobre 1997, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni è istituito il Monumento Naturale "Villa Clementi e Fonte di Santo Stefano", sito nel territorio del Comune di Cave (Roma), individuato nella cartografia allegata al presente decreto come parte integrante (Allegato A).

All'interno del Monumento Naturale "Villa Clementi e Fonte di Santo Stefano" sono vietati:

- la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali;
- l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia ad eccezione di quelle necessarie alla conservazione del patrimonio storico- archeologico, nonché quelle di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- la manomissione e l'alterazione delle caratteristiche naturali;
- la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, la raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa;
- l'apertura di nuove strade o piste carrabili, nonché il transito di veicoli a motore ad esclusione di quelli strettamente necessari per i lavori di conservazione del patrimonio ambientale e per la gestione dell'area;
- la realizzazione di opere che comportano modificazione permanente del regime delle acque, ad eccezione di quelle necessarie alla valorizzazione della Fonte di Santo Stefano;
- l'effettuazione di qualsiasi scavo o movimento terra ad eccezione dello scavo archeologico.

E' consentita la realizzazione da parte dell'Ente gestore di interventi per la fruizione.

La gestione del Monumento Naturale è affidata al comune di Cave (Roma) il quale provvede alla adozione del regolamento di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 29/97.


Il presente decreto, è notificato ai proprietari dei fondi e il vincolo viene trascritto nei registri immobiliari da parte dell'ente gestore.

Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127 ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Roma, addì 4 dicembre 2002

Il Presidente
STORACE



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 gennaio 2003, n. 1.

Legge regionale 10 gennaio 1996, n. 4. Nomina del gen. dott. Mario Catalano a Direttore del *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista la l.r.18 febbraio 2002,n.6 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n.1;

Vista la legge regionale 10 gennaio 1996, n. 4, concernente: "Norme per la pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio";

Visto l'art. 2 della predetta legge regionale n. 4/1996 il quale dispone che il Bollettino Ufficiale ha un direttore responsabile nella persona di un dirigente dell'amministrazione regionale da iscriversi nell'elenco speciale annesso all'albo professionale dei giornalisti da nominarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1339 in data 11 ottobre 2002, concernente "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale "Attività della Presidenza" del Dipartimento "Istituzionale" al Gen. Dott. Mario Catalano";

Considerato che il Gen. Dott. Mario Catalano è iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo dei Giornalisti del Lazio e Molise dal 10 dicembre 2002 e che, a norma dell'art. 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, può assumere la direzione del periodico decadale "Bollettino Ufficiale della Regione Lazio" e che, inoltre, può assicurare l'assolvimento delle precipue competenze;

Atteso che l'avv. Aldo Rivela "direttore responsabile del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio" ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico in data 16 dicembre 2002;

Ritenuto necessario garantire la continuità della pubblicazione in argomento sotto il profilo tecnico amministrativo,

DECRETA

il Gen.Dott. Mario Catalano Direttore della Direzione regionale "Attività della Presidenza" del Dipartimento "Istituzionale" è nominato Direttore responsabile del periodico "Bollettino Ufficiale della Regione Lazio", ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 4.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Roma, addì 2 gennaio 2003

Il Presidente
STORACE

DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 18 novembre 2002, n. 1519.

D.G.R. 8 settembre 2000, n. 1949. Riconoscimento dello stabilimento di molitura delle olive denominato "Azienda Agricola Valpignola di Raponi Eliana", sito in Comune di Roma, ai fini dell'aiuto alla produzione di olio di oliva.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6 e successive modificazioni "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale*";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n° 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Reg. (CEE) n° 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984, come da ultimo modificato con Reg. (CE) n° 1638/98 del 20 luglio 1998 del Consiglio ed in particolare l'art. 13, che prevede il riconoscimento degli stabilimenti di molitura delle olive, nell'ambito del regime dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva;

VISTO il D.M. 20 ottobre 1984 – pubblicato nella G.U. n° 298 del 29 ottobre 1984 – recante disposizioni applicative del regime di riconoscimento degli stabilimenti di molitura di cui al suddetto Reg. (CEE) n° 2261/84;

VISTE le circolari ministeriali n° 2 del 6 marzo 1987, n° 16 del 30 ottobre 1991 e, da ultimo, n° 2 del 23 dicembre 1998 con le quali sono state impartite istruzioni circa le modalità applicative del sistema di riconoscimento di cui alle richiamate normative e sono stati precisati gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei frantoi riconosciuti;

VISTO il Reg. (CE) n° 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per la campagna 1998/99 – 2000/2001;

VISTO il Reg. (CE) n° 648/2001 della Commissione, che modifica il Reg. CE n° 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva;

VISTO il Decreto 21 giugno 2000, n° 217 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali concernente "regolamento recante disposizioni del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola e di olio di oliva" ed in particolare l'art. 6; :

VISTO il Decreto legislativo n° 300 del 30 luglio 1999 che trasferisce i compiti relativi al riconoscimento dei frantoi oleari alle Regioni e alle Province Autonome previsto nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva di cui agli art. 5 e 20 quater del Reg. (CEE) n° 136/66 e dell'art. 13 del regolamento (CEE) n° 2261/84 dal 21 giugno 2000 così come modificato dal citato Reg. (CE) n° 1638/98;

VISTA la deliberazione n° 1949 del 8 settembre 2000 con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha approvato le "disposizioni operative regionali conseguenti al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 21 giugno 2000, n° 217, in materia di riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da mensa e dei frantoi oleari (Reg. CEE n° 136/66 e Reg. CE n° 2366/98, Decisione CE n° 227/2000)";

VISTO il Reg. (CE) n° 1513/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001, che proroga fino al termine della campagna 2003/2004 il regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva;

VISTA la domanda di riconoscimento nel quadro del regime comunitario di aiuto alla produzione di olio di oliva presentata dalla ditta "AZIENDA AGRICOLA VALPIGNOLA di RAPONI ELIANA", per l'attività del relativo frantoio oleario;

VISTO il parere favorevole espresso al riguardo dalla competente Struttura Territoriale Polifunzionale di Roma in data 29/10/2002 prot. n° 10098;

D E T E R M I N A

ai sensi della normativa e delle disposizioni specificati in premessa è riconosciuto, nel quadro del regime comunitario di aiuto alla produzione di olio di oliva, il frantoio oleario di seguito indicato, cui viene attribuito il codice alfanumerico di riconoscimento:

DENOMINAZIONE DITTA	PARTITA IVA	CODICE ALFANUMERICO
AZIENDA AGRICOLA VALPIGNOLA di RAPONI	10797330585	02RM006OLIOLIVA
SEDE LEGALE		UBICAZIONE STABILIMENTO
ROMA – via Casale del Finocchio, 139		ROMA – via Casale di Valpignola

Il mantenimento del riconoscimento è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi, nonché al mantenimento di tutti i requisiti e condizioni prescritti dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale. Pertanto il venire meno anche di una soltanto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della revoca del riconoscimento stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore
CAMPONI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 18 novembre 2002, n. 1522.

D.G.R. 8 settembre 2000, n. 1949. Riconoscimento dello stabilimento di molitura delle olive denominato "Segatori Andrea", sito in Comune di Subiaco (RM), ai fini dell'aiuto alla produzione di olio di oliva.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6 e successive modificazioni "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale*";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n° 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Reg. (CEE) n° 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984, come da ultimo modificato con Reg. (CE) n° 1638/98 del 20 luglio 1998 del Consiglio ed in particolare l'art. 13, che prevede il riconoscimento degli stabilimenti di molitura delle olive, nell'ambito del regime dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva;

VISTO il D.M. 20 ottobre 1984 – pubblicato nella G.U. n° 298 del 29 ottobre 1984 – recante disposizioni applicative del regime di riconoscimento degli stabilimenti di molitura di cui al suddetto Reg. (CEE) n° 2261/84;

VISTE le circolari ministeriali n° 2 del 6 marzo 1987, n° 16 del 30 ottobre 1991 e, da ultimo, n° 2 del 23 dicembre 1998 con le quali sono state impartite istruzioni circa le modalità applicative del sistema di riconoscimento di cui alle richiamate normative e sono stati precisati gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei frantoi riconosciuti;

VISTO il Reg. (CE) n° 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per la campagna 1998/99 – 2000/2001;

VISTO il Reg. (CE) n° 648/2001 della Commissione, che modifica il Reg. CE n° 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva;

VISTO il Decreto 21 giugno 2000, n° 217 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali concernente "regolamento recante disposizioni del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola e di olio di oliva" ed in particolare l'art. 6; :

VISTO il Decreto legislativo n° 300 del 30 luglio 1999 che trasferisce i compiti relativi al riconoscimento dei frantoi oleari alle Regioni e alle Province Autonome previsto nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva di cui agli art. 5 e 20 quater del Reg. (CEE) n° 136/66 e dell'art. 13 del regolamento (CEE) n° 2261/84 dal 21 giugno 2000 così come modificato dal citato Reg. (CE) n° 1638/98;

VISTA la deliberazione n° 1949 del 8 settembre 2000 con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha approvato le "disposizioni operative regionali conseguenti al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 21 giugno 2000, n° 217, in materia di riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da mensa e dei frantoi oleari (Reg. CEE n° 136/66 e Reg. CE n° 2366/98, Decisione CE n° 227/2000)";

VISTO il Reg. (CE) n° 1513/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001, che proroga fino al termine della campagna 2003/2004 il regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva;

VISTA la domanda di riconoscimento nel quadro del regime comunitario di aiuto alla produzione di olio di oliva presentata dalla ditta "SEGATORI ANDREA", per l'attività del relativo frantoio oleario;

VISTO il parere favorevole espresso al riguardo dalla competente Struttura Territoriale Polifunzionale di Roma in data 25/10/2002 prot. n° 9947;

D E T E R M I N A

ai sensi della normativa e delle disposizioni specificati in premessa è riconosciuto, nel quadro del regime comunitario di aiuto alla produzione di olio di oliva, il frantoio oleario di seguito indicato, cui viene attribuito il codice alfanumerico di riconoscimento:

DENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE	CODICE ALFANUMERICO
SEGATORI ANDREA	SGTNDR73T22H501	02RM002OLIOLIVA
SEDE LEGALE	UBICAZIONE STABILIMENTO	
SUBIACO – c.da San Lorenzo	SUBIACO – c.da Mintone, snc	

Il mantenimento del riconoscimento è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi, nonché al mantenimento di tutti i requisiti e condizioni prescritti dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale. Pertanto il venire meno anche di una soltanto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della revoca del riconoscimento stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore
CAMPONI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 18 novembre 2002, n. 1523.

D.G.R. 8 settembre 2000, n. 1949. Riconoscimento dello stabilimento di molitura delle olive denominato "Balzotti Lucia", sito in Comune di San Polo dei Cavalieri (RM), ai fini dell'aiuto alla produzione di olio di oliva.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6 e successive modificazioni "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale*";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n° 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Reg. (CEE) n° 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984, come da ultimo modificato con Reg. (CE) n° 1638/98 del 20 luglio 1998 del Consiglio ed in particolare l'art. 13, che prevede il riconoscimento degli stabilimenti di molitura delle olive, nell'ambito del regime dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva;

VISTO il D.M. 20 ottobre 1984 – pubblicato nella G.U. n° 298 del 29 ottobre 1984 – recante disposizioni applicative del regime di riconoscimento degli stabilimenti di molitura di cui al suddetto Reg. (CEE) n° 2261/84;

VISTE le circolari ministeriali n° 2 del 6 marzo 1987, n° 16 del 30 ottobre 1991 e, da ultimo, n° 2 del 23 dicembre 1998 con le quali sono state impartite istruzioni circa le modalità applicative del sistema di riconoscimento di cui alle richiamate normative e sono stati precisati gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei frantoi riconosciuti;

VISTO il Reg. (CE) n° 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per la campagna 1998/99 – 2000/2001;

VISTO il Reg. (CE) n° 648/2001 della Commissione, che modifica il Reg. CE n° 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva;

VISTO il Decreto 21 giugno 2000, n° 217 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali concernente "regolamento recante disposizioni del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola e di olio di oliva" ed in particolare l'art. 6;

VISTO il Decreto legislativo n° 300 del 30 luglio 1999 che trasferisce i compiti relativi al riconoscimento dei frantoi oleari alle Regioni e alle Province Autonome previsto nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva di cui agli art. 5 e 20 quater del Reg. (CEE) n° 136/66 e dell'art. 13 del regolamento (CEE) n° 2261/84 dal 21 giugno 2000 così come modificato dal citato Reg. (CE) n° 1638/98;

VISTA la deliberazione n° 1949 del 8 settembre 2000 con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha approvato le "disposizioni operative regionali conseguenti al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 21 giugno 2000, n° 217, in materia di riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da mensa e dei frantoi oleari (Reg. CEE n° 136/66 e Reg. CE n° 2366/98, Decisione CE n° 227/2000)";

VISTO il Reg. (CE) n° 1513/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001, che proroga fino al termine della campagna 2003/2004 il regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva;

VISTA la domanda di riconoscimento nel quadro del regime comunitario di aiuto alla produzione di olio di oliva presentata dalla ditta BALZOTTI Lucia , per l'attività del relativo frantoio oleario;

VISTO il parere favorevole espresso al riguardo dalla competente Struttura Territoriale Polifunzionale di Roma in data 30/10/2002 prot. n° 10133;

D E T E R M I N A

ai sensi della normativa e delle disposizioni specificati in premessa è riconosciuto, nel quadro del regime comunitario di aiuto alla produzione di olio di oliva, il frantoio oleario di seguito indicato, cui viene attribuito il codice alfanumerico di riconoscimento:

DENOMINAZIONE DITTA	PARTITA IVA	CODICE ALFANUMERICO
BALZOTTI LUCIA	06298521003	02RM005OLIOLIVA
SEDE LEGALE	UBICAZIONE STABILIMENTO	
S. POLO DEI CAVALIERI (RM)-via Maremmana Inferiore, 10	SAN POLO DEI CAVALIERI (RM) - loc. PESCHIE	

Il mantenimento del riconoscimento è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi, nonché al mantenimento di tutti i requisiti e condizioni prescritti dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale. Pertanto il venire meno anche di una soltanto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della revoca del riconoscimento stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore
CAMPONI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 18 novembre 2002, n. 1524.

Decisione 2001/658/CE della commissione del 10 agosto 2001, DGR 8 settembre 2000, n. 1949. Conferma del riconoscimento dell'impresa di trasformazione di olive da tavola "Collinvitti Leo", Norma (LT), nel quadro del regime di aiuto alla produzione di olive da tavola, per le campagne dalla 2002/2003 alla 2003/2004, in applicazione del D.P.R. n. 486 del 22 novembre 2001.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n° 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Reg.(CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi modificato da ultimo dal Reg.(CE) n.1638/98, del consiglio del 20 luglio 1998, in particolare l'art.5, paragrafo 4 che stabilisce che gli Stati membri possono destinare al sostegno delle olive da tavola una parte dei rispettivi quantitativi nazionali garantiti e dell'aiuto alla loro produzione di olio di oliva, in casi che devono essere autorizzati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38;

VISTA la Decisione 2001/658/CE della Commissione del 10 agosto 2001, notificata con il numero C (2001) 2492, concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia per le campagne di commercializzazione dalla 2001/2002 alla 2003/2004;

VISTO il Decreto 21 giugno 2000, n.217 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali concernente "Regolamento recante disposizioni del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola e di olio di oliva", ed in particolare l'art.2 relativo al riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola che demanda, secondo l'art.4 della Decisione comunitaria n. 2000/227/CE, alle Regioni i compiti di riconoscimento e di revoca delle imprese di trasformazione delle olive da tavola ubicate nell'ambito del rispettivo territorio di competenza;

VISTO il Decreto 22 novembre 2001, n.486 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, pubblicato sulla G.U. della R.I. del 05.03.02 serie Generale n.54, concernente "Regolamento recante disposizioni del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola", ed in particolare l'art.1, comma 2, in cui è specificato che "le imprese di trasformazione riconosciute ai sensi della Decisione 227/2000/CE per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e che intendono continuare ad operare nell'ambito del regime di aiuto di cui al comma 1 comunicano, secondo le stesse modalità previste dal Regolamento ministeriale n.217/2000, tale intendimento alla competente Regione o Provincia autonoma";

VISTA la deliberazione n. 1949 del 08/09/2000 con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha approvato le "disposizioni operative regionali conseguenti al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 21/06/2000, n. 217, in materia di riconoscimento delle imprese di

trasformazione delle olive da mensa e dei frantoi oleari, così come previsto dalla normativa di comparto;

VISTA la nota della ditta "Collinvitti Leo", già riconosciuta ai sensi della Decisione n.227/2000/CE con Determinazione dipartimentale n. 1048 dell'11.10.2000, con la quale la stessa ha espresso la volontà di continuare ad operare nell'ambito del regime di aiuto per la trasformazione delle olive da tavola;

VISTA la nota prot.n.21836/11/k2/4 del 08.10.02 inviata dalla Struttura Territoriale Polifunzionale di Latina che esprime parere favorevole;

VISTA la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

D E T E R M I N A

ai sensi della normativa e delle disposizioni, e per i motivi richiamati in premessa,

è confermata nel quadro del regime comunitario di aiuto l'impresa di trasformazione delle olive da tavola di seguito indicata, cui è stato attribuito con Determinazione dirigenziale n.1048 dell'11.10.2000 ai sensi della Decisione n.277/2000/CE il codice alfanumerico a fianco indicato:

Denominazione Impresa	P.I.V.A.	Ubicazione Stabilimento	Comune	Codice Alfanumerico
Collinvitti Leo	01698990593	Via M. Buonarroti,12	Norma	00LT010OLIMENSA

La Struttura Territoriale Polifunzionale di Latina avrà cura di espletare tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie che garantiscano il pieno rispetto degli adempimenti comunitari in materia, per le campagne 2002/2003 e 2003/2004 cui si riferisce la Decisione della Commissione 2001/658/CE.

Il mantenimento del riconoscimento è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi nonché al mantenimento di tutti i requisiti e condizioni prescritti dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale. Pertanto il venire meno anche di una soltanto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della revoca del riconoscimento stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore
CAMPONI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 18 novembre 2002, n. 1525.

D.G.R. 8 settembre 2000, n. 1949. Rettifica del numero di codice fiscale della ditta "Soc. Agricola Il Viarino s.r.l.", Comune di Mompeo (RI), riconosciuta nel quadro del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6 e successive modificazioni "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale*";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n° 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Reg.(CEE) n.2261/84 del Consiglio del 17/07/1984, come da ultimo modificato con Reg. (CE) n. 1638/98 del 20 luglio 1998 del Consiglio ed in particolare l'art.13, che prevede il riconoscimento degli stabilimenti di molitura delle olive, nell'ambito del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva;

VISTO il D.M. 20 ottobre 1984 – pubblicato nella G.U. n.298 del 29.10.1984 – recante disposizioni applicative del regime di riconoscimento degli stabilimenti di molitura di cui al suddetto Reg.(CEE) n.2261/84;

VISTE le circolari ministeriali n.2 del 6 marzo 1987, n.16 del 30.10.1991 e, da ultimo, n.2 del 23 dicembre 1998 con le quali sono state impartite istruzioni circa le modalità applicative del sistema di riconoscimento di cui alle richiamate normative e sono stati precisati gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei frantoi riconosciuti;

VISTO il Reg. CE n. 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne 1998/99 – 2000/2001;

VISTO il Reg. (CEE) n.648/2001 della Commissione, che modifica il Reg. CE n. 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione 1998/99 – 2000/2001;

VISTO il Reg. (CE) n.1513/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001, che proroga fino al termine della campagna 2003/2004 il regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva;

VISTO il Decreto 21 giugno 2000, n.217 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali concernente "Regolamento recante disposizioni del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola e di olio di oliva" ed in particolare l'art.6;

VISTO il Decreto legislativo n.300 del 30 luglio 1999 che trasferisce i compiti relativi al riconoscimento dei frantoi oleari alle Regioni e alle Province Autonome previsto nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva di cui agli art.5 e 20 quater del Reg.(CEE) n.136/66 e dell'art.13 del regolamento (CEE) n.2261/84 dal 21 giugno 2000 così come modificato dal citato Reg. (CE) n. 1638/98;

VISTA la deliberazione n. 1949 del 08/09/2000 con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha approvato le "disposizioni operative regionali conseguenti al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 21/06/2000, n. 217, in materia di riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da mensa e dei frantoi oleari (Reg. CEE n. 136/66 e Reg CE n. 2366/98, Decisione CE n. 227/2000)";

VISTA la nota – prot. n.3956 del 17.09.02 - inoltrata dall'Ufficio Speciale K3, con la quale si attesta che da un controllo sui dati identificativi della ditta "Soc. Agricola il Viarino s.r.l.", subentrata con D.M 14.12.90 alla "Coop. Agricola Mompeo" nella titolarità del riconoscimento nel quadro del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva, è risultato errato il codice fiscale della ditta medesima;

VISTO il certificato di attribuzione del numero di partita IVA alla ditta in questione, contenente anche il numero di codice fiscale;

D E T E R M I N A

Ai sensi della normativa e delle disposizioni specificati in premessa, viene rettificato il numero di codice fiscale del frantoio oleario di seguito indicato, già riconosciuto con D.M. 14.12.90 nel quadro del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva essendo subentrato nella titolarità alla "Coop. Agricola Mompeo", cui viene attribuito il codice alfanumerico:

Denominazione Impresa	C.F. - P.I.V.A.	Ubicazione Stabilimento	Comune	Codice Alfanumerico
Soc. Agricola Il Viarino s.r.l.	01241390580 - 00759640576	Loc. Triana	Mompeo	02R1004OLIOLIVA

Il mantenimento del riconoscimento è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi nonché al mantenimento di tutti i requisiti e condizioni prescritti dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale. Pertanto il venire meno anche di una soltanto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della revoca del riconoscimento stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore
CAMPONI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 18 novembre 2002, n. 1526.

D.G.R. 8 settembre 2000, n. 1949. Cambio di titolarità dello stabilimento di molitura delle olive della ditta «Barbato Gino» a favore di «Eredi Barbato di Barbato Anna & C. S.A.S.», Comune di S. Elia Fiumerapido (FR), nel quadro del regime comunitario di aiuto alla produzione di olio di oliva.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6 e successive modificazioni *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”*;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n° 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Reg.(CEE) n.2261/84 del Consiglio del 17/07/1984, come da ultimo modificato con Reg. (CE) n. 1638/98 del 20 luglio 1998 del Consiglio ed in particolare l'art.13, che prevede il riconoscimento degli stabilimenti di molitura delle olive, nell'ambito del regime dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva;

VISTO il D.M. 20 ottobre 1984 – pubblicato nella G.U. n.298 del 29.10.1984 – recante disposizioni applicative del regime di riconoscimento degli stabilimenti di molitura di cui al suddetto Reg.(CEE) n.2261/84;

VISTE le circolari ministeriali n.2 del 6 marzo 1987, n.16 del 30.10.1991 e, da ultimo, n.2 del 23 dicembre 1998 con le quali sono state impartite istruzioni circa le modalità applicative del sistema di riconoscimento di cui alle richiamate normative e sono stati precisati gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei frantoi riconosciuti;

VISTO il Reg. CE n. 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per la campagna 1998/99 – 2000/2001;

VISTO il Reg. (CEE) n.648/2001 della Commissione, che modifica il Reg. CE n. 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1998/99 – 2000/2001;

VISTO il Decreto 21 giugno 2000, n.217 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali concernente *“Regolamento recante disposizioni del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola e di olio di oliva”* ed in particolare l'art.6;

VISTO il Decreto legislativo n.300 del 30 luglio 1999 che trasferisce i compiti relativi al riconoscimento dei frantoi oleari alle Regioni e alle Province Autonome previsto nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva di cui agli art.5 e 20 quater del Reg.(CEE) n.136/66 e dell'art.13 del regolamento (CEE) n.2261/84 dal 21 giugno 2000 così come modificato dal citato Reg. (CE) n. 1638/98;

VISTA la deliberazione n. 1949 del 08/09/2000 con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha approvato le *“disposizioni operative regionali conseguenti al Decreto del Ministro delle Politiche*

Agricole e Forestali del 21/06/2000, n. 217, in materia di riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da mensa e dei frantoi oleari (Reg. CEE n. 136/66 e Reg CE n. 2366/98, Decisione CE n. 227/2000)”:

VISTO il Reg. (CE) n.1513/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001, che proroga fino al termine della campagna 2003/2004 il regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva;

VISTA la domanda prodotta dalla ditta “Eredi Barbato di Barbato Anna & C. S.A.S. ”, con sede in Cassino (FR), Via G. Marconi n.41, che subentra nella titolarità alla ditta “Barabto Gino”, per il riconoscimento del relativo frantoio oleario nel quadro del regime comunitario di aiuto alla produzione di olio di oliva;

VISTO il parere favorevole espresso al riguardo dal competente Ufficio Speciale Decentrato Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale di Frosinone in data 29.10.02 prot. n.16483;

D E T E R M I N A

Ai sensi della normativa e delle disposizioni specificati in premessa, è riconosciuto nel quadro del regime comunitario di aiuto alla produzione di olio di oliva il nuovo titolare del frantoio oleario di seguito indicato, cui viene attribuito il codice alfanumerico di riconoscimento:

Denominazione Impresa	P.IVA	Ubicazione Stabilimento	Comune	Codice Alfanumerico
Da: Barbato Gino (D.M. 05.06.86)				
A: Eredi Barbato di Barbato Anna & C. S.A.S.	02205510601	Via Impiano	S.Elia Fiumerapido	02FR004OLIVOLIVA

Il mantenimento del riconoscimento è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi nonché al mantenimento di tutti i requisiti e condizioni prescritti dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale. Pertanto il venire meno anche di una soltanto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della revoca del riconoscimento stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore
CAMPONI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 18 novembre 2002, n. 1527.

D.G.R. 8 settembre 2000, n. 1949. Cambio di Titolarità dello stabilimento di molitura delle olive della ditta «Coop. Vincenzo Simoncelli CA.VISI a r.l.», a favore di «Il Frantoio di Baldassarre Maria Teresa», Comune di Gallinaro (FR), nel quadro del regime comunitario di aiuto alla produzione di olio di oliva.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6 e successive modificazioni *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”*;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n° 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Reg.(CEE) n.2261/84 del Consiglio del 17/07/1984, come da ultimo modificato con Reg. (CE) n. 1638/98 del 20 luglio 1998 del Consiglio ed in particolare l'art.13, che prevede il riconoscimento degli stabilimenti di molitura delle olive, nell'ambito del regime dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva;

VISTO il D.M. 20 ottobre 1984 – pubblicato nella G.U. n.298 del 29.10.1984 – recante disposizioni applicative del regime di riconoscimento degli stabilimenti di molitura di cui al suddetto Reg.(CEE) n.2261/84;

VISTE le circolari ministeriali n.2 del 6 marzo 1987, n.16 del 30.10.1991 e, da ultimo, n.2 del 23 dicembre 1998 con le quali sono state impartite istruzioni circa le modalità applicative del sistema di riconoscimento di cui alle richiamate normative e sono stati precisati gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei frantoi riconosciuti;

VISTO il Reg. CE n. 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per la campagna 1998/99 – 2000/2001;

VISTO il Reg. (CEE) n.648/2001 della Commissione, che modifica il Reg. CE n. 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1998/99 – 2000/2001;

VISTO il Decreto 21 giugno 2000, n.217 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali concernente *“Regolamento recante disposizioni del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola e di olio di oliva”* ed in particolare l'art.6;

VISTO il Decreto legislativo n.300 del 30 luglio 1999 che trasferisce i compiti relativi al riconoscimento dei frantoi oleari alle Regioni e alle Province Autonome previsto nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva di cui agli art.5 e 20 quater del Reg.(CEE) n.136/66 e dell'art.13 del regolamento (CEE) n.2261/84 dal 21 giugno 2000 così come modificato dal citato Reg. (CE) n. 1638/98;

VISTA la deliberazione n. 1949 del 08/09/2000 con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha approvato le *“disposizioni operative regionali conseguenti al Decreto del Ministro delle Politiche*

Agricole e Forestali del 21/06/2000, n. 217, in materia di riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da mensa e dei frantoi oleari (Reg. CEE n. 136/66 e Reg CE n. 2366/98, Decisione CE n. 227/2000)”:

VISTO il Reg. (CE) n.1513/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001, che proroga fino al termine della campagna 2003/2004 il regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva;

VISTA la domanda prodotta dalla ditta “Il frantoio di Baldassarre Maria Teresa”, con sede in Campoli Appennino (FR), Via Torretta n.1, che subentra nella titolarità alla ditta “Coop. Vincenzo Simoncelli CA.VI.SI a r.l.” per il riconoscimento del relativo frantoio oleario nel quadro del regime comunitario di aiuto alla produzione di olio di oliva;

VISTO il parere favorevole espresso al riguardo dal competente Ufficio Speciale Decentrato Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale di Frosinone in data 18.10.02 prot. n.15084;

D E T E R M I N A

Ai sensi della normativa e delle disposizioni specificati in premessa, è riconosciuto nel quadro del regime comunitario di aiuto alla produzione di olio di oliva il nuovo titolare del frantoio oleario di seguito indicato, cui viene attribuito il codice alfanumerico di riconoscimento:

Denominazione Impresa	P.IVA	Ubicazione Stabilimento	Comune	Codice Alfanumerico
--------------------------	-------	----------------------------	--------	---------------------

Da: Coop. Vincenzo Simoncelli CA.VI.SI a r.l. (D.M. 05.06.86)

A: Il frantoio di Baldassarre Maria Teresa	02255760601	Via Maggiore Galliano n.14	Gallinaro	02FR003OLIOLIVA
---	-------------	----------------------------	-----------	-----------------

Il mantenimento del riconoscimento è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi nonché al mantenimento di tutti i requisiti e condizioni prescritti dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale. Pertanto il venire meno anche di una soltanto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della revoca del riconoscimento stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore
CAMPONI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 22 novembre 2002, n. 1562.

D.G.R. 8 settembre 2000, n. 1949. Diniego del riconoscimento dello stabilimento di molitura delle olive della ditta «Ollmert Sylvia Luzia Eva», Comune di Velletri (RM), nel quadro del regime comunitario di aiuto alla produzione di olio di oliva.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

SU PROPOSTA del Direttore Vicario della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6 e successive modificazioni *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale"*;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n° 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Reg.(CEE) n.2261/84 del Consiglio del 17/07/1984, come da ultimo modificato con Reg. (CE) n. 1638/98 del 20 luglio 1998 del Consiglio ed in particolare l'art.13, che prevede il riconoscimento degli stabilimenti di molitura delle olive, nell'ambito del regime dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva;

VISTO il D.M. 20 ottobre 1984 - pubblicato nella G.U. n.298 del 29.10.1984 - recante disposizioni applicative del regime di riconoscimento degli stabilimenti di molitura di cui al suddetto Reg.(CEE) n.2261/84;

VISTE le circolari ministeriali n.2 del 6 marzo 1987, n.16 del 30.10.1991 e, da ultimo, n.2 del 23 dicembre 1998 con le quali sono state impartite istruzioni circa le modalità applicative del sistema di riconoscimento di cui alle richiamate normative e sono stati precisati gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei frantoi riconosciuti;

VISTO il Reg. CE n. 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per la campagna 1998/99 - 2000/2001;

VISTO il Reg. (CEE) n.648/2001 della Commissione, che modifica il Reg. CE n. 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1998/99 - 2000/2001;

VISTO il Decreto 21 giugno 2000, n.217 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali concernente "Regolamento recante disposizioni del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola e di olio di oliva" ed in particolare l'art.6;

VISTO il Decreto legislativo n.300 del 30 luglio 1999 che trasferisce i compiti relativi al riconoscimento dei frantoi oleari alle Regioni e alle Province Autonome previsto nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva di cui agli art.5 e 20 quater del Reg.(CEE) n.136/66 e dell'art.13 del regolamento (CEE) n.2261/84 dal 21 giugno 2000 così come modificato dal citato Reg. (CE) n. 1638/98;

VISTA la deliberazione n. 1949 del 08/09/2000 con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha approvato le "disposizioni operative regionali conseguenti al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 21/06/2000, n. 217, in materia di riconoscimento delle imprese di

trasformazione delle olive da mensa e dei frantoi oleari (Reg. CEE n. 136/66 e Reg CE n. 2366/98, Decisione CE n. 227/2000)”:

VISTO il Reg. (CE) n.1513/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001, che proroga fino al termine della campagna 2003/2004 il regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva;

VISTA la domanda prodotta dalla ditta “Olmert Sylvia Luzia Eva”, con sede in Roma, Via Sesto Cavino n.201, per il riconoscimento del frantoio oleario sito in Velletri (RM), C.da Malatesta, nel quadro del regime comunitario di aiuto alla produzione di olio di oliva;

VISTO Il parere negativo espresso al riguardo dalla competente Struttura Territoriale Polifunzionale di Roma in data 03.09.02 prot. n.00008338, per i seguenti motivi:

- La ditta risulta iscritta alla C.C.I.A.A. per la coltivazione di cereali;
- La ditta ha presentato istanza di concessione edilizia in sanatoria ma tale concessione non è stata ancora rilasciata;
- Conseguentemente non può essere rilasciata autorizzazione sanitaria;
- All'atto del sopralluogo i locali sono risultati “poco consoni ad ospitare un frantoio”, dal verbale si rileva inoltre che “i macchinari sono appoggiati su ruote e risultano spostabili”;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra non sussistono le condizioni per concedere al frantoio in questione il riconoscimento nel quadro del regime di aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva:

D E T E R M I N A

Ai sensi della normativa e delle disposizioni specificati in premessa, nonché della documentazione inerente il frantoio “Olmert Sylvia Luzia Eva”, è negato il riconoscimento di suddetto frantoio oleario nel quadro del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore
CAMIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 27 novembre 2002, n. 1573.

Legge 7 aprile 2000, n. 79, articolo 1, comma 8-bis; D.M. 19 aprile 2001, art. 2. Determinazione n. 690 del 7 giugno 2002 recante attribuzione quantitativi di riferimento individuali aggiuntivi da riserva regionale: Revisione graduatoria a seguito completamento controlli e definizione istanze di rettifica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002;

VISTA la legge 26 novembre 1992, n.468 “Misure urgenti nel settore lattiero – caseario” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 27 gennaio 1998, n.5 “Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera”;

VISTA la legge 7 aprile 2000, n.79 “Disposizioni urgenti per la ripartizione dell’aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero - caseario”, ed in particolare il comma 8 bis dell’articolo 1 il quale stabilisce che con apposito Decreto Ministeriale vengano stabiliti i criteri per la ripartizione fra le regioni e P.A. dei quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito di revoche, riduzioni, rinunzie od abbandoni effettuate ai sensi della normativa vigente;

VISTO il D.M. 19 aprile 2001 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 23 giugno 2001 il quale, all’articolo 2, fissa i criteri per la ripartizione fra le regioni e P.A. dei quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale;

VISTA la D.G.R. n.243 del 1° marzo 2002, con la quale sono stati adottati i criteri per l’attribuzione dei quantitativi disponibili ai produttori richiedenti, criteri ricompresi nell’avviso pubblico allegato alla medesima deliberazione n.243/2002 con la quale, tra l’altro, si dispone che all’esecuzione di quanto in essa previsto provvede con propri atti il Direttore del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, ora Direzione Agricoltura, secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che l’art.8 - Disposizioni Generali - e l’art.9 – Procedure - dell’avviso allegato alla citata D.G.R. 243/2002 stabilivano che in qualsiasi momento i controlli effettuati dall’amministrazione, relativamente ai dati dichiarati dai richiedenti in sede di istanza ed utilizzati per la determinazione della graduatoria, avessero evidenziato dichiarazioni non veritiere o mendaci, i relativi dichiaranti decadono dai benefici eventualmente nel frattempo ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera;

TENUTO CONTO degli esiti dei controlli a campione richiesti agli Uffici Speciali Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale e da questi comunicati, da ultimo in data 17 ottobre 2002;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo rurale n. 0690 del 7 giugno 2002 recante attribuzione quantitativi di riferimento individuali aggiuntivi da riserva regionale, adottata in applicazione della citata D.G.R.;

CONSIDERATO che detta Determinazione n.0690 del 7 giugno 2002, di approvazione della graduatoria per l'assegnazione a produttori della Regione Lazio di quantitativi aggiuntivi, prevedeva la possibilità per i produttori che avevano fatto domanda di assegnazione, di presentare istanze di rettifica al fine di consentire agli uffici di operare alle eventuali dovute correzioni;

CONSIDERATO che sono pervenute talune le istanze di rettifica;

CONSIDERATA la documentazione inviata dai beneficiari per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art.6, punto 5, dell'avviso pubblico adottato con la citata D.G.R. n.243/2002, secondo quanto espressamente richiesto dall'art.6, punto 5, dell'avviso pubblico;

CONSIDERATO che il Servizio II° , area B, della Direzione Regionale Agricoltura ha esaminato e valutato le istanze di rettifica avanzate da taluni richiedenti in merito alla determinazione delle specifiche posizioni in graduatoria, così come previsto della citata determinazione n.690/2002, oltre ad esaminare e valutare gli esiti dei controlli a campione disposti ed effettuati dagli Uffici Speciali Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale , così come disposto dalla D.G.R. n. 243/2002 nonché la documentazione fatta pervenire dai beneficiari;

CONSIDERATO che con la ripetuta Determinazione n.690/2002 sono state accantonate disponibilità per Kg.250.000 per fare fronte alle richiamate necessità di rettifica e che i quantitativi eccedenti dette necessità vadano ripartiti fra i diversi territori provinciali secondo quanto previsto all'art.2, ultimo periodo, dell'avviso pubblico adottato con D.G.R. n.243/2002, in quanto non determinabile la provenienza rispetto ai diversi ambiti provinciali, come del resto già attuato con determinazione n.0960/2002;

DETERMINA

A) di procedere alle rettifiche nella graduatoria e nelle assegnazioni, in conseguenza delle attività di riesame condotte dal Servizio II°, Area B, della Direzione Regionale Agricoltura, a seguito della valutazione dei controlli eseguiti nonché delle istanze e delle documentazioni prodotte dagli interessati, per le posizioni di seguito elencate con la specificazione dei motivi della revisione:

PROVINCIA DI FROSINONE:

DENOMINAZIONE	Matr. AGEA	ESITO REVISIONE – MOTIVAZIONE
- MARCOCCIA MARISA	175270	integrazione Kg.19.303 - Verifica SAU
- SCARCHILLI RITA	116618	integrazione Kg. 1.987 - Verifica SAU
- FRABOTTA PASQUALE	47848	integrazione Kg. 598 – Verifica SAU
- SALVI SALVATORE	118784	integrazione Kg. 3.142 - Verifica SAU
- ARDUINI ADELINA	106779	integrazione Kg. 2.038 – Verifica SAU
- D'ARPINO ENNIO	42893	integrazione Kg. 16.030 – Verifica SAU

Per i seguenti produttori è stato variato il punteggio attribuito, a seguito della verifica della insussistenza dei requisiti previsti all'art.6, punto 5, dell'avviso pubblico adottato con D.G.R. n.243/2002. La variazione nel punteggio non determina revisione della quota aggiuntiva già assegnata in quanto le disponibilità per i produttori operanti nella provincia di Frosinone soddisfano anche il posizionamento dei nuovi punteggi:

DENOMINAZIONE	Matr. AGEA	REVISIONE PUNTEGGIO
- NECCI LUCIANA	86667	Da punti 17 a punti 14;
- MACERONI CATERINA	184722	Da punti 17 a punti 14;
- CERVINI MICHELE	28956	Da punti 16 a punti 13;
- TURCHETTA FRANCESCO	127987	Da punti 14 a punti 11;
- CERRO GIUSEPPE	168070	Da punti 14 a punti 11.

PROVINCIA DI LATINA:

DENOMINAZIONE	Matr. AGEA	ESITO REVISIONE – MOTIVAZIONE
- SPIGARIOL ROMEO	148304	Revoca ass.ne Kg.37.526 - Insussistenza requisiti previsti all'art.6, punto 5. Da punti 17 a punti 14. Escluso da posizioni utili in graduatoria.
- SALVATORI GUIDO	118336	Revoca ass.ne Kg.58.800 – Insussistenza requisiti previsti all'art.6, punto 5. Da punti 17 a punti 14. Escluso da posizioni utili in graduatoria.
- IACOVACCI AUGUSTA	168396	Revoca ass.ne Kg.30.236 – Insussistenza requisiti previsti all'art.6, punto 5. Da punti 16 a punti 13. Escluso da posizioni utili in graduatoria.
- FEUDI FABRIZIO	186297	Riduzione assegnazione di Kg.19.400 – Verifica SAU
- PARISELLA VINCENZO	100039	Revoca assegnazione di Kg. 44.714 – Verifica SAU
- DI GIROLAMO DARIO	173182	Riduzione assegnazione di Kg.20.966 – Verifica SAU
- SACCHETTI ADAMIANO	186259	Integrazione Kg. 43.500 - Accolta istanza riesame per applicazione deroga art.4, lett.c) e d).
- MELOTTO ERNESTO	150259	Istanza riesame avverso irricevibilità. Respinta per insussistenza motivazioni.
- MORETTO GIANFRANCO	82060	Requisiti previsti art.6, punto 5, non dichiarati in istanza. Riesame accolto, Da punti 12 a punti 15. Escluso da posizioni utili in graduatoria.

- | | | |
|-------------------|--------|--|
| - ROSSATO FABIO | 186231 | Assegnazione per Kg. 94.376. Requisiti previsti art.6, punto 5, non dichiarati in istanza. Istanza di riesame accolta per sussistenza requisito. Da punti 12 a punti 15. |
| - BELLINI ANTONIO | 166656 | Assegnazione per Kg. 95.035. Sussistenza requisito giovani. Da punti 13 a punti 16. |

PROVINCIA DI ROMA:

- | DENOMINAZIONE | Matr. AGEA | ESITO REVISIONE – MOTIVAZIONE |
|-----------------------|------------|---|
| - PELLEGRINI GIOVANNA | 176495 | Revoca ass.ne Kg.9.787 – Insussistenza requisiti previsti all’art.6, punto 5. Da punti 18 a punti 15. Escluso da posizioni utili in graduatoria |

Per i seguenti produttori è stato variato il punteggio attribuito, a seguito della verifica della insussistenza dei taluni requisiti previsti dall’avviso pubblico adottato con D.G.R. n.243/2002. La variazione nel punteggio non determina revisione delle mancate assegnazioni dipese da collocazione in graduatoria in posizione non coperte dai quantitativi disponibili.

- | DENOMINAZIONE | Matr. AGEA | REVISIONE PUNTEGGIO |
|-----------------------|------------|---|
| - QUAIMI PAOLO | 145897 | Da punti 9 a punti 15, giovane; |
| - SPIZZICHINI ROSANNA | 162115 | Da punti 15 a punti 11, non giovane; |
| - MORELLI NICOLA | 156753 | Da punti 9 a punti 6, insussistenza investimenti; |

PROVINCIA DI VITERBO:

- | DENOMINAZIONE | Matr. AGEA | ESITO REVISIONE – MOTIVAZIONE |
|---------------------------|------------|---|
| - MENGHI o MENGIO ADRIANO | 76002 | Revoca ass.ne Kg.45.666 – Insussistenza requisiti previsti all’art.6, punto 5. Da punti 18 a punti 15. Escluso da posizioni utili in graduatoria. |

B) di ripartire le residue disponibilità secondo i seguenti criteri:

1) Quantitativi risultanti da annullamento o riduzione di assegnazione, riattribuiti ai produttori della medesima provincia cui afferivano i quantitativi annullati o ridotti, secondo la graduatoria decisa con determinazione n.960/2002;

2) Quantitativi disponibili in riserva regionale dopo le assegnazioni di cui alla lettera A) ed al punto 1) di cui alla presente lettera B), secondo quanto previsto all’art.2, ultimo periodo, dell’avviso pubblico adottato con D.G.R. 243/2002, da assegnare ai produttori risultanti in posizione utile della graduatoria adottata con la determinazione n.960/2002.

I richiedenti in tal modo beneficiari sono i seguenti:

PROVINCIA DI FROSINONE:

DENOMINAZIONE	Matr. AGEA	ASSEGNAZIONE
- TOSTI ANGELA	130676	Integrazione assegnazione per Kg.2.555
- CONTI BIAGIO	22767	Integrazione assegnazione per Kg.7.409
- FAUSTINI ARMANDO	52237	Assegnazione Kg.28.337

PROVINCIA DI LATINA:

DENOMINAZIONE	Matr. AGEA	ASSEGNAZIONE
-CRESCENZI PIO	185468	Assegnazione Kg.68.387

PROVINCIA DI RIETI:

DENOMINAZIONE	Matr. AGEA	ASSEGNAZIONE
- VARASCONI LUCA	134657	Integrazione assegnazione per Kg.2.178
- CAFINI OTELLO	16925	Integrazione assegnazione per Kg.4.030
- POGGETTI STEFANO	92245	Integrazione assegnazione per Kg.2.178
- TONI LUCIO	175383	Integrazione assegnazione per Kg.3.660
- DI FILIPPO FLAVIO	34533	Integrazione assegnazione per Kg.3.660
- SPERANZA LORETANA	185405	Integrazione assegnazione per Kg.3.613
- SPERANZA DANIELA	143805	Integrazione assegnazione per Kg.4.355

PROVINCIA DI ROMA:

DENOMINAZIONE	Matr. AGEA	ASSEGNAZIONE
- CENSI ANGELO	178084	Integrazione assegnazione per Kg.34.311
- FAVETTA GINO	162093	Assegnazione Kg. 75.174

PROVINCIA DI VITERBO:

DENOMINAZIONE	Matr. AGEA	ASSEGNAZIONE
- TRUA ANTONIO	173177	Integrazione assegnazione per Kg.20.701
- ROSETTO FABRIZIO	185184	Integrazione assegnazione per Kg.20.008
- PEPPONI PAOLO	175281	Integrazione assegnazione per Kg.20.266
- GIANSAANTI MASSIMILIANO	181661	Integrazione assegnazione per Kg.20.266

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore
CAMPONI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 29 novembre 2002, n. 1581.

D.G.R. 8 settembre 2000, n. 1949. Riconoscimento della ditta «L'Oliveto di Crescenzi Marcello», Comune di Cineto Romano, nel quadro del regime di aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

SU PROPOSTA del Direttore Vicario della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6 e successive modificazioni *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”*;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n° 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Reg.(CEE) n.2261/84 del Consiglio del 17/07/1984, come da ultimo modificato con reg. (CE) n. 1638/98 del 20 luglio 1998 del Consiglio ed in particolare l'art.13, che prevede il riconoscimento degli stabilimenti di molitura delle olive, nell'ambito del regime dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva;

VISTO il D.M. 20 ottobre 1984 – pubblicato nella G.U. n.298 del 29.10.1984 – recante disposizioni applicative del regime di riconoscimento degli stabilimenti di molitura di cui al suddetto Reg.(CEE) n.2261/84;

VISTE le circolari ministeriali n.2 del 6 marzo 1987, n.16 del 30.10.1991 e, da ultimo, n.2 del 23 dicembre 1998 con le quali sono state impartite istruzioni circa le modalità applicative del sistema di riconoscimento di cui alle richiamate normative e sono stati precisati gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei frantoi riconosciuti;

VISTO il Reg. CE n 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per la campagna 1998/99 – 2000/2001;

VISTO il Reg. (CEE) n.648/2001 della Commissione, che modifica il Reg. CE n. 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per la campagna 1998/99 – 2000/2001;

VISTO il Decreto 21 giugno 2000, n.217 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali concernente *“regolamento recante disposizioni del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola e di olio di oliva”* ed in particolare l'art.6;

VISTO il Decreto legislativo n.300 del 30 luglio 1999 che trasferisce i compiti relativi al riconoscimento dei frantoi oleari alle Regioni e alle Province Autonome previsto nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva di cui agli art.5 e 20 quater del Reg.(CEE) n.136/66 e dell'art.13 del regolamento (CEE) n.2261/84 dal 21 giugno 2000 così come modificato dal citato Reg. (CE) n. 1638/98;

VISTA la deliberazione n. 1949 del 08/09/2000 con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha approvato le *“disposizioni operative regionali conseguenti al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 21/06/2000, n. 217, in materia di riconoscimento delle imprese di*

trasformazione delle olive da mensa e dei frantoi oleari (Reg. CEE n. 136/66 e Reg CE n. 2366/98, Decisione CE n. 227/2000)";

VISTO il Reg. (CE) n.1513/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001, che proroga fino al termine della campagna 2003/2004 il regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva;

VISTA la domanda di riconoscimento prodotta dalla ditta "L'Oliveto di Crescenzi Marcello", sita in Via XV Novembre n.17/a - Comune di Cineto Romano;

VISTO il parere favorevole espresso al riguardo dalla competente Area Decentrata dell'Agricoltura di Roma in data 13.11.02 prot. n.00010519;

CONSIDERATO che la stessa ditta era titolare di un altro frantoio sito in Comune di Cineto - P.zza della Libertà n.12, riconosciuto con D.M.15.09.94, ora non più operante;

CONSIDERATO che il riconoscimento effettuato con il citato D.M.15.09.94 è, pertanto, decaduto;

D E T E R M I N A

Ai sensi della normativa e delle disposizioni specificati in premessa, è riconosciuto nell'ambito del regime di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva il frantoio oleario di seguito indicato, cui viene attribuito il codice alfanumerico di riconoscimento:

Denominazione Impresa	P.IVA	Ubicazione Stabilimento	Comune	Codice Alfanumerico
L'Oliveto di Crescenzi Marcello	04786631004	Via XV Novembre n.17/a	Cineto Romano	02RM007OLIOLIVA

Il mantenimento del riconoscimento è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi nonché al mantenimento di tutti i requisiti e condizioni prescritti dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale. Pertanto il venire meno anche di una soltanto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della revoca del riconoscimento stesso.

Si dà atto che, per le motivazioni di cui in narrativa, il riconoscimento concesso con D.M. 15.09.94 alla ditta "L'Oliveto di Crescenzi Marcello" sito in P.zza della Libertà n.12 - Cineto, è decaduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore
CAMPONI

DIPARTIMENTO «SOCIALE»

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 4 dicembre 2002, n. 1050.

Disposizioni regionali sull'attuazione dell'art. 7 della legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405 «Prezzo dei farmaci di uguale composizione». Aggiornamento dell'allegato «Elenco dei principi attivi con prezzi di riferimento» alla DGR del 31 ottobre 2002, n. 1433.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Vista la L.R. del 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 8 agosto 2002 n.178;

VISTA la DGR del 31 ottobre 2002 n.1433 concernente “*Disposizioni regionali sull’attuazione dell’art.7 della Legge di conversione 16 novembre 2001 n.405 -Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione*” come modificato dalla legge 8 agosto 2002, n.178, con cui, tra l’altro, è stato dato mandato al Direttore del Dipartimento Sociale di procedere, con proprio atto, agli eventuali successivi aggiornamenti dell’elenco allegato alla delibera prima citata;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 27 settembre 2002 “*Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell’art. 9, commi 2e 3, della legge 8 agosto 2002, n.178*” e successive modificazioni;

CONSIDERATO necessario procedere all’aggiornamento dell’allegato alla DGR 1433/02 in relazione alla riclassificazione dei medicinali di cui al D.M. 27 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni e alla variazione dei relativi prezzi;

ACQUISITE le comunicazioni con le quali le Aziende produttrici di farmaci generici ed i distributori intermedi di medicinali hanno comunicato la disponibilità dei loro prodotti nel canale distributivo della Regione Lazio;

RITENUTO opportuno, allo scopo di consentire alle Aziende USL e alle farmacie convenzionate di aggiornare le banche dati, di rendere operativo il presente atto dal quindicesimo giorno successivo alla sua adozione;

Per quanto sopra esposto,

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente approvati:

- 1) L'allegato alla DGR del 31 ottobre 2002, n.1433 è aggiornato dall'allegato “*Elenco dei principi attivi con prezzi di riferimento*” al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
- 2) I prezzi di riferimento di cui all'allegato “*Elenco dei principi attivi con prezzi di riferimento*” della presente determinazione si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua adozione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore
CRIGNOTTA

ALLEGATO:

Elenco dei principi attivi con prezzi di riferimento

Principio attivo	Confezione di riferimento	ATC	Prezzo di Riferimento
Aciclovir	3 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	J05AB01	€ 51,02
Aciclovir	35 UNITA' 800 MG - USO ORALE	J05AB01	€ 45,00
Aciclovir	25 UNITA' 800 MG - USO ORALE	J05AB01	€ 53,97
Aciclovir	1 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	J05AB01	€ 15,60
Aciclovir	100 ML 8% - USO ORALE	J05AB01	€ 19,00
Aciclovir	25 UNITA' 400 MG - USO ORALE	J05AB01	€ 13,50
Aciclovir	4,5 GRAMMI 3% - USO OFTALMICO POMATA	S01AD03	€ 7,58
Aciclovir	25 UNITA' 200 MG - USO ORALE	J05AB01	€ 14,70
Acido clodronico	6 UNITA' 300 MG - USO PARENTERALE	M05BA02	€ 90,00
Acido clodronico	10 UNITA' 400 MG - USO ORALE	M05BA02	€ 29,73
Acido nalidissico	20 UNITA' 500 MG - USO ORALE	G04AB01	€ 4,08
Acido ursodesossicolico	20 UNITA' 150 MG - USO ORALE	A05AA02	€ 5,01
Acido ursodesossicolico	20 UNITA' 225 MG - USO ORALE	A05AA02	€ 8,93
Acido ursodesossicolico	20 UNITA' 300 MG - USO ORALE	A05AA02	€ 9,00
Acido ursodesossicolico	20 UNITA' 450 MG - USO ORALE	A05AA02	€ 14,50
Acido valproico (sale di sodio)	40 UNITA' 200 MG - USO ORALE	N03AG01	€ 4,60
Acido valproico (sale di sodio)	40 ML 20% - USO ORALE	N03AG01	€ 5,20
Acido valproico (sale di sodio)	40 UNITA' 500 MG - USO ORALE	N03AG01	€ 8,93
Acqua per preparazioni iniettabili	1 UNITA' 2 ML - USO PARENTERALE	V07AB	€ 0,17
Acqua per preparazioni iniettabili	1 UNITA' 10 ML - USO PARENTERALE	V07AB	€ 0,25
Acqua per preparazioni iniettabili	1 UNITA' 5 ML - USO PARENTERALE	V07AB	€ 0,21
Adrenalina	5 UNITA' 1 MG - USO PARENTERALE	C01CA24	€ 1,29
Adrenalina	5 UNITA' 0,5 MG - USO PARENTERALE	C01CA24	€ 1,14
Allopurinolo	30 UNITA' 300 MG - USO ORALE	M04AA01	€ 4,23
Allopurinolo	50 UNITA' 100 MG - USO ORALE	M04AA01	€ 2,74
Amikacina	1 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	J01GB06	€ 2,53
Amikacina	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	J01GB06	€ 5,69
Amikacina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	J01GB06	€ 10,31
Amikacina	1 UNITA' 100 MG - USO PARENTERALE	J01GB06	€ 1,91
Amiodarone	5 UNITA' 150 MG - USO PARENTERALE	C01BD01	€ 12,42
Amiodarone	20 UNITA' 200 MG - USO ORALE	C01BD01	€ 6,82
Amoxicillina	12 UNITA' 1000 MG - USO ORALE	J01CA04	€ 5,16
Amoxicillina	100 ML 5% - USO ORALE	J01CA04	€ 3,10
Amoxicillina	8 UNITA' 1000 MG - USO ORALE	J01CA04	€ 3,98
Amoxicillina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	J01CA04	€ 1,60
Amoxicillina	100 ML 3,75% - USO ORALE	J01CA04	€ 2,63
Amoxicillina	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	J01CA04	€ 0,93
Amoxicillina	12 UNITA' 500 MG - USO ORALE	J01CA04	€ 3,25
Ampicillina	60 ML 5% - USO ORALE	J01CA01	€ 0,57
Ampicillina	12 UNITA' 250 MG - USO ORALE	J01CA01	€ 1,19
Ampicillina	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	J01CA01	€ 0,77
Ampicillina	1 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	J01CA01	€ 0,57
Ampicillina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	J01CA01	€ 1,19
Argento proteinato	10 ML 0,5% - USO RINOLOGICO	R01AX10	€ 0,91
Atenoloio	50 UNITA' 50 MG - USO ORALE	C07AB03	€ 6,14
Atenoloio	14 UNITA' 100 MG - USO ORALE	C07AB03	€ 3,10
Atenoloio	50 UNITA' 100 MG - USO ORALE	C07AB03	€ 10,55

Principio attivo	Confezione di riferimento	ATC	Prezzo di Riferimento
Atenololo	42 UNITA' 100 MG - USO ORALE	C07AB03	€ 7,50
Atenololo + Clortalidone	28 UNITA' (50+12,5) MG - USO ORALE	C07CB03	€ 4,45
Atenololo + Clortalidone	28 UNITA' (100+25) MG - USO ORALE	C07CB03	€ 8,70
Atenololo + Clortalidone	30 UNITA' (50 + 12,5) MG - USO ORALE	C07CB03	€ 4,91
Atenololo + Clortalidone	30 UNITA' (100 + 25) MG - USO ORALE	C07CB03	€ 8,70
Atropina	5 UNITA' 0,5 MG - USO PARENTERALE	A03BA01	€ 1,29
Azatioprina	50 UNITA' 50 MG - USO ORALE	L04AX01	€ 26,54
Bacampicillina	12 UNITA' 1200 MG - USO ORALE	J01CA06	€ 10,31
Beclometasone	200 DOSI 250 MCG - USO RESPIRATORIO	R03BA01	€ 16,24
Beclometasone	200 DOSI 50 MCG - USO RESPIRATORIO	R03BA01	€ 7,70
Benzilpenicillina	1 UNITA' 1000000 UI - USO PARENTERALE	J01CE01	€ 0,96
Benzilpenicillina benzatina	1 UNITA' 1200000 UI - USO PARENTERALE	J01CE08	€ 2,22
Benzilpenicillina benzatina	1 UNITA' 600000 UI - USO PARENTERALE	J01CE08	€ 2,22
Betametasona	3 UNITA' 4 MG - USO PARENTERALE	H02AB01	€ 2,94
Bromocriptina	30 UNITA' 2,5 MG - USO ORALE	G02CB01	€ 6,87
Bromocriptina	60 UNITA' 5 MG - USO ORALE	N04BC01	€ 22,62
Bromocriptina	40 UNITA' 10 MG - USO ORALE	N04BC01	€ 28,75
Bromocriptina	30 UNITA' 5 MG - USO ORALE	N04BC01	€ 13,05
Bromocriptina	20 UNITA' 10 MG - USO ORALE	N04BC01	€ 16,59
Calcio carbonato	30 UNITA' 1.000 MG - USO ORALE	A12AA20	€ 7,32
Calcio carbonato + Colecalciferolo	30 UNITA' 1000 MG + 880 UI - USO ORALE	A12AX99	€ 9,69
Calcio carbonato + Colecalciferolo	60 UNITA' 600 MG + 400 UI - USO ORALE	A12AX99	€ 9,47
Calcio carbonato + Colecalciferolo	60 UNITA' 500 MG + 400 UI - USO ORALE	A12AX99	€ 9,47
Calcio cloruro	5 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	B05XA07	€ 1,65
Calcitonina sintetica di salmone	6 UNITA' 50 UI - USO PARENTERALE	H05BA01	€ 12,85
Calcitonina sintetica di salmone	5 UNITA' 100 UI - USO PARENTERALE	H05BA01	€ 19,63
Calcitonina sintetica di salmone	5 UNITA' 50 UI - USO PARENTERALE	H05BA01	€ 9,66
Calcitriolo	30 UNITA' 0,25 MCG - USO ORALE	A11CC04	€ 5,50
Calcitriolo	30 UNITA' 0,50 MCG - USO ORALE	A11CC04	€ 9,20
Captopril	24 UNITA' 50 MG - USO ORALE	C09AA01	€ 8,83
Captopril	50 UNITA' 25 MG - USO ORALE	C09AA01	€ 9,81
Carbamazepina	250 ML 2% - USO ORALE	N03AF01	€ 6,73
Carbamazepina	30 UNITA' 200 MG - USO ORALE	N03AF01	€ 4,54
Carbamazepina	30 UNITA' 400 MG - USO ORALE	N03AF01	€ 5,89
	<i>nota: il prezzo di riferimento non si applica alle forme farmaceutiche orali solide a rilascio modificato.</i>		
Carbamazepina	50 UNITA' 200 MG - USO ORALE	N03AF01	€ 4,39
Cefaclor	6 UNITA' 750 MG - USO ORALE	J01DA08	€ 12,51
Cefaclor	20 ML 5% - USO ORALE	J01DA08	€ 3,00
Cefaclor	8 UNITA' 500 MG - USO ORALE	J01DA08	€ 7,12
Cefaclor	100 ML 5% - USO ORALE	J01DA08	€ 8,80
Cefalexina	8 UNITA' 500 MG - USO ORALE	J01DA01	€ 3,36
Cefalexina	100 ML 5% - USO ORALE	J01DA01	€ 4,70
Cefalotina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	J01DA03	€ 3,46
Cefamandolo	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	J01DA07	€ 4,60
Cefazolina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	J01DA04	€ 3,38
Cefazolina	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	J01DA04	€ 1,96
Cefonicid	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	J01DA17	€ 3,60
Cefonicid	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	J01DA17	€ 3,60
Cefoperazone	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	J01DA32	€ 5,49
Cefotaxima	1 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	J01DA10	€ 2,32
Cefotaxima	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	J01DA10	€ 6,56
Cefotaxima	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	J01DA10	€ 3,72
Cefuroxima	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	J01DA06	€ 4,12

Principio attivo	Confezione di riferimento	ATC	Prezzo di Riferimento
Cimetidina	30 UNITA' 800 MG - USO ORALE	A02BA01	€ 25,50
Cimetidina	12 UNITA' 200 MG - USO PARENTERALE	A02BA01	€ 9,18
Cimetidina	50 UNITA' 400 MG - USO ORALE	A02BA01	€ 16,93
Ciproterone	1 UNITA' 300 MG - USO PARENTERALE	G03HA01	€ 18,99
Ciproterone	25 UNITA' 50 MG - USO ORALE	G03HA01	€ 27,13
Ciproterone	30 UNITA' 100 MG - USO ORALE	G03HA01	€ 57,50
Ciproterone + Etinilestradiolo	21 UNITA (2 + 0,035) MG - USO ORALE	G03HB01	€ 7,61
Clindamicina	1 UNITA' 600 MG - USO PARENTERALE	J01FF01	€ 5,15
Clomipramina	5 UNITA' 25 MG - USO PARENTERALE	N06AA04	€ 3,00
Clomipramina	20 UNITA' 25 MG - USO ORALE	N06AA04	€ 2,94
Clomipramina	50 UNITA' 10 MG - USO ORALE	N06AA04	€ 3,56
Clomipramina	20 UNITA' 75 MG - USO ORALE	N06AA04	€ 7,32
Cloramfenicolo	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	J01BA01	€ 1,81
Clorochina	30 UNITA' 250 MG - USO ORALE	P01BA01	€ 2,32
Colchicina	60 UNITA' 1 MG - USO ORALE	M04AC01	€ 8,09
Deferoxamina	10 UNITA' 500 MG - USO ORALE	V03AC01	€ 68,84
Diclofenac	6 UNITA' 75 MG - USO PARENTERALE	M01AB05	€ 3,56
Diclofenac	30 UNITA' 75 MG - USO ORALE	M01AB05	€ 8,29
Diclofenac	20 UNITA' 100 MG - USO ORALE	M01AB05	€ 6,82
Diclofenac	30 UNITA' 50 MG - USO ORALE	M01AB05	€ 4,27
Diclofenac	21 UNITA' 100 MG - USO ORALE	M01AB05	€ 6,82
Diclofenac	20 UNITA' 150 MG - USO ORALE	M01AB05	€ 14,03
Diclofenac	5 UNITA' 75 MG - USO PARENTERALE	M01AB05	€ 2,40
Diltiazem	28 UNITA' 120 MG - USO ORALE	C08DB01	€ 7,80
Diltiazem	28 UNITA' 300 MG - USO ORALE	C08DB01	€ 19,38
Diltiazem	28 UNITA' 180 MG - USO ORALE	C08DB01	€ 19,00
Diltiazem	14 UNITA' 300 MG - USO ORALE	C08DB01	€ 9,72
Diltiazem	24 UNITA' 120 MG - USO ORALE	C08DB01	€ 7,80
Diltiazem	50 UNITA' 60 MG - USO ORALE	C08DB01	€ 7,36
Eparina calcica	10 UNITA' 12500 UI - USO PARENTERALE	B01AB01	€ 18,00
Eparina calcica	10 UNITA' 5000 UI - USO PARENTERALE	B01AB01	€ 8,00
Eparina sodica	10 UNITA' 5000 UI - USO PARENTERALE	B01AB01	€ 7,16
Eparina sodica	1 UNITA' 50000 UI - USO PARENTERALE	B01AB01	€ 6,48
Eparina sodica	1 UNITA' 25000 UI - USO PARENTERALE	B01AB01	€ 3,56
Eritromicina	12 UNITA' 600 MG - USO ORALE	J01FA01	€ 6,53
Eritromicina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	J01FA01	€ 8,64
Eritromicina	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	J01FA01	€ 4,75
Estradiolo	3 UNITA' 5 MG - USO PARENTERALE	G03CA03	€ 3,77
Estradiolo	4 UNITA' 50 MCG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI	G03CA03	€ 9,81
Estradiolo	4 UNITA' 75 MCG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI	G03CA03	€ 7,85
Etambutolo	20 UNITA' 400 MG - USO ORALE	J04AK02	€ 1,86
Etambutolo	20 UNITA' 200 MG - USO ORALE	J04AK02	€ 0,77
Etinilestradiolo	25 UNITA' 1 MG - USO ORALE	G03CA01	€ 11,77
Etinilestradiolo	25 UNITA' 50 MCG - USO ORALE	G03CA01	€ 2,63
Fenossimetilpenicillina	10 UNITA' 500 MG - USO ORALE	J01CE02	€ 2,22
Fentiazac	30 UNITA' 200 MG - USO ORALE	M01AB10	€ 4,81
Ferroso gluconato	30 UNITA' 80 MG - USO ORALE	B03AA03	€ 7,30
Flucloxacillina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	J01CF05	€ 4,90
Fluocinolone acetone	30 GRAMMI 0,025% - USO DERMATOLOGICO	D07AC04	€ 1,65
Fluoxetina	12 UNITA' 20 MG - USO ORALE	N06AB03	€ 4,50
Fluoxetina	60 ML 0,4% - USO ORALE	N06AB03	€ 11,40
Fluoxetina	28 UNITA' 20 MG - USO ORALE	N06AB03	€ 17,18
Flurbiprofene	20 UNITA' 200 MG - USO ORALE	M01AE09	€ 10,25
Flutamide	30 UNITA' 250 MG - USO ORALE	L02BB01	€ 29,00

Principio attivo	Confezione di riferimento	ATC	Prezzo di Riferimento
Furosemide	5 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	C03CA01	€ 16,68
Furosemide	5 UNITA' 20 MG - USO PARENTERALE	C03CA01	€ 1,91
Furosemide	20 UNITA' 500 MG - USO ORALE	C03CA01	€ 17,57
Gemfibrozil	30 UNITA' 600 MG - USO ORALE	C10AB04	€ 8,83
Gemfibrozil	20 UNITA' 900 MG - USO ORALE	C10AB04	€ 8,59
Glicerina fenica	10 ML 1% - USO DERMATOLOGICO	D08AE03	€ 0,95
Gliclazide	40 UNITA' 80 MG - USO ORALE	A10BB09	€ 6,43
Glucosio	20 ML 10% - USO PARENTERALE	B05BA03	€ 0,33
Glucosio	20 ML 5% - USO PARENTERALE	B05BA03	€ 0,32
Glucosio	500 ML 5% - USO PARENTERALE	B05BA03	€ 1,81
Glucosio	250 ML 5% - USO PARENTERALE	B05BA03	€ 1,50
Glucosio	10 ML 33% - USO PARENTERALE	B05BA03	€ 0,31
Glucosio	5 ML 33% - USO PARENTERALE	B05BA03	€ 0,28
Glucosio	250 ML 10% - USO PARENTERALE	B05BA03	€ 1,67
Glucosio	10 ML 5% - USO PARENTERALE	B05BA03	€ 0,28
Glucosio	500 ML 10% - USO PARENTERALE	B05BA03	€ 2,01
Glucosio	10 ML 10% - USO PARENTERALE	B05BA03	€ 0,29
Glucosio	10 ML 20% - USO PARENTERALE	B05BA03	€ 0,30
Griseofulvina	20 UNITA' 125 MG - USO ORALE	D01BA01	€ 1,55
Ibuprofene	30 UNITA' 400 MG - USO ORALE	M01AE01	€ 5,25
Ibuprofene	30 UNITA' 600 MG - USO ORALE	M01AE01	€ 7,66
Idroclorotiazide	20 UNITA' 25 MG - USO ORALE	C03AA03	€ 1,29
Imipramina	50 UNITA' 25 MG - USO ORALE	N06AA02	€ 3,51
Imipramina	60 UNITA' 10 MG - USO ORALE	N06AA02	€ 2,79
Indapamide	50 UNITA' 2,5 MG - USO ORALE	C03BA11	€ 7,70
Indapamide	30 UNITA' 2,5 MG - USO ORALE	C03BA11	€ 4,49
Isoniazide	50 UNITA' 100 MG - USO ORALE	J04AC01	€ 1,03
Isoniazide	50 UNITA' 200 MG - USO ORALE	J04AC01	€ 4,13
Isosorbide mononitrato	30 UNITA' 50 MG - USO ORALE	C01DA14	€ 9,28
Isosorbide mononitrato	30 UNITA' 60 MG - USO ORALE	C01DA14	€ 9,25
Isosorbide mononitrato	30 UNITA' 40 MG - USO ORALE	C01DA14	€ 5,40
Isosorbide mononitrato	50 UNITA' 20 MG - USO ORALE	C01DA14	€ 4,54
Josamicina	12 UNITA' 1000 MG - USO ORALE	J01FA07	€ 12,07
Ketoprofene	30 UNITA' 100 MG - USO ORALE	M01AE03	€ 5,74
Ketoprofene	6 UNITA' 100 MG - USO PARENTERALE	M01AE03	€ 4,76
Ketoprofene	30 UNITA' 50 MG - USO ORALE	M01AE03	€ 2,94
Ketoprofene	30 UNITA' 200 MG - USO ORALE	M01AE03	€ 13,20
Ketoprofene	28 UNITA' 200 MG - USO ORALE	M01AE03	€ 13,24
Levodopa + Carbidopa	50 UNITA' (250+25) MG - USO ORALE	N04BA02	€ 8,07
Litio carbonato	50 UNITA' 300 MG - USO ORALE	N05AN01	€ 4,96
Mesalazina	24 UNITA' 800 MG - USO ORALE	A07EC02	€ 15,20
Mesalazina	20 UNITA' 500 MG - USO RETTALE	A07EC02	€ 19,00
Mesalazina	7 UNITA' 2000 MG - USO RETTALE	A07EC02	€ 31,10
Mesalazina	50 UNITA' 400 MG - USO ORALE	A07EC02	€ 16,50
Mesalazina	7 UNITA' 4000 MG - USO RETTALE	A07EC02	€ 46,02
Metformina	40 UNITA' 850 MG - USO ORALE	A10BA02	€ 3,87
Metformina	30 UNITA' 500 MG - USO ORALE	A10BA02	€ 2,01
Metilergometrina	10 ML 0,025% - USO ORALE	G02AB01	€ 2,17
Metilergometrina	6 UNITA' 0,2 MG - USO PARENTERALE	G02AB01	€ 3,25
Metilergometrina	15 UNITA' 0,125 MG - USO PARENTERALE	G02AB01	€ 1,55
Metoclopramide	5 UNITA' 10 MG - USO PARENTERALE	A03FA01	€ 1,19
Metoprololo	100 UNITA' 100 MG - USO ORALE	C07AB02	€ 16,98
Metoprololo	50 UNITA' 100 MG - USO ORALE	C07AB02	€ 9,18
Metoprololo	30 UNITA' 200 MG - USO ORALE	C07AB02	€ 7,16

Principio attivo	Confezione di riferimento	ATC	Prezzo di Riferimento
Metoprololo	30 UNITA' 100 MG - USO ORALE	C07AB02	€ 4,03
Metoprololo	28 UNITA' 200 MG - USO ORALE	C07AB02	€ 8,88
Metoprololo	50 UNITA' 200 MG - USO ORALE	C07AB02	€ 13,35
Metotrexato	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	L01BA01	€ 57,41
Metotrexato	5 UNITA' 50 MG - USO PARENTERALE	L01BA01	€ 80,66
Metotrexato	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	L01BA01	€ 94,74
Metotrexato	5 UNITA' 5 MG - USO PARENTERALE	L01BA01	€ 21,10
Metotrexato	1 UNITA' 50 MG - USO PARENTERALE	L01BA01	€ 9,86
Metronidazolo	20 UNITA' 250 MG - USO ORALE	P01AB01	€ 1,76
Metronidazolo	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	J01XD01	€ 6,33
Naloxone	1 UNITA' 0,4 MG - USO PARENTERALE	V03AB15	€ 4,34
Naprossene	20 UNITA' 750 MG - USO ORALE	M01AE02	€ 8,68
Naprossene	30 UNITA' 500 MG - USO ORALE	M01AE02	€ 6,37
Nicardipina	30 UNITA' 40 MG - USO ORALE	C08CA04	€ 5,58
Nifedipina	14 UNITA' 60 MG - USO ORALE	C08CA05	€ 10,79
Nifedipina	14 UNITA' 30 MG - USO ORALE	C08CA05	€ 6,87
Nifedipina	50 UNITA' 20 MG - USO ORALE	C08CA05	€ 7,00
Nifedipina	50 UNITA' 10 MG - USO ORALE	C08CA05	€ 4,75
Nimesulide	30 UNITA' 100 MG - USO ORALE	M01AX17	€ 3,28
Nitroglicerina	15 UNITA' 10 MG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI	C01DA02	€ 10,35
Nitroglicerina	15 UNITA' 5 MG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI	C01DA02	€ 9,18
Nitroglicerina	15 UNITA' 15 MG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI	C01DA02	€ 14,53
Norfloxacin	14 UNITA' 400 MG - USO ORALE	J01MA06	€ 8,93
Olsalazina sodica	100 UNITA' 250 MG - USO ORALE	A07EC03	€ 41,51
Pilocarpina	10 ML 4% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	S01EB01	€ 2,38
Pilocarpina cloridrato	10 ML 3% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	S01EB01	€ 3,10
Pilocarpina cloridrato	10 ML 2% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	S01EB01	€ 1,60
Piperacillina	1 UNITA' 2000 MG - USO PARENTERALE	J01CA12	€ 6,00
Piperacillina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	J01CA12	€ 4,39
Piroxicam	30 UNITA' 20 MG - USO ORALE	M01AC01	€ 4,00
Piroxicam	6 UNITA' 20 MG - USO PARENTERALE	M01AC01	€ 3,92
Piroxicam	3 UNITA' 20 MG - USO PARENTERALE	M01AC01	€ 2,07
Propafenone	30 UNITA' 150 MG - USO ORALE	C01BC03	€ 5,01
Propafenone	30 UNITA' 300 MG - USO ORALE	C01BC03	€ 9,61
Protamina	1 UNITA' 50 MG/5 ML 1% - USO PARENTERALE	V03AB14	€ 4,85
Ranitidina	20 UNITA' 300 MG - USO ORALE	A02BA02	€ 17,10
Ranitidina	20 UNITA' 150 MG - USO ORALE	A02BA02	€ 8,55
Ranitidina	10 UNITA' 300 MG - USO ORALE	A02BA02	€ 8,83
Rifampicina	8 UNITA' 300 MG - USO ORALE	J04AB02	€ 4,13
Rifampicina	60 ML 2% - USO ORALE	J04AB02	€ 3,10
Sodio cloruro	2 ML 0,9% - USO PARENTERALE	B05XA03	€ 0,22
Sodio cloruro	250 ML 0,9% - USO PARENTERALE	B05BB01	€ 1,47
Sodio cloruro	500 ML 0,9% - USO PARENTERALE	B05BB01	€ 1,91
Sodio cloruro	5 ML 0,9% - USO PARENTERALE	B05XA03	€ 0,25
Sodio cloruro	10 ML 0,9% - USO PARENTERALE	B05XA03	€ 0,29
Sotalolo	40 UNITA' 80 MG - USO ORALE	C07AA07	€ 5,25
Streptomicina solfato	1 UNITA' 1000000 UI - USO PARENTERALE	J01GA01	€ 2,48
Sucralfato	40 UNITA' 1000 MG - USO ORALE	A02BX02	€ 8,44
Sucralfato	30 UNITA' 2000 MG - USO ORALE	A02BX02	€ 8,50
Sucralfato	30 UNITA' 1000 MG - USO ORALE	A02BX02	€ 4,56
Sulfadiazina	20 UNITA' 500 MG - USO ORALE	J01EC02	€ 2,12
Sulfadiazina	5 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	J01EC02	€ 1,60
Tamoxifene	20 UNITA' 20 MG - USO ORALE	L02BA01	€ 9,50
Tamoxifene	30 UNITA' 20 MG - USO ORALE	L02BA01	€ 14,42

Principio attivo	Confezione di riferimento	ATC	Prezzo di Riferimento
Tamoxifene	30 UNITA' 10 MG - USO ORALE	L02BA01	€ 8,36
Ticlopidina	30 UNITA' 250 MG - USO ORALE	B01AC05	€ 7,00
Timololo	5 ML 0,5% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	S01ED01	€ 2,94
Timololo	5 ML 0,25% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	S01ED01	€ 2,85
Tioridazina	25 UNITA' 25 MG - USO ORALE	N05AC02	€ 2,27
Tioridazina	25 UNITA' 50 MG - USO ORALE	N05AC02	€ 2,94
Tioridazina	15 UNITA' 200 MG - USO ORALE	N05AC02	€ 3,20
Tobramicina	1 UNITA' 150 MG - USO PARENTERALE	J01GB01	€ 5,64
Tobramicina	1 UNITA' 100 MG - USO PARENTERALE	J01GB01	€ 4,39
Verapamil	30 UNITA' 80 MG - USO ORALE	C08DA01	€ 2,48
Verapamil	30 UNITA' 120 MG - USO ORALE	C08DA01	€ 5,10
Verapamil	30 UNITA' 40 MG - USO ORALE	C08DA01	€ 1,65
Verapamil	30 UNITA' 240 MG - USO ORALE	C08DA01	€ 10,35

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 28 novembre 2002, n. 1092.

Legge 14 novembre 2000, n. 338. Determinazione del grado di coerenza con la programmazione regionale degli interventi di realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Su proposta del Direttore regionale all'Istruzione e al Diritto allo Studio;

VISTA la legge regionale 31.10.1994, n. 51, così come modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14;

VISTA la Legge 14 novembre 2000, n. 338, concernente "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari";

VISTI i Decreti MIUR nn. 116, 117, 118 del 9 maggio 2001, n. 65 del 22 aprile 2002 e n. 131 del 26 luglio 2002 con i quali sono state definite le procedure, le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui trattasi;

CONSIDERATO che ai sensi dei citati D.M. 116 e 131 la Regione è tenuta ad esprimere, nei 60 giorni successivi al termine utile per la presentazione delle richieste di intervento, l'indicazione del grado di coerenza degli interventi con la propria programmazione sulla base di tre livelli possibili: non coerente, coerente, particolarmente coerente;

PRESO ATTO che con delibera della Giunta regionale n. 1546 del 22.11.2002, sono stati definiti gli elementi e i relativi punteggi da assumere a riferimento per la determinazione del grado di coerenza con la programmazione regionale delle richieste di cofinanziamento per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari previsti dalla L. n. 338/2000, con grado di coerenza attribuibile come segue:

<u>Punteggio</u>	<u>Grado di coerenza</u>
1) minore di 41 punti	non coerente
2) da 41 a 59 punti	coerente
3) superiore a 59 punti	particolarmente coerente

PRESO ATTO, inoltre, che alla applicazione dei citati criteri e alla formulazione della indicazione regionale per ciascun intervento provvede, così come previsto dalla predetta delibera della Giunta regionale n. 1546 del 22.11.2002, direttamente il Dipartimento Sociale, su proposta della Direzione regionale Istruzione e Diritto allo Studio;

CONSIDERATO che al 30 settembre 2002, data prevista dai sopra citati D.M. n. 116 e n. 131 quale termine ultimo per la presentazione di copia dei formulari di richiesta di cofinanziamento, sono pervenuti alla Regione Lazio n. 28 formulari di cui n. 23 a titolarità Regione Lazio, n. 3 dell'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiore, n. 1 della Fondazione RUI e n. 1 dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";

TENUTO CONTO che l'istruttoria per l'applicazione dei richiamati criteri si sostanzia negli allegati prospetti;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) Di approvare l'istruttoria operata sui formulari di richiesta cofinanziamento che si sostanzia negli allegati prospetti articolati per tipologia di intervento che formano parte integrante del presente provvedimento;
- 2) Di attribuire il grado di coerenza con la programmazione regionale degli interventi di realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari previsti dalla L. n. 338/2000 come riportato nelle tabelle seguenti articolate per tipologia di intervento e ordinate per punteggio attribuito:

INTERVENTI TIPO - A2 - A3

N.	SOGGETTO (art. 2, comma 1, DM 9 maggio 2001, n. 116)	CODICE INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	PUNTEGGIO TOTALE	GRADO DI COERENZA
1	Regione Lazio	EFSR7EE/01	Via Cesare De Lollis Roma	A2	95	Particolarmente coerente
2	Regione Lazio	EFS4795/01	Via De Dominicis Roma	A2	85	Particolarmente coerente
3	Istituto Giuseppe Toniolo di studi Superiore	EFU5RK2/04	Via di Villa Maggiorani Roma	A3	60	Particolarmente coerente
4	Istituto Giuseppe Toniolo di studi Superiore	EFU5RK2/05	Via Eugenio Tanzi Roma	A3	60	Particolarmente coerente

INTERVENTI TIPO A4

N.	SOGGETTO (art. 2, comma 1, DM 9 maggio 2001, n. 116)	CODICE INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	PUNTEGGIO TOTALE	GRADO DI COERENZA
5	Fondazione RUI	EFSELFK/01	Via Sierra Nevada Roma	53	Coerente

INTERVENTI TIPO B

N.	SOGGETTO (art. 2, comma 1, DM 9 maggio 2001, n. 116)	CODICE INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	PUNTEGGIO TOTALE	GRADO DI COERENZA
6	Regione Lazio	EFSYAAK/01	Campus Universitario Tor Vergata Roma	75	Particolarmente coerente
7	Regione Lazio	EFSWAMC/01	Università degli Studi Cassino	60	Particolarmente coerente
8	Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"	EFSFLRT/01	Tor Vergata Roma	55	Coerente
9	Istituto Giuseppe Toniolo di studi Superiore	EFU5RK2/01	L.go F. Vito Roma	55	Coerente

INTERVENTI TIPO C

N.	SOGGETTO (art. 2, comma 1, DM 9 maggio 2001, n. 116)	CODICE INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	GRADO DI COERENZA
10	Regione Lazio	EFSZZA/01	Via Assisi Roma	75	Particolarmente coerente
11	Regione Lazio	EFS8TJT/01	Via Valle Aurelia Roma	72	Particolarmente coerente
12	Regione Lazio	EFSJAC8/01	Loc. Romanina - Lotto A Roma	70	Particolarmente coerente
13	Regione Lazio	EFSWM44/01	Loc. Romanina - Lotto B Roma	70	Particolarmente coerente
14	Regione Lazio	EFSCLN9/01	Via Somaini Roma	70	Particolarmente coerente
15	Regione Lazio	EFS39B4/01	Tor Bella Monaca Roma	70	Particolarmente coerente
16	Regione Lazio	EFSN49E/01	Via B. Allmena Roma	70	Particolarmente coerente
17	Regione Lazio	EFS9WW5/01	Tor Vergata Roma	70	Particolarmente coerente
18	Regione Lazio	EFSXZHT/01	Via Tuscolana Roma	70	Particolarmente coerente
19	Regione Lazio	EFST7TW/01	Viale Telese Roma	70	Particolarmente coerente
20	Regione Lazio	EFS37B9/01	Via del Mandricone Roma	70	Particolarmente coerente
21	Regione Lazio	EFSXTZ7/01	Via Tiburtina Roma	67	Particolarmente coerente
22	Regione Lazio	EFS47BK/01	Via Prenestina Roma	65	Particolarmente coerente
23	Regione Lazio	EFSM3WN/01	Località Ponte di Nona Roma	65	Particolarmente coerente
24	Regione Lazio	EFSTPZR/01	Località Folcara Cassino	60	Particolarmente coerente
25	Regione Lazio	EFSB5FC/01	Località Bufalotta Roma	60	Particolarmente coerente
26	Regione Lazio	EFS8AS2/01	Via Vallerano Roma	57	Coerente
27	Regione Lazio	EFS3FA2/01	Via Vallerano Roma	57	Coerente
28	Regione Lazio	EFSAL3H/01	Atina Frosinone	48	Coerente

3) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore
CIRIGNOTTA

Allegato

Legge 14 novembre 2000, n. 338.
Istruttoria dei formulari di richiesta cofinanziamento per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari

INTERVENTI TIPO A2 - A3

N.	SOGGETTO (art. 2, comma 1, DM 9 maggio 2001, n. 116)	CODICE INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER ELEMENTO DI VALUTAZIONE						PUNTEGGIO TOTALE	
					1	2	3	4a	4b	4c		5
1	Regione Lazio	EFSR7EE/01	Via Cesare De Lollis Roma	A2	20	15	10	5	15	15	15	95
2	Regione Lazio	EFS4795/01	Via De Dominichis Roma	A2	20	10	10	5	10	15	15	85
3	Istituto Giuseppe Toniolo di studi Superiori	EFU5RK2/05	Via Eugenio Tanzi Roma	A3	5	10	10	5	5	15	10	60
4	Istituto Giuseppe Toniolo di studi Superiori	EFU5RK2/04	Via di Villa Magliorani Roma	A3	5	10	10	5	5	15	10	60

INTERVENTI TIPO A4

N.	SOGGETTO (art. 2, comma 1, DM 9 maggio 2001, n. 116)	CODICE INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER ELEMENTO DI VALUTAZIONE						PUNTEGGIO TOTALE	
				1	2	3	4a	4b	4c		5
5	Fondazione RUI	EFSSELFK/01	Via Sierra Nevada - Roma	3	5	10	5	10	10	10	53

INTERVENTI TIPO B

N.	SOGGETTO (art. 2, comma 1, DM 9 maggio 2001, n. 116)	CODICE INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER ELEMENTO DI VALUTAZIONE						PUNTEGGIO TOTALE	
				1	2	3	4a	4b	4c		5
6	Regione Lazio	EFSYAAK/01	Campus Universitario Tor Vergata Roma	20	15	10	5	5	5	15	75
7	Regione Lazio	EFSWAMC/01	Università degli Studi Cassino	20	10	10	5	5	5	5	60
8	Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"	EFSFLR/01	Tor Vergata Roma	5	10	10	5	5	5	15	55
9	Istituto Giuseppe Toniolo di studi Superiori	EFU5RK2/01	Lupo F. Vico Roma	5	15	10	5	5	5	10	55

N.	SOGGETTO (art. 2, comma 1, DM 8 maggio 2001, n. 116)	CODICE INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER ELEMENTO DI VALUTAZIONE						PUNTEGGIO TOTALE		
				1	2	3	4a	4b	4c		5	6
				10	Regione Lazio	EFS3789/01	Via del Mandifone Roma	20	5			10
11	Regione Lazio	EFS1PZR/01	Località Polcara Cassino	20	10		10	5	5	5	5	60
12	Regione Lazio	EFSJAC8/01	Loc. Romanina - Lotto A Roma	20	10		10	5	5	5	15	70
13	Regione Lazio	EFSWM44/01	Loc. Romanina - Lotto B Roma	20	10		10	5	5	5	15	70
14	Regione Lazio	EFSZZA/01	Via Assisi Roma	20	5	5	10	5	10	5	15	75
15	Regione Lazio	EFSXIZ7/01	Via Tiburtina Roma	20	2	5	10	5	5	5	15	67
16	Regione Lazio	EFSCLN9/01	Via Somalini Roma	20	10		10	5	5	5	15	70
17	Regione Lazio	EFS3864/01	Tor Bella Monaca Roma	20	10		10	5	5	5	15	70
18	Regione Lazio	EFSN49E/01	Via B. Allimena Roma	20	10		10	5	5	5	15	70
19	Regione Lazio	EFS6AS2/01	Via Valeriano Roma	20	2		10	5	5	5	10	57
20	Regione Lazio	EFS3FA2/01	Via Valeriano Roma	20	2		10	5	5	5	10	57
21	Regione Lazio	EFS47BK/01	Via Prenestina Roma	20	5		10	5	5	5	15	65
22	Regione Lazio	EFS17TW/01	Viale Telesse Roma	20	5		10	5	10	5	15	70
23	Regione Lazio	EFS9WW5/01	Tor Vergata Roma	20	10		10	5	5	5	15	70
24	Regione Lazio	EFS8TJT/01	Via Valle Aurelia Roma	20	2	5	10	5	10	5	15	72
25	Regione Lazio	EFSXZHT/01	Via Tuscolana Roma	20	5	5	10	5	5	5	15	70
26	Regione Lazio	EFSM3WN/01	Ponte di Nona Roma	20	5		10	5	5	5	15	65
27	Regione Lazio	EFSAL3H/01	Aiina Frosinone	20			10	5	3	5	5	48
28	Regione Lazio	EFSBFC/01	Località Bufalotta Roma	20			10	5	5	5	15	60

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 6 novembre 2002,
n. 87.

Adeguamento dell'allegato «C» al bando legge 449/97.

IL DIRETTORE REGIONALE

Su proposta del Dirigente dell'Area «A»

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1496 del 15 novembre 2002 avente per oggetto: «approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e Infocamere e bando pubblico per crediti d'imposta nei settori del commercio e del turismo ai sensi dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

Rilevata la necessità di effettuare una modifica puramente tecnica fatta emergere di Infocamere al momento della pubblicazione del bando sul sito Internet;

Preso atto che la correzione da apportare al quadro B punto 2 dell'allegato «C» rende coerente l'allegato al bando stesso;

Visto l'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Assume la determinazione

Di apportare un adeguamento al quadro B punto 2 dell'allegato C del bando medesimo come segue: «B.2 Agevolazione richiesta: [L'agevolazione richiesta non può essere inferiore a Euro 100,00].

Di pubblicare la presente determina sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Il direttore
BLASCO

DIREZIONE REGIONALE FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 14 novembre 2002, n. 382.

Leggi regionali 27 giugno 1996 n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali cooperative sociale «Tevere Farfa cooperativa sociale a responsabilità limitata» con sede in Nazzano (RM) . Sezione B.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 24 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 1997, n. 137, concernente le direttive per l'istruttoria della domanda di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali, così come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 1998, n. 4105;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 1^a luglio 1996, n. 25, concernente "Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale", che pone in capo agli organi di governo le attività di indirizzo e di controllo e ai Dirigenti quelle di gestione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 1999, n. 3702 ed in particolare l'allegato C, relativo alla attribuzione delle competenze agli organi di governo e alla dirigenza;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 1999, n. 4113, relativa all'organizzazione interna del Dipartimento Interventi Socio-Sanitari Educativi per la Qualità della Vita, che attribuisce, tra l'altro, al predetto Dipartimento le competenze in ordine alla tenuta dell'Albo delle Cooperative Sociali;

ATTESO che in data 15 maggio 2000 la tenuta del predetto albo è stata effettivamente trasferita al Dipartimento Interventi Socio-Sanitari Educativi per la Qualità della Vita;

CONSIDERATO che ai sensi della legge regionale 1^a luglio 1996, n. 25, nonché a seguito della DGR 6 luglio 1999, n. 3702 e della DGR 27 luglio 1999, n. 4113 la competenza in ordine all'emanazione dei provvedimenti relativi all'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali ed alla cancellazione è del Direttore del Dipartimento Interventi Socio-Sanitari Educativi per la Qualità della Vita;

VISTA la domanda inoltrata dalla Cooperativa Sociale "TEVERE FARFA Cooperativa Sociale a responsabilità limitata" con sede in Nazzano (RM) intesa ad ottenere l'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali. - Sezione B ;

PRESO ATTO che dall'istruttoria effettuata risulta che la Cooperativa suddetta è in possesso dei requisiti previsti dalla citata L.R. 24/96 per l'iscrizione nel Registro Regionale delle Cooperative Sociali, Sez. B

D E T E R M I N A

La Cooperativa Sociale "TEVERE FARFA Cooperativa Sociale a responsabilità limitata" con sede in Nazzano (RM) è iscritta all'Albo delle Cooperative sociali di cui all'art.3 della legge regionale 27 giugno 1996, n.24, come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n.30, Sezione B".

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore
FIORITO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 18 novembre 2002, n. 386.

Leggi regionali 27 giugno 1996 n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali cooperative sociale «Cooperativa sociale integrata Albatros a responsabilità limitata» con sede in Roma . Sezione B.

IL DIRETTORE REGIONALE

- VISTA la Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 24 e successive modificazioni;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 1997, n. 137, concernente le direttive per l'istruttoria della domanda di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali, così come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 1998, n. 4105;
- VISTO l'articolo 3 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, concernente "Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale", che pone in capo agli organi di governo le attività di indirizzo e di controllo e ai Dirigenti quelle di gestione;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 1999, n. 3702 ed in particolare l'allegato C, relativo alla attribuzione delle competenze agli organi di governo e alla dirigenza;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 1999, n. 4113, relativa all'organizzazione interna del Dipartimento Interventi Socio-Sanitari Educativi per la Qualità della Vita, che attribuisce, tra l'altro, al predetto Dipartimento le competenze in ordine alla tenuta dell'Albo delle Cooperative Sociali;
- ATTESO che in data 15 maggio 2000 la tenuta del predetto albo è stata effettivamente trasferita al Dipartimento Interventi Socio-Sanitari Educativi per la Qualità della Vita;
- CONSIDERATO che ai sensi della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, nonché a seguito della DGR 6 luglio 1999, n. 3702 e della DGR 27 luglio 1999, n. 4113 la competenza in ordine all'emanazione dei provvedimenti relativi all'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali ed alla cancellazione è del Direttore del Dipartimento Interventi Socio-Sanitari Educativi per la Qualità della Vita;
- VISTA la domanda inoltrata dalla Cooperativa Sociale "COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA ALBATROS a r.l." con sede in Roma intesa ad ottenere l'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali, - Sezione B ;
- PRESO ATTO che dall'istruttoria effettuata risulta che la Cooperativa suddetta è in possesso dei requisiti previsti dalla citata L.R. 24/96 per l'iscrizione nel Registro Regionale delle Cooperative Sociali, Sez. B

DETERMINA

La Cooperativa Sociale "COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA ALBATROS " con sede in Roma è iscritta all'Albo delle Cooperative sociali di cui all'art.3 della legge regionale 27 giugno 1996, n.24, come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n.30, Sezione B".

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore
FIORITO

DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 28 novembre 2002, n. 1098.

Legge regionale 25 luglio 1996 n. 29, Capo V; autorizzazione e finanziamento dei progetti destinati alla realizzazione di cantieri scuola e lavoro; cap. F32505, es. finanziario 2002; impegno della somma di € 2.998.305,64 per l'erogazione dell'acconto e del saldo del primo anno dei progetti presentati nell'anno 2002; esclusione dai finanziamenti dei progetti carenti della documentazione occorrenti, dei progetti pervenuti oltre il termine previsto e dei progetti presentati da enti non destinatari.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la L.R.25.7.96, n.29 - Capo V - Cantieri scuola e lavoro;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 20.12.96 n. 290 e la deliberazione della Giunta Regionale del 9.4.97 n.328;

VISTA la legge regionale 14/99;

VISTA la Delibera n.1547 del 22.11.2002 con la quale la Giunta regionale ha stabilito che i progetti di cantieri scuola e lavoro presentati entro il 31.03.2002 devono essere autorizzati e/o cofinanziato dalla Regione Lazio, disponendo che sia la Regione Lazio ad erogare le somme riferite alla prima annualità, mentre per quelle successive, dovranno provvedere le Amministrazioni Provinciali alle quali la Regione Lazio assegnerà le risorse finanziarie occorrenti;

PRESO ATTO:

- che l'importo destinato sul corrispondente cap. F32505 al finanziamento di progetti per l'apertura di cantieri scuola e lavoro" per l'esercizio finanziario 2002 è di € 3.003.017,59;
- che le richieste di finanziamento avanzate dagli Enti per la realizzazione di cantieri scuola e lavoro finalizzati e non all'occupazione stabile, ai sensi della L.R.29/96, per l'esercizio finanziario 2002, ammontano a € 4.466.702,16;
- che le richieste di finanziamento avanzate dagli Enti elencati (sub A) nel dispositivo sono state inviate entro i termini di legge e che le stesse, a seguito dell'istruttoria effettuata in ottemperanza ai criteri di cui alla l.r. 29/96, alla l.r. 57/93 ed alla deliberazione del Consiglio Regionale 20.12.96 n.290 risultano corredate da tutta la documentazione prescritta e che, pertanto, ricorrono le condizioni previste dalla richiamata normativa;
- che la somma complessiva dei finanziamenti ammissibili è di € 2.998.305,64 ed è comprensiva delle spese per materiale ed attrezzature e del 3% per la progettazione e la gestione dei progetti, da erogare agli Enti che ne hanno fatta richiesta;
- che con Determinazione Dirigenziale n.758 del 23.07.2002 è stato autorizzato il Parco Monti Aurunci per l'attivazione del cantiere scuola e lavoro non finalizzato all'occupazione stabile denominato "Interventi di restauro e di riqualificazione ambientale", presentato per l'anno 2002, per una durata di 94 giorni con l'utilizzo di n.40 unità lavorative ai sensi dell'art.18 della L.R. 29/96;
- che il progetto suddetto prevedeva una durata di 140 giornate lavorative e l'impiego di n.40 unità e si rende pertanto necessario autorizzare e cofinanziare le rimanenti n.46 giornate lavorative;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 106 dell' 11.03.2002 che fissa per il triennio 2002 - 2004 in € 32,32 l'importo dell'indennità giornaliera da corrispondere ai disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro;

PRESO ATTO che la graduatoria riportata nel dispositivo è stata formulata in base ai criteri stabiliti dalla L.R.29/96 e dalla Delibera Consiliare n.290/96;

ATTESO che i finanziamenti, per quanto riguarda i progetti finalizzati, saranno erogati nel corso del triennio conformemente alle seguenti modalità stabilite dalla più volte richiamata deliberazione n.290/96, e precisamente:

- il 70% all'atto della concessione del finanziamento ed il rimanente 30% alla fine del primo anno di attività del cantiere scuola e lavoro, dietro presentazione della relativa deliberazione di consuntivo;
- il 50% all'inizio del 2° anno e il 50% al termine del progetto agli Enti che garantiscono la continuazione dell'attività attraverso le forme di gestione di servizi pubblici stabilite nel progetto;
- che ad avvenuta trasformazione del rapporto di utilizzo in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei lavoratori utilizzati nei cantieri scuola e lavoro sarà concesso agli Enti gestori, ai sensi dell'art.16 comma 6 della L.R.n.29/96, un ulteriore finanziamento pari alla spesa finanziata dalla Regione nell'anno precedente per tali lavoratori, in proporzione ai soggetti occupati, di cui, il primo 50% sarà erogato all'atto dell'assunzione e dopo un anno il restante 50%, fermo restando che i finanziamenti possono essere revocati qualora ricorrano le condizioni di cui al punto 6 della deliberazione 290/96;

RILEVATO:

- che, occorre impegnare la somma di € 2.998.305,64 per erogare il finanziamento per il primo periodo di attività dei cantieri scuola e lavoro finalizzati all'occupazione stabile e l'intero periodo per i progetti non finalizzati all'occupazione stabile;
- che per finanziare i progetti finalizzati e non all'occupazione stabile, di cui all'allegato elenco, si provvederà con gli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario 2002 procedendo alle erogazioni annuali secondo gli importi indicati nell'allegata tabella;
- che l'A.D.S.U di Cassino con nota n.5398/2002 si è impegnato a precisare in un secondo momento l'individuazione esatta dell'organismo nel quale si realizzerà la stabilizzazione occupazionale dei cantieristi;

-che l'APT di Frosinone non ha precisato l'organismo nel quale si realizzerà la stabilizzazione occupazione dei cantieristi

- che le richieste di finanziamento presentate dalle Amministrazioni Comune di Veroli e Comune di Roma Municipio I sono pervenute oltre la scadenza stabilita dalla Delibera Regionale 290/96;

che gli Enti sottoelencati sono Enti non destinatari della l.r. 29/96, capo V°:

- 1) Consorzio di Bonifica di Cassino;
- 2) Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Frosinone;
- 3) Cooperativa Soc.a r.l. VALCOOP 2002;
- 4) Cooperativa IDEA 96;
- 5) Piccola Soc.Coop.a r.l. ATINA 2002;

che gli Enti sotto elencati hanno rinunciato: alla richiesta presentata per la realizzazione dei progetti di cantiere scuola e lavoro; nell'anno 2002:

- 1) Comune di Corchiano relativamente al progetto denominato "Potenziamento servizi tributi"
- 2) Comune di Castiglione in Teverina relativamente al progetto denominato "Potenziamento servizi comunali, territorio e ambiente;

che i progetti presentati dagli Enti sotto elencati sono stati già autorizzati ai sensi dell'art.18 della L.R.29/96 Capo V:

- 1) Comune di Cittareale relativamente al progetto denominato "Manutenzione del patrimonio comunale e tutela ambiente"
- 2) Comune di Sperlonga relativamente al progetto denominato "Manutenzioni immobili strade ed arenili"

che gli Enti sottoelencati non hanno integrato la documentazione prevista e richiesta con nota 31013 del 13.11.200:

- 1)XXI Comunità Montana dei Monti Lepini ed Musoni e Vailiva;
- 2)XVI Comunità Montana dei Monti Musoni;
- 3)XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Musoni;
- 4)L'Amm.ne Pro.le di Latina;
- 5)Consorzio Gestione Associate Co.Ge.A.;
- 6)Comune di Cassino;
- 7)Comune di Castelnuovo Parano;
- 8)Comune di Bassiano;
- 9)XIX Comunità Montana;
- 10)Comune di Sant'Oreste;
- 11)Comune di Monte San Giovanni Campano;
- 12)Comune di Fondi;
- 13)Comune di Monte San Biagio;
- 14)Comune di Montefiascone;
- 15)Comune di Ferentino;
- 16)Piccola Società Cooperativa Sociale "Nuovo Millennio";

PRESO ATTO dell'esigenze espresse dagli Enti e conseguentemente dell'utilità del progetto, della sua fattibilità, della congruità degli addetti e dei giorni necessari per la realizzazione;

PRESO ATTO, altresì:

della spesa per la parte riguardante l'indennità da corrispondere al personale avviato al cantiere scuola e lavoro e gli oneri assistenziali e previdenziali (previsti nella percentuale del 21,02%);

delle spese per il materiale e le attrezzature, nella misura di € 51,64 per addetto per mese e del 3% per quelle di progettazione, riferito alle voci di spesa di cui all'art.14 L.R. 29/96, per i progetti finalizzati e non a condizione che ne sia stata fatta esplicita richiesta, da erogare per il 1° anno di attività del cantiere scuola e lavoro; resta pertanto confermato che su tutte le altre voci di spesa gli Enti proponenti dovranno avere acquisito, ove occorrono, le autorizzazioni e/o i permessi richiesti dalla normativa vigente;

VISTA la DGRL n.3702/99 che fissa i criteri per la formalizzazione delle determinazioni;

VISTA la DGRL n.806/2000 che individua gli obiettivi ed i capitoli di spesa del Dipartimento;

VISTO il decreto n. 2 del 22.10 2002 concernente "Conferimento della delega per l'esercizio delle funzioni relative alla competenza della Direzione Regionale Formazione e Politiche del Lavoro;

VISTA la disposizione dei Direttori dei Dipartimenti del 25.10.2002 prot. N. 4 relativa all'attuazione dell'art. 160 del Regolamento regionale 1/2002.

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

A) di autorizzare i progetti di cantieri scuola e lavoro finalizzati e non all'occupazione stabile presentati dagli Enti riportati nell'allegato elenco (sub A), che fa parte integrante della presente determinazione;

B) di finanziare i progetti di cantieri scuola e lavoro non finalizzati all'occupazione stabile, presentati dagli Enti e riportati nell'allegato elenco (sub A), per la spesa complessiva di € 1.712.843,05;

C) di finanziare la prima annualità dei progetti di cantieri scuola e lavoro finalizzati all'occupazione stabile, presentati dagli Enti e riportati nell'allegato elenco (sub A), per la spesa complessiva di € 1.285.462,59;

D) di subordinare il finanziamento del progetto presentato dall'A.D.I.S.U di Cassino e dall'APT di Frosinone all'acquisizione della documentazione relativa alla esatta indicazione dell'organismo nel quale si realizzerà la stabilizzazione occupazionale dei cantieristi;

E) che le annualità successive relative ai progetti di cantieri scuola e lavoro finalizzati all'occupazione stabile saranno finanziate ed erogate dalle Amministrazioni Provinciali, come stabilito dalla Delibera di Giunta regionale n.n.1547 del 22.11.2002

di impegnare la somma di € 2.998.305,64 stanziata sul cap.F32505 del bilancio regionale es.2002, per l'acconto del 70% e il saldo del 30% del cofinanziamento per il primo periodo di attività del cantiere

di erogare agli Enti il 70% all'atto dell'esecutività della presente determinazione di concessione del finanziamento ai sensi della deliberazione consiliare n.290/96.

F) La reiezione delle domande di richiesta dei finanziamenti della l.r. 29/96, capo V, presentate dagli Enti sotto elencati oltre il termine previsto:

- 1) Comune di Veroli
- 2) Comune di Roma Municipio I Roma Centro Storico

G) Di non autorizzare e finanziare i progetti presentati dagli Enti che non rientrano nelle fattispecie disciplinate dalla L.R.29/96 Capo V e precisamente:

- 1) Consorzio per l'Area di Sviluppo industriale della Provincia di Frosinone;
- 2) Consorzio di Bonifica di Cassino;
- 3) Cooperativa Sociale a.r.l. "Valcoop 2002;
- 4) Coop. Idea 96
- 5) Piccola Soc. Coop. A r.l. "Atina 2002"

H) Di non autorizzare e finanziare i progetti presentati dagli Enti sottoelencati perché gli stessi hanno rinunciato:

- 1) Comune di Corchiano relativamente al progetto denominato "Potenziamento servizi tributi"
- 2) Comune di Castiglione in Teverina relativamente al progetto denominato "Potenziamento servizi comunali, territorio e ambiente;

I) Di non autorizzare e/o finanziare i progetti presentati dagli Enti sotto elencati perché già autorizzati ai sensi dell'art.18 della L.R.29/96 Capo V:

1) Comune di Cittareale relativamente al progetto denominato "Manutenzione del patrimonio comunale e tutela ambiente"

2) Comune di Sperlonga relativamente al progetto denominato "Manutenzioni immobili strade ed arenili"

L) Di non autorizzare e finanziare i progetti presentati dagli Enti sotto elencati perché gli stessi non hanno integrato la documentazione prevista e richiesta con nota 31013 del 13.11.200:

- 1)XXI Comunità Montana dei Monti Lepini ed Musoni e Valliva;
- 2)XVI Comunità Montana dei Monti Musoni;
- 3)XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Musoni;
- 4)L'Amm.ne Pro.le di Latina;
- 5)Consorzio Gestione Associate Co.Ge.A.;
- 6)Comune di Cassino;
- 7)Comune di Castelnuovo Parano;
- 8)Comune di Bassiano;
- 9)XIX Comunità Montana;
- 10)Comune di Sant'Oreste;
- 11)Comune di Monte San Giovanni Campano;
- 12)Comune di Fondi;
- 13)Comune di Monte San Biagio;
- 14)Comune di Ferentino;
- 15)Nuovo millennio piccola società cooperativa
- 16)Comune di Montefiascone

Di pubblicare la presente determinazione sul BURL, con relativi allegati.

Tale pubblicazione assume valore giuridico agli interessati, che potranno esprimere, avverso le medesime, i gravami di legge (ricorso al TAR entro 60 gg. dalla pubblicazione sul BURL).

Il direttore
SCHINA

ALLEGATO "A"

L.R.29/96 CAPO V -CANTIERI SCUOLA E LAVORO

PROVINCIA DI ROMA PROGETTI FINALIZZATI ESERCIZIO 2002

Cod. Ente	Ente	Denom. progetto	un. lav. giorni	Finanziamento	Acconto 70%	Saldo 30%
22	Com. Arcinazzo Romano	Tributi on line	1 280	€ 6.442,19	€ 4.509,53	€ 1.932,66
52	Com. Campagnano di R.	Potenz. servizi comunali	6 280	€ 38.653,16	€ 27.057,21	€ 11.595,95
83	Com. Casteleuovo di Porto	Sist. Aree Cimiteriali ed arredo urbano	2 280	€ 12.884,38	€ 9.019,07	€ 3.865,31
106	Com. Civitella San Paolo	Ausiliario del traffico	1 280	€ 6.442,19	€ 4.509,53	€ 1.932,66
201	Com. Montecompatri	Riqualificazione Parco ed aree verdi	3 280	€ 19.326,58	€ 13.528,61	€ 5.797,97
210	Com. Monterotondo	Potenz. servizi comunali	10 280	€ 64.421,94	€ 45.095,36	€ 19.326,58
213	Com. Moricone	Censimento delle unità immobiliari	3 280	€ 19.326,58	€ 13.528,61	€ 5.797,97
305	Com. Sant'Angelo Romano	Potenz. Servizi Comunali	2 280	€ 12.884,38	€ 9.019,07	€ 3.865,31
31120	Cons. Ecol. Prenestino	Potenz. servizi pubblici	5 280	€ 32.178,21	€ 22.524,75	€ 9.653,46
60239	Coop. Soc. a r.l. Villanova 2000	Villanova lavoro	3 280	€ 19.326,58	€ 13.528,61	€ 5.797,97
66840	Coop. Soc. San. a r.l. Arcobaleno	Il Ponte	8 280	€ 64.421,94	€ 45.095,36	€ 19.326,58
		TOTALE		€ 296.308,13	€ 207.415,71	€ 88.892,42

PROVINCIA DI FROSINONE PROGETTI FINALIZZATI ESERCIZIO 2002

Cod. Ente	Ente	Denom. progetto	un. lav. giorni	Finanziamento	Acconto 70%	Saldo 30%
49018	Azienda Promozione Turistica Frosinone	Potenz. servizi turistici	7 280	€ 43.952,90	€ 30.767,03	€ 13.185,87
87	Com. Castrocielo	Gestione piscina	3 280	€ 19.326,58	€ 13.528,61	€ 5.797,97
124	Com. Esperia	Potenz. servizi comunali	2 280	€ 12.884,38	€ 9.019,07	€ 3.865,31
137	Com. Fontana Liri	Innovazione serv. Com.	6 280	€ 38.653,16	€ 27.057,21	€ 11.595,95
244	Com. Pignataro Interamna	Assistenza	4 280	€ 25.768,77	€ 18.038,14	€ 7.730,63
271	Com. Rocca D'Arce	Potenz. Serv. Com. e sociali	4 280	€ 25.768,77	€ 18.038,14	€ 7.730,63
324	Com. Strangolagalli	Potenz. Servizi tecnici	2 280	€ 12.884,38	€ 9.019,07	€ 3.865,32
450	IACP Frosinone	Potenzamento servizi	26 280	€ 167.497,05	€ 117.247,94	€ 50.249,11
21680	Cons. Volont. "Grotte" di Pastena Collepardo	Potenz. servizio accompagnamento	7 280	€ 45.095,36	€ 31.566,75	€ 13.528,61
58669	Cons. Val Comino Soc. Coop. Soc.	Occupazione valcomino	10 280	€ 64.421,94	€ 45.095,36	€ 19.326,58
73932	Coop. Soc. a r.l. L'Altro	Asilo nido Veroli	5 280	€ 32.178,21	€ 22.524,75	€ 9.653,46
73932	Coop. Soc. a r.l. L'Altro	Asilo nido S. Giovanni Campano	5 280	€ 32.178,21	€ 22.524,75	€ 9.653,46
31146	Coop. Soc. Int. "L'Anete"	Asilo nido	10 280	€ 64.421,94	€ 45.095,36	€ 19.326,58
58207	Cons. Sociate Millentium	Potenz. servizi	4 280	€ 24.380,32	€ 17.066,22	€ 7.314,10
1370	ADISU Cassino	Sportello informativo per studenti	5 280	€ 32.210,98	€ 22.547,69	€ 9.663,29
		TOTALE		€ 641.622,56	€ 449.136,09	€ 192.486,87

PROVINCIA DI LATINA PROGETTI FINALIZZATI ESERCIZIO 2002						
Cod. Ente	Ente	Denom. progetto	inità lav giorni	Finanziamento	Acconto 70%	Saldo 30%
145	Com. Gaeta	Potenz. servizi comunali	10 280	€ 64.421,94	€ 45.095,36	€ 19.326,58
331	Com. Terracina	Potenz. servizi comunali	4 280	€ 25.768,77	€ 18.038,14	€ 7.730,63
358	Com. Ventotene	Un Lavoro per la Riserva	5 280	€ 32.210,97	€ 22.547,68	€ 9.663,29
5880	Soc. Coop. Soc. a r.l. "La Giosa"	Asilo nido	10 280	€ 64.421,94	€ 45.095,36	€ 19.326,58
TOTALE				€ 186.823,62	€ 130.776,54	€ 56.047,08

PROVINCIA DI RIETI PROGETTI FINALIZZATI ESERCIZIO 2002						
Cod. Ente	Ente	Denom. progetto	inità lav giorni	Finanziamento	Acconto 70%	Saldo 30%
17	Com. Antrodoto	Biblioteca e Museo Comunale	2 280	€ 12.884,38	€ 9.019,07	€ 3.865,31
TOTALE				€ 12.884,38	€ 9.019,07	€ 3.865,31

PROVINCIA DI VITERBO PROGETTI FINALIZZATI ESERCIZIO 2002						
Cod. Ente	Ente	Denom. progetto	inità lav giorni	Finanziamento	Acconto 70%	Saldo 30%
4	Com. Acquafredda	Lavori Amm. vi. Eceez. II e Centro Storico	4 280	€ 25.768,77	€ 18.038,14	€ 7.730,63
43	Com. Bomarzo	Potenz. servizi ambientali e amministrativi	2 280	€ 12.884,38	€ 9.019,07	€ 3.865,31
65	Com. Caprarola	Potenz. Servizi Comunali	3 280	€ 19.326,79	€ 13.528,75	€ 5.798,04
178	Com. Lubriano	Potenz. Servizi Sociali e ambientali	1 280	€ 6.442,19	€ 4.509,53	€ 1.932,66
219	Com. Nepi	Potenz. Ufficio Urbanistica	1 280	€ 6.442,19	€ 4.509,53	€ 1.932,66
370	Com. Vitorchiano	Potenz. Servizi Comunali	10 280	€ 64.421,91	€ 45.095,34	€ 19.326,57
3766	Com. Valentano	Valentano 2002	1 280	€ 6.442,19	€ 4.509,53	€ 1.932,66
120	Com. Corchiano	Potenz. Servizi comunali territorio e ambiente	1 280	€ 6.095,08	€ 4.266,56	€ 1.828,52
TOTALE				€ 147.823,50	€ 103.476,45	€ 44.347,05

TOTALE GENERALE	€ 1.285.462,59	€ 899.823,86	€ 385.638,73
------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

PROVINCIA DI ROMA PROGETTI NON FINALIZZATI ESERCIZIO 2002						
Cod. Ente	Ente	Denom. progetto	inità lav giorni	Finanziamento	Acconto 70%	Saldo 30%
38	Com. Bellegra	Servizi comunali	2 280	€ 18.884,38	€ 13.219,07	€ 5.665,31
686	Com. Canale Monterano	Conosci Monterano	1 280	€ 6.442,19	€ 4.509,53	€ 1.932,66
686	Com. Canale Monterano	Conosci Monterano	2 140	€ 6.442,19	€ 4.509,53	€ 1.932,66
686	Com. Canale Monterano	Il nostro paese: il tuo giardino	1 280	€ 6.442,19	€ 4.509,53	€ 1.932,66
686	Com. Canale Monterano	Miglioriamo la scuola	1 216	€ 4.956,01	€ 3.469,21	€ 1.486,80
75	Com. Castel Gandolfo	Verde 2002	3 280	€ 19.326,58	€ 13.528,61	€ 5.797,97

Cod. Ente	Ente	Denom. progetto	unità lav	giorni	Finanziamento	Acconto 70%	Saldo 30%
6326	IX Com. Montana	Territorio e Ambiente	10	280	€ 60.950,80	€ 42.665,56	€ 18.285,24
142	Com. Frascati	Servizi comunali	12	240	€ 61.974,82	€ 43.382,37	€ 18.592,45
47133	Cons. Sist. Bibl. Castelli Romani	Sistema informatico s.b.c.r.	15	280	€ 82.131,00	€ 57.491,70	€ 24.639,30
203	Com. Monteflavio	VVerde urbano	3	280	€ 19.326,58	€ 13.528,61	€ 5.797,97
342	Com. Trevignano Romano	Percorsi turistici e ambientali	2	96	€ 3.754,56	€ 2.628,19	€ 1.126,37
275	Com. Rocca Santo Stefano	Salvaguardia ambiente	2	280	€ 12.884,38	€ 9.019,07	€ 3.865,31
6	Com. Affile	Riqualficazione centro storico	5	140	€ 16.105,48	€ 11.273,84	€ 4.831,64
158	Com. Grottaferrata	Manutenzione aree verdi	5	280	€ 32.210,97	€ 22.547,68	€ 9.663,29
224	Com. Olevano Romano	Attività Amministrative	4	262	€ 20.493,64	€ 14.345,55	€ 6.148,09
176	Com. Licenza	Ambiente	4	280	€ 23.215,69	€ 16.250,98	€ 6.964,71
245	Com. Pisoniano	Scuola e Ambiente	4	280	€ 24.380,32	€ 17.066,22	€ 7.314,10
305	Com. Sant'Angelo Romano	Potenz. servizi comunali	1	280	€ 6.442,19	€ 4.509,53	€ 1.932,66
83	Com. Castel Nuovo di Porto	Attività culturali	2	280	€ 12.884,38	€ 9.019,07	€ 3.865,31
83	Com. Castel Nuovo di Porto	Vigilanza territorio	2	280	€ 12.884,38	€ 9.019,07	€ 3.865,31
83	Com. Castel Nuovo di Porto	Al servizio dei bambini	5	280	€ 32.178,21	€ 22.524,75	€ 9.653,46
213	Com. Moricone	Beni Ambientali	3	280	€ 19.326,58	€ 13.528,61	€ 5.797,97
210	Com. Monterotondo	Potenz. servizi comunali	5	280	€ 32.178,21	€ 22.524,75	€ 9.653,46
		TOTALE			€ 535.815,73	€ 375.071,03	€ 160.744,70

PROVINCIA DI FROSINONE PROGETTI NON FINALIZZATI ESERCIZIO 2002

Cod. Ente	Ente	Denom. progetto	unità lav	giorni	Finanziamento	Acconto 70%	Saldo 30%
8	Com. Alatri	Recupera il verde	3	210	€ 13.713,93	€ 9.599,75	€ 4.114,18
8	Com. Alatri	Aletrium	2	280	€ 12.190,16	€ 8.533,11	€ 3.657,05
14	Com. Anagni	Serv. scolastici e domiciliari	11	216	€ 54.530,01	€ 38.171,01	€ 16.359,00
89	Com. Ceccano	Assistenza scolastica	7	140	€ 22.547,68	€ 15.783,38	€ 6.764,30
89	Com. Ceccano	Raccolta differenziata	5	140	€ 16.105,48	€ 11.273,84	€ 4.831,64
91	Com. Ceprano	Asilo nido	2	280	€ 12.884,38	€ 9.019,07	€ 3.865,31
95	Com. Cervaro	Potenz. servizi comunali	10	280	€ 61.974,82	€ 43.382,37	€ 18.592,45
233	Com. Pastena	Assistenza e manutenzione grotte	2	140	€ 6.442,19	€ 4.509,53	€ 1.932,66
308	Com. Santopadre	Manutenzione impianti	6	280	€ 38.653,16	€ 27.057,21	€ 11.595,95
348	Com. Vallecora	Pulizia Manutenzione strade e immobili	10	140	€ 32.210,97	€ 22.547,68	€ 9.663,29
2890	Com. Serrone	Arredo urbano	4	96	€ 8.810,69	€ 6.167,48	€ 2.643,21
67446	Pic. Soc. Coop. Soc. "Nuovo Millennium"	Servizi turistici	10	180	€ 48.761,42	€ 34.132,99	€ 14.628,43
58669	Cons. Val Comino	Occupazione Val Comino	4	280	€ 25.768,77	€ 18.038,14	€ 7.730,63
		TOTALE			€ 354.593,66	€ 248.215,56	€ 106.378,10

PROVINCIA DI LATINA PROGETTI NON FINALIZZATI ESERCIZIO 2002

Cod. Ente	Ente	Denom. progetto	unità lav	giorni	Finanziamento	Acconto 70%	Saldo 30%
294	Com. San Felice Circeo	Attività di controllo	6	140	€ 19.326,58	€ 13.528,61	€ 5.797,97
53493	Parco Monti Aurunci	Ambiente	40	46	€ 42.395,21	€ 29.676,65	€ 12.718,56
321	Com. Sperlonga	Socio assistenziale e ricreativo	3	120	€ 7.039,80	€ 4.927,86	€ 2.111,94
318	Com. Sonnino	Servizi asilo nido	6	280	€ 38.653,17	€ 27.057,22	€ 11.595,95
2715	XVII Com. Montana	Turismo ecologia e ambiente	12	140	€ 38.653,28	€ 27.057,30	€ 11.595,98
		TOTALE			€ 148.068,04	€ 102.247,64	€ 43.820,40

PROVINCIA DI RIETI PROGETTI NON FINALIZZATI ESERCIZIO 2002

Cod. Ente	Ente	Denom. progetto	unità lav	giorni	Finanziamento	Acconto 70%	Saldo 30%
108	Com. Collalto Sabino	Serv. Ambiente	2	280	€ 12.190,16	€ 8.533,11	€ 3.657,05
109	Com. Colle di Tora	Potenz. servizi comunali	1	280	€ 6.442,19	€ 4.509,53	€ 1.932,66
115	Com. Colli sul Velino	Ambiente manutenz. proprietà pubbliche	2	192	€ 8.810,69	€ 6.167,48	€ 2.643,21
211	Com. Montopoli di Sabina	Manutenz. Patrimonio e servizi scolastici	3	280	€ 19.326,58	€ 13.528,61	€ 5.797,97
221	Com. Nespole	Ambiente	2	144	€ 6.251,52	€ 4.376,06	€ 1.875,46
229	Com. Paganico Sabino	Manutenzione patrimonio	2	130	€ 5.921,31	€ 4.144,92	€ 1.776,39
268	Com. Rivodutri	Recupero e manutenzione	2	185	€ 8.520,49	€ 5.964,34	€ 2.556,15
62174	Unione Comuni Bassa Sabina	Manutenz. Cimiteri e parchi pubblici	8	280	€ 51.537,55	€ 36.076,29	€ 15.461,26
		TOTALE			€ 119.000,49	€ 83.300,34	€ 35.700,15

PROVINCIA DI VITERBO PROGETTI NON FINALIZZATI ESERCIZIO 2002

Cod. Ente	Ente	Denom. progetto	unità lav	giorni	Finanziamento	Acconto 70%	Saldo 30%
62	Com. Capranica	Ambiente	2	192	€ 8.810,69	€ 6.167,48	€ 2.643,21
66	Com. Carbognano	Beni Monumentali	2	280	€ 12.884,38	€ 9.019,07	€ 3.865,31
79	Com. Castel Sant'Elia	Potenz. servizi comunali	5	280	€ -	€ -	€ -
79	Com. Castel Sant'Elia	Potenz. servizi comunali	1	140	€ 35.432,04	€ 24.802,43	€ 10.629,61
90	Com. Celleno	Territorio urbano	2	140	€ 6.442,19	€ 4.509,53	€ 1.932,66
105	Com. Civitella D'Agliano	Servizi Amm. vi sociali e ambiente	8	280	€ 51.537,55	€ 36.076,29	€ 15.461,26
120	Com. Corchiano	Potenz. Servizi com. e vigilanza	1	280	€ 6.095,08	€ 4.266,56	€ 1.828,52
126	Com. Faleria	Aurora	1	280	€ 6.442,19	€ 4.509,53	€ 1.932,66
129	Com. Farnese	Gestione tutela e salvaguardia patr. comunale	1	280	€ 6.442,19	€ 4.509,53	€ 1.932,66
155	Com. Gradoli	Potenz. servizi sociali scolastici e ambientali	3	280	€ 19.326,58	€ 13.528,61	€ 5.797,97

Cod. Ente	Ente	Denom. progetto	Unità lav	giorni	Finanziamento	Acconto 70%	Saldo 30%
156	Com. Graffignano	Servizi ambientali e socio scolastici	3	280	€ 19.326,58	€ 13.528,61	€ 5.797,97
163	Com. Ischia di Castro	Patrimonio immobiliare	1	280	€ 6.095,08	€ 4.266,56	€ 1.828,52
226	Com. Oriolo Romano	Verde pubblico manutenzione strade	2	280	€ 12.190,16	€ 8.533,11	€ 3.657,05
320	Com. Soriano nel Cimino	Informatizzazione uffici	2	280	€ 12.884,38	€ 9.019,07	€ 3.865,31
320	Com. Soriano nel Cimino	Mantenimento territorio	4	96	€ 8.810,69	€ 6.167,48	€ 2.643,21
320	Com. Soriano nel Cimino	Tutela salvaguardia del territorio	4	96	€ 8.810,69	€ 6.167,48	€ 2.643,21
356	Com. Vasanello	Verde e arredo urbano	1	280	€ 6.095,08	€ 4.266,56	€ 1.828,52
373	Com. Viterbo	Potenz. tributi e patrimonio	6	280	€ 38.653,16	€ 27.057,21	€ 11.595,95
373	Com. Viterbo	Potenz. Accertamento sosta	8	280	€ 51.537,55	€ 36.076,29	€ 15.461,26
373	Com. Viterbo	Potenz. servizi ambientali esterni	15	280	€ 61.974,82	€ 43.382,37	€ 18.592,45
379	Comm.ne Prov.le di Viterbo	U.R.P.	10	280	€ 64.421,91	€ 45.095,34	€ 19.326,57
379	Comm.ne Prov.le di Viterbo	Archivio storico	6	280	€ 38.653,16	€ 27.057,21	€ 11.595,95
379	Comm.ne Prov.le di Viterbo	Potenz. attività giuridica economica personale	6	280	€ 38.653,16	€ 27.057,21	€ 11.595,95
66842	Coop. Soc. "GEA"	Spazio infanzia	3	280	€ 19.326,58	€ 13.528,61	€ 5.797,97
4	Acquapendente- Riser. Nat. Monte Rufeno	Salvaguardia e valorizzazione ambiente	3	96	€ 6.607,21	€ 4.625,05	€ 1.982,16
218	Com. Nepi	Assistenza domiciliare	3	144	€ 9.912,03	€ 6.938,42	€ 2.973,61
TOTALE					€ 557.365,13	€ 390.155,61	€ 167.209,52
TOTALE GENERALE					€ 1.712.843,05	€ 1.198.990,18	€ 513.852,87
TOTALE GENERALE PROGETTI FINALIZZATI E NON					€ 2.998.305,64	€ 2.098.814,04	€ 899.491,60

DIREZIONE REGIONALE ISTITUZIONALE ED ENTI LOCALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 7 novembre 2002, n. 942.

Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82 «Benefici previsti per le comunità giovanili» ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 5066/1999 e successive modifiche. Impegno € 66.798,53, capitolo R31510, esercizio finanziario 2002.

IL DIRETTORE REGIONALE

- VISTA la legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 pubblicata sul B.U.R. Lazio del 05.06.1999 concernente “Disposizioni finanziarie per la realizzazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999”, ed, in particolare, l’art. 82, comma 4, rivolto a promuovere, favorire e sostenere le Associazioni giovanili;
- VISTA la legge regionale 05.10.1999, n. 24 la quale sostituisce le parole: “associazione/i giovanile/i” con le parole: “comunità giovanile/i”;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 5066 del 12.10.1999 con la quale sono stati definiti i criteri e modalità per l’erogazione dei benefici previsti per favorire le Comunità giovanili di cui all’art. 82 della legge regionale 07.06.1999, n. 6 e nella quale è prevista l’istituzione di un’apposita Commissione tecnica nominata dal Direttore del Dipartimento Affari strategici, istituzionali e della Presidenza, composta da personale assegnato al Dipartimento stesso, per l’esame delle domande presentate ai fini del conseguimento dei benefici;
- VISTA la legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 19.05.2001 concernente: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001” che, all’articolo 45 apporta modifiche all’articolo 82 L.R. n. 6/1999 da adeguare con deliberazione di Giunta Regionale;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1848 del 30.11.2001 con la quale, in applicazione del sopracitato art. 45 della legge regionale n. 10/2001, si è adeguata la deliberazione di Giunta Regionale del 12.10.1999, n. 5066 concernente “Criteri e modalità per l’erogazione dei benefici previsti per favorire le Comunità giovanili”;
- VISTA la legge regionale 18.02.2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- VISTO il Regolamento Regionale 06.09.2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
- CONSIDERATO che sono state presentate n. 03 istanze per la concessione dei benefici previsti dall’art. 82 della L.R. n. 6/1999;
- VISTA la determinazione dirigenziale n. 799 del 26.09.2002 con la quale è stata nominata la Commissione per l’esame delle domande di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1848 del 30.11.2001 – anno 2002”;
- ACCERTATO che la Commissione sopracitata ha terminato i lavori consegnando i verbali alla Direzione Regionale Istituzionale ed Enti Locali con nota prot. n. 96889 del 28.10.2002;

- CONSIDERATO che per n. 2 istanze la Commissione, pur avendo riscontrato l'idoneità dei progetti in relazione alle finalità previste dall'art. 82 della L.R. n. 6/1999, ha ritenuto di ammettere con riserva le medesime istanze per le quali si procederà alla erogazione del finanziamento solo a seguito della presentazione di apposita documentazione integrativa, così come previsto dal punto V, ultimo capoverso dei criteri di cui alla citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1848 del 30.11.2001;
- ACCERTATO che la Commissione, sulla base dei criteri sopra enunciati ha predisposto la concessione dei finanziamenti tenendo conto dei criteri fissati al punto 8 della D.G.R. n. 1848 del 30.11.2001, in misura pari ad una quota percentuale nel limite del 50% della spesa ritenuta ammissibile in conformità a quanto previsto dall'articolo 82 L.R. n. 6/1999, comma 4, lettera a), come da prospetto allegato (all. A), che forma parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
- ACCERTATO che n. 01 istanza non è stata ammessa a fruire del beneficio di cui all'art. 82 della L.R. n. 6/1999 in quanto il progetto presentato è pervenuto fuori termine;
- RITENUTO che con successiva determinazione dirigenziale sarà individuata l'istanza ritenuta non ammissibile con la relativa motivazione di esclusione da comunicare al diretto interessato;
- VISTA la legge regionale 16.04.2002, n. 9 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002" che al capitolo R31510 "Contributi regionali per il funzionamento delle Comunità giovanili" presenta la necessaria disponibilità;
- VISTA la legge regionale 20.11.2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

per i motivi di cui in premessa

DETERMINA

- di ammettere al finanziamento con riserva n. 2 istanze presentate dai sottoelencati soggetti pubblici previa presentazione della documentazione integrativa, così come previsto dal punto V, ultimo comma dei criteri di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1848 del 30.11.2001 che la Commissione ha individuato nel corso dell'istruttoria e specificato nei verbali inviati alla Struttura competente:

- Comune di Pescorocchiano € 20.658,27
- Comune di Rieti € 46.140,26

- di assumere l'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 66.798,53 sul capitolo R31510, esercizio finanziario 2002, che presenta la necessaria disponibilità;

- di attuare l'erogazione delle somme sopra indicate con le modalità previste dalla deliberazione di Giunta Regionale del 30.11.2001, n. 1848.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Il direttore
MIGLIORINI

ALLEGATO A)

SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI AMMESSI A FINANZIAMENTO
ART. 82 L.R. N. 6/1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

ENTE	NOTE DI AMMISSIONE	FINANZIAMENTO RICHIESTO	FINANZIAMENTO CONCESSO	PERCENTUALE
Comune di Pescorocchiano	ammessa con riserva	€ 41.361,55	€ 20.658,27	50%
Comune di Rieti	ammessa con riserva	€ 92.280,52	€ 46.140,26	50%

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 5 dicembre 2002, n. 1074.

Associazione di Famiglie per l'Educazione e la Cultura C.E.F.A. con sede in Roma. Disposizione per l'iscrizione delle cariche sociali nel registro regionale delle persone giuridiche private.

IL DIRETTORE REGIONALE

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977, n. 616;
- VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile;
- VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 in data 07.12.2000, avente ad oggetto: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)";
- VISTO l'art. 40 della legge regionale 18.02.2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- VISTO il Regolamento Regionale 06.09.2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 4433 del 05.06.1990 con la quale è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato ed approvato il relativo statuto dell'Associazione di Famiglie per l'Educazione e la Cultura C.E.F.A. di Roma, successivamente iscritta al n. 2138/91 del Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale Civile di Roma;
- VISTA la nota pervenuta in data 28.11.2002, con la quale il Presidente della Associazione di Famiglie per l'Educazione e la Cultura C.E.F.A. trasmette il verbale dell'Assemblea Straordinaria del 28.10.2002 recante il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2002-2005;
- RITENUTO che ricorrono i presupposti per l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private delle nuove cariche sociali dell'Associazione sopra indicata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10.02.2000, n. 361,

DETERMINA

di disporre l'iscrizione delle nuove cariche sociali nel Registro Regionale delle persone giuridiche private dell'Associazione di Famiglie per l'Educazione e la Cultura C.E.F.A. di Roma come di seguito riportate:

Piero Sandulli	Presidente
Irene Di Luzio Voltattorni	consigliere
Patrizia Innocenti Ippolito	consigliere
Antonio Biccari	consigliere
Saverio Barletta	consigliere

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Il direttore
MIGLIORINI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 5 dicembre 2002, n. 1075.

Associazione «Scuola Medica Ospedaliera» (SMO) con sede in Roma. Disposizione per l'iscrizione delle cariche sociali nel registro regionale delle persone giuridiche private.

IL DIRETTORE REGIONALE

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977, n. 616;
- VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile;
- VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 in data 07.12.2000, avente ad oggetto: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)";
- VISTO l'art. 40 della legge regionale 18.02.2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- VISTO il Regolamento Regionale 06.09.2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";
- CONSIDERATO che l'Associazione "Scuola Medica Ospedaliera" (SMO) risulta iscritta al n. 55 del Registro regionale delle persone giuridiche private;
- VISTE le note in data 05.7.2002 e 02.12.2002, con le quali il Presidente dell'Associazione "Scuola Medica Ospedaliera" (SMO) ha trasmesso l'elenco completo dei componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2002-2006;
- RITENUTO che ricorrono i presupposti per l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private delle nuove cariche sociali dell'Associazione sopra indicata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10.02.2000, n. 361,

DETERMINA

di disporre l'iscrizione delle nuove cariche sociali nel Registro Regionale delle persone giuridiche private dell'Associazione "Scuola Medica Ospedaliera" (SMO) di Roma come di seguito riportate:

prof. Antonio De Laurenti	Presidente
prof. Roberto Picardi	vice Presidente
dott. Giorgio De Simone	vice Presidente
prof. Ezio Giovannini	tesoriere
dott. Stefano Cademartori	consigliere
dott. Luigi Cardillo	consigliere
dott.ssa Antonietta Centra	consigliere
dott. Elvio Marovello	consigliere
dott. Manlio Moretti	consigliere
dott. Settimio Pavoncello	consigliere
prof. Luciano Persico	consigliere
dott. Quirino Piacevoli	consigliere
prof. Carlo Sbiroli	consigliere
dott. Franco Condò	consigliere
prof. Lelio Benedettelli	consigliere
dott.ssa Grazia Maria Iadarola	consigliere
prof. Alessandro Perrone	consigliere
prof. Giuseppe Visco	consigliere
prof. Marino Luminari	consigliere
dott.ssa Giovanna Nisticò	consigliere
dott.ssa Teresa Pellegrini	consigliere

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Il direttore
MIGLIORINI

**DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE
SANITARIA E TUTELA DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 29 novembre 2002, n. 1030.

Graduatoria regionale provvisoria dei chimici ambulatoriali valida per l'anno 2003, ai sensi del D.P.R. n. 446/01.

IL DIRETTORE REGIONALE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Risorse Umane;

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

CONSIDERATO che l'art. 42, comma 3, della medesima legge n. 6 dispone che a decorrere dall'entrata in vigore della legge, i dipartimenti regionali istituiti ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 25/96 e successive modifiche ed integrazioni, assumano le denominazioni delle direzioni regionali, mantenendo le relative competenze attribuite;

VISTO il Regolamento n. 1 del 6 settembre 2002 "*Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale*";

VISTO il D.P.R. del 21/09/2001, n. 446 concernente il "*Regolamento per l'esecuzione dell'accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali relativo al 1998-2000*";

VISTO l'art. 4 del citato D.P.R. n. 446/01;

RILEVATO che sono state espletate le relative procedure secondo i criteri di cui all'allegato BI (D.P.R. n. 446/01);

DETERMINA

di approvare la graduatoria regionale provvisoria dei chimici ambulatoriali, valida per l'anno 2003 come da elenco in calce:

<u>Punteggio</u>	<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>	<u>Data nascita</u>	<u>Conseguimento data Laurea</u>	<u>Indirizzo</u>
11,21	SAIU	Rita	28/02/1964	11/07/1988	Via Sassari, 47 - 09016 IGLESIAS (Ca) -
9,90	MERCADANTE	Lucina	30/06/1964	20/03/1989	Via dei Sommozzatori, 26 - 00143 ROMA c/o Di Meglio Maria
1,81	RANDAZZO PIZZOLO	Graziella	09/02/1974	18/12/2000	Via Grazia, 182 - 98078 TORTORICI (Me)

Di disporre che la presente determinazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il direttore
MELARAGNO

**PROPOSTE DI LEGGE
E DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Proposta di legge regionale 22 novembre 2002, n. 497 di iniziativa dei consiglieri Mezzabotta, Meta, D'Annibale, Lucherini, Carella, De Angelis, Marroni, Minnucci, Parroncini, Rodano, concernente: Disposizioni per il governo del sistema formativo integrato e per l'attuazione del diritto allo studio.

Proposta di legge regionale 22 novembre 2002, n. 498 di iniziativa dei consiglieri Rea, Bonadonna, Luciani, concernente: Norme per la prevenzione, la cura e il monitoraggio delle patologie asbestocorrelate.

Proposta di legge regionale 22 novembre 2002, n. 499 di iniziativa del consigliere D'Annibale, concernente: Accreditalento delle sedi formative e di orientamento.

Proposta di legge regionale 26 novembre 2002, n. 500 adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1451 dell'8 novembre 2002, concernente: Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche.

Proposta di legge regionale 26 novembre 2002, n. 501 adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1452 dell'8 novembre 2002, concernente: Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche. Disposizioni transitorie.

Proposta di legge regionale 26 novembre 2002, n. 502 adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1495 del 15 novembre 2002, concernente: Disciplina per la promozione e il sostegno della Cooperazione.

Proposta di legge regionale 26 novembre 2002, n. 503 di iniziativa del consigliere Bonelli, concernente: Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29. Norme in materia di aree naturali protette regionali.

Proposta di legge regionale 4 dicembre 2002, n. 505 di iniziativa del consigliere Ciocchetti, concernente: Modifica alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53. Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Proposta di legge regionale 4 dicembre 2002, n. 506 di iniziativa del consigliere Ciocchetti, concernente: Modifica alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4. Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica.

Proposta di legge regionale 4 dicembre 2002, n. 507 di iniziativa del consigliere Ciocchetti, concernente: Nuove norme in materia di bonifica. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4.

Proposta di legge regionale 6 dicembre 2002, n. 509 di iniziativa dei consiglieri Bonelli e Bonadonna, concernente: Norme contro la vivisezione.

Proposta di deliberazione consiliare 26 novembre 2002, n. 158 adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1444 dell'8 novembre 2002, concernente: Approvazione ai sensi della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 dell'assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 del Parco Regionale dell'Appia Antica.

Proposta di deliberazione consiliare 26 novembre 2002, n. 159 adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1445 dell'8 novembre 2002, concernente: Approvazione ai sensi della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 dell'assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 del Parco Regionale Naturale Bracciano-Martignano.

Proposta di deliberazione consiliare 26 novembre 2002, n. 160 adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1446 dell'8 novembre 2002, concernente: Approvazione ai sensi della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 dell'assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 dell'Agenzia Regionale Parchi.

ATTI DI ENTI LOCALI

PROVINCIA DI ROMA

DECRETO DIRIGENZIALE 5 dicembre 2002, n. 495.

ACEA s.p.a. Realizzazione delle opere idrosanitarie nel nucleo abusivo non perimetrato, zona 13.04 Ponte Olivella (Infernetto), Circoscrizione XIII. Determinazione indennità di esproprio e servitù di fogna Comune di Roma.

IL DIRIGENTE SEL SERVIZIO N. 5

«Gestione amministrativa appalti viabilità ed espropri»
del Dipartimento I Difesa del suolo

Vista la Legge 25.06.1865, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 15.01.1885, n. 2892;

Vista la Legge 17.08.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 15.01.1972, n. 8;

Visto il D.L. 02.05.1974, n. 115 convertito in legge 27.05.1974, n. 247;

Vista la Legge 28.01.1977, n. 10;

Vista la Legge 03.01.1978, n. 1;

Vista la Legge Regione Lazio 29.12.1978, n. 79;

Visto il D.L. 11.07.1992, n. 333 convertito con modificazioni nella legge 08.08.1992, n. 359;

Vista la Legge 15.05.1997, n. 127;

Vista la L.R. 22.05.1997 n. 11 art. 31 e 23.12.1997 n. 46 art. 21 con le quali sono state delegate agli Enti Locali territoriali le funzioni amministrative concernenti le espropriazioni per pubblica utilità;

Vista la delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 135 del 27.01.1998 con la quale sono state impartite direttive per le estimazioni delle indennità di espropriazione in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal V° comma dell'art. 5/bis del citato D.L. n. 333/92, convertito con modificazioni nella Legge 359/92;

Visto il D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Roma n. 3243 dell'11.9.1998 con la quale è stato approvato il progetto predisposto dall'ACEA relativo alla realizzazione delle opere idrosanitarie nel nucleo abusivo non perimetrato 13.04 Ponte Olivella – Infernetto Circoscrizione XIII, dichiarata la pubblica utilità, l'urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ed è stata affidata all'Accea S.p.A. l'indizione della relativa gara di appalto, l'espletamento della procedura di occupazione e la successiva costruzione dell'opera di che trattasi, nonché fissati i termini dei lavori e della procedura espropriativa;

Considerato, altresì, che si è provveduto agli adempimenti dell'art. 10 della Legge n. 865/71 e non sono state prodotte osservazioni;

Visti il piano particellare, la mappa catastale, la relazione esplicativa dell'intervento e l'estratto dello strumento urbanistico dal quale risulta che le aree espropriande ricadono in zona di PRG H – (sottozone H1 e H2);

Ritenuto che, al fine della determinazione dell'indennità, alle aree da espropriare e da asservire ricadenti nelle zone H1 e H2 – non classificabili come edificabili – a norma del IV° comma dell'art. 5/bis del citato D.L. n. 333/92, convertito con modificazioni nella Legge 359/92 ed in esecuzione delle sopra richiamate direttive regionali, sono applicabili i criteri parametrici di cui all'art. 16 della legge n. 865/71;

Visti i valori agricoli medi della regione Agraria n. 15, in cui rientrano gli immobili in questione, della Provincia di Roma, determinati dalla competente Commissione Provinciale;

Atteso che le indennità ex art. 17 della Legge n. 865/71, pure determinate con il presente decreto, saranno corrisposte soltanto previa presentazione, da parte degli aventi diritto, della documentazione attestante lo status vantato;

Ritenuto, infine, che ricorrono le condizioni previste per l'accoglimento della richiesta;

DECRETA

1). L'indennità di esproprio da corrispondere alla ditta proprietaria dell'immobile necessario per la realizzazione dell'opera specificata in narrativa, è stata stabilita nella misura a fianco indicata:

Immobili iscritti al Catasto del Comune di Roma

Ditta n° 1 - SCALERA ANTONIO n. a Maddaloni il 15.5.18

Foglio 1117, part. N° 1282/3 per mq. 3;

Coltura in atto Seminativo a €/mq 3,62

Indennità area € 10,86

Indennità ex art. 17 l. n° 865/71 € 10,86

2) L'indennità di servitù di fogna da corrispondere alla ditta proprietaria degli immobili da asservire per la realizzazione dell'opera specificata in narrativa, è stata stabilita nella misura a fianco indicata:

Ditta n° 2 - SCALERA ANTONIO n. a Maddaloni il 15.5.18

Foglio 1117, partt. N° 83 per mq. 45 e N° 23 per mq. 13, per complessivi mq. 58;

Coltura in atto Seminativo a €/mq 3,62 : 3;

Indennità asservimento € 69,99

E per l'effetto l' Ente espropriante provvederà:

- A. A notificare, nelle forme previste dal Codice di procedura Civile per le citazioni, l'avviso contenente l'ammontare delle indennità provvisorie ai proprietari espropriandi;
- B. A pagare direttamente agli aventi diritto, previo accertamento della proprietà e libertà delle aree da espropriare e da asservire e, ove occorra, dello status di diretto coltivatore, le indennità accettate e/o a depositare presso la competente Cassa DD.PP., decorso il termine di 30 giorni dalla notifica dell'avviso di cui al punto 'A', le indennità di esproprio ed asservimento che siano state rifiutate;
- C. A stipulare, con i proprietari degli immobili espropriandi e da asservire che manifesteranno la volontà di avvalersi della facoltà di cui all'art. 12, 1° comma della legge 865/71, regolari contratti di compravendita per un prezzo pari all'indennità determinata, con le maggiorazioni previste dal citato art. 12, 1° comma della L. 865/71;
- D. A curare gli adempimenti per l'immissione del provvedimento di cui all'art. 32 della L.R. n. 11/97 nei confronti dei proprietari degli immobili, sopra elencati, che dichiarano di essere disposti a convenire alla cessione volontaria e di quello definitivo, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 865/71;
- E. A richiedere alla Commissione Provinciale istituita presso l'Ufficio Tecnico Erariale di Roma, entro 15 giorni dalla decorrenza del termine indicato al precedente punto 'B', la rideterminazione delle indennità, ove non accettate;
- F. Ad espletare, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione contenente l'ammontare della indennità rideterminata dalla Commissione Provinciale, gli adempimenti di cui all'art. 15, II° comma della Legge n. 865/71;
- G. A corrispondere agli aventi diritto, previo accertamento del loro titolo, le indennità accettate e/o a depositare la differenza presso la Cassa DD.PP., qualora le indennità non accettate siano state rideterminate in misura superiore a quelle già depositate.

3). Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il dirigente
LELI

DECRETO DIRIGENZIALE 5 dicembre 2002, n. 496.

ACEA s.p.a. Completamento della rete di distribuzione idropotabile e la realizzazione della rete fognante di raccolta delle acque nere nel nucleo abusivo non perimetrato 13.03 La Lingua Longarina, Circoscrizione XIII. Determinazione indennità di esproprio e servitù di fognia Comune di Roma.

IL DIRIGENTE SEL SERVIZIO N. 5
«Gestione amministrativa appalti viabilità ed espropri»
del Dipartimento I Difesa del suolo

Vista la Legge 25.06.1865, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 15.01.1885, n. 2892;
Vista la Legge 17.08.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 15.01.1972, n. 8;
Visto il D.L. 02.05.1974, n. 115 convertito in legge 27.05.1974, n.247;
Vista la Legge 28.01.1977, n.10;
Vista la Legge 03.01.1978, n.1;
Vista la Legge Regione Lazio 29.12.1978, n.79;
Visto il D.L. 11.07.1992, n. 333 convertito con modificazioni nella legge 08.08.1992, n.359;
Vista la Legge 15.05.1997, n.127;
Vista la L.R. 22.05.1997 n.11 art.31 e 23.12.1997 n. 46 art. 21 con le quali sono state delegate agli Enti Locali territoriali le funzioni amministrative concernenti le espropriazioni per pubblica utilità;
Vista la delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 135 del 27.01.1998 con la quale sono state impartite direttive per le estimazioni delle indennità di espropriazione in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal V° comma dell'art. 5/bis del citato D.L. n.333/92, convertito con modificazioni nella Legge 359/92;
Visto il D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Roma n. 4688 dell'18.12.1998 con la quale è stato approvato il progetto predisposto dall' ACEA relativo al completamento della rete di distribuzione idropotabile e la realizzazione della rete fognante di raccolta delle acque nere nel nucleo abusivo non perimetrato 13.03 La Lingua Longarina, dichiarata la pubblica utilità, l'urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n.1 ed è stata affidata all'Acea S.p.A. l'indizione della relativa gara di appalto, l'espletamento delle procedure di occupazione e la successiva costruzione dell'opera di che trattasi, nonché fissati i termini dei lavori e della procedura espropriativa;

Considerato, altresì, che si è provveduto agli adempimenti dell'art. 10 della Legge n. 865/71 e non sono state prodotte osservazioni, come da nota del Comune di Roma prot. n. 23972 del 17.7.2002;

Visti il piano particellare, la mappa catastale, la relazione esplicativa dell'intervento e l'estratto dello strumento urbanistico dal quale risulta che le aree espropriande ricadono in zona di PRG N e H – (sottozona H2);

Ritenuto che, al fine della determinazione dell'indennità, alle aree da espropriare e da asservire ricadenti nelle zone N e H2 – non classificabili come edificabili – a norma del IV° comma dell'art. 5/bis del citato D.L. n. 333/92, convertito con modificazioni nella Legge 359/92 ed in esecuzione delle sopra richiamate direttive regionali, sono applicabili i criteri parametrici di cui all'art. 16 della legge n. 865/71;

Visti i valori agricoli medi della regione Agraria n. 15, in cui rientrano gli immobili in questione, della Provincia di Roma, determinati dalla competente Commissione Provinciale;

Atteso che le indennità ex art. 17 della Legge n. 865/71, pure determinate con il presente decreto, saranno corrisposte soltanto previa presentazione, da parte degli aventi diritto, della documentazione attestante lo status vantato;

Ritenuto, infine, che ricorrono le condizioni previste per l'accoglimento della richiesta;

D E C R E T A

1). L'indennità di esproprio da corrispondere alla ditta proprietaria dell'immobile necessario per la realizzazione dell'opera specificata in narrativa, è stata stabilita nella misura a fianco indicata:

Immobili iscritti al Catasto del Comune di Roma

Ditta n° 1 - Pistolesi Patrizio n. Roma il 23.10.76

Foglio 1081, part. N° 3 per mq. 20; Coltura in atto Seminativo a €/mq 3,62

Indennità area	€ 72,40
Indennità ex art. 17 l. n° 865/71	€ 72,40

Ditta n° 2 - Zilocchi Germano n. Milano il 27.5.13

Foglio 1081, part. N° 70 per mq. 385; Coltura in atto Seminativo a €/mq 3,62

Indennità area	€ 1.393,70
Indennità ex art. 17 l. n° 865/71	€ 1.393,70

2). L'indennità di servitù di fogna da corrispondere alla ditta proprietaria degli immobili da asservire per la realizzazione dell'opera specificata in narrativa, è stata stabilita nella misura a fianco indicata:

Ditta n° 3 - Zilocchi Germano n. Milano il 27.5.13

Foglio 1081, part. N° 70 per mq. 140 e part. N° 33 per mq. 235, per complessivi mq. 375 ; Coltura in atto Seminativo a €/mq 3,62 : 3;

Indennità asservimento	€ 452,50
------------------------	----------

Ditta n° 4 - Lefevre Carlo n. Roma il 19.1.41

Foglio 1081, part. N° 120 per mq. 55 Coltura in atto Seminativo a €/mq 3,62 : 3;

Indennità asservimento	€ 66,37
------------------------	---------

E per l'effetto l' A.C.E.A. S.p.A. provvederà:

- A. A notificare, nelle forme previste dal Codice di procedura Civile per le citazioni, l'avviso contenente l'ammontare delle indennità provvisorie ai proprietari espropriandi;
- B. A pagare direttamente agli aventi diritto, previo accertamento della proprietà e libertà delle aree da espropriare e da asservire e, ove occorra, dello status di diretto coltivatore, le indennità accettate e/o a depositare presso la competente Cassa DD.PP., decorso il termine di 30 giorni dalla notifica dell'avviso di cui al punto 'A', le indennità di esproprio ed asservimento che siano state rifiutate;
- C. A stipulare, con i proprietari degli immobili espropriandi e da asservire che manifesteranno la volontà di avvalersi della facoltà di cui all'art. 12, I° comma della legge 865/71, regolari contratti di compravendita per un prezzo pari all'indennità determinata, con le maggiorazioni previste dal citato art. 12, I° comma della L. 865/71;

- D. A curare gli adempimenti per l'immissione del provvedimento di cui all'art. 32 della L.R. n. 11/97 nei confronti dei proprietari degli immobili, sopra elencati, che dichiarano di essere disposti a convenire alla cessione volontaria e di quello definitivo, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 865/71;
 - E. A richiedere alla Sottocommissione Comunale istituita presso l'Ufficio Tecnico Erariale di Roma, entro 15 giorni dalla decorrenza del termine indicato al precedente punto 'B', la rideterminazione delle indennità, ove non accettate;
 - F. Ad espletare, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione contenente l'ammontare della indennità rideterminata dalla Sottocommissione Comunale, gli adempimenti di cui all'art. 15, II° comma della Legge n. 865/71;
 - G. A corrispondere agli aventi diritto, previo accertamento del loro titolo, le indennità accettate e/o a depositare la differenza presso la Cassa DD.PP., qualora le indennità non accettate siano state rideterminate in misura superiore a quelle già depositate.
- 3). Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il dirigente
LELI

Accordo di programma stipulato in data 18 novembre 2002, con il Comune di Gerano, capofila del coordinamento dei comuni del Sub-Ambito 4, per interventi per la regimazione delle acque superficiali e per la valorizzazione delle risorse idriche della X Comunità Montana nella Valle dell'Aniene S.B. 85211 (bilancio 2001 della Provincia di Roma).

- Premesso che con Deliberazione di Giunta Provinciale n°1194/53 del 27/12/2001 è stato previsto lo stanziamento, a favore dei Comuni della Xma Comunità Montana, di fondi per un importo pari ad £. 4.450.000.000 pari ad € 2.298.233,20 per la realizzazione di opere finalizzate al risanamento di situazioni di degrado diffuse sul territorio e per il recupero di risorse idriche ;
- Rilevato che la richiamata Deliberazione di G.P. ha suddiviso il territorio della Xma Comunità Montana in N° 4 Sub-Ambiti così costituiti:
 - Sub Ambito N° 1 : Comuni di Olevano Romano (Capo Fila) Affile, Arcinazzo, Bellegra, Rocca S. Stefano, Roiate ;
 - Sub Ambito N° 2 Comuni di : Vicovaro (Capo Fila) Cineto, Licenza, Mandela, Percile, Riofreddo, Roccagiovine, Vallinfreda, Vivaro
 - Sub Ambito N° 3 Comuni di: Subiaco (Capo Fila) Agosta, Anticoli, Arsoli, Camerata, Cervara, Jenne, Marano, Roviano, Vallepietra
 - Sub Ambito N° 4 Comuni di: Gerano (Capo Fila) Canterano, Cerreto, Rocca Canterano, Sambuci, Saracinesco;

e che i Comuni Capofila hanno provveduto a sottoscrivere con ciascun Comune del proprio Sub Ambito un accordo di programma al fine di:

- a) definire le modalità di ripartizione delle risorse previste;
 - b) procedere ad inoltrare ad un Ufficio di Piano, all'uopo insediato presso la Provincia di Roma, i progetti approvati da ciascun Comune;
- Ritenuto pertanto necessario procedere a stipulare specifico accordo di programma fra la Provincia ed il Comune Capofila al fine della realizzazione delle opere progettate;
 - Visto l'art. 34 del D.lgt. 267/2000 che detta norme sulla sottoscrizione di accordi di programma fra Enti pubblici;

Tutto ciò premesso:

Il giorno diciotto del mese di Novembre dell'anno 2002 fra:

Il Presidente pro-tempore della Amministrazione Provinciale di Roma (nel seguito Provincia), Silvano Moffa, domiciliato per la carica in Roma, via 4 Novembre 119/a ;

Il Sindaco del Comune di Gerano, Giorgio Fubelli, quale Comune Capofila del Sub-Ambito 4, responsabile del coordinamento dei Comuni di Gerano, Canterano, Cerreto, Rocca Canterano, Sambuci, Saracinesco, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale sita in Gerano;

viene stipulato il presente accordo di programma da valere a tutti gli effetti di legge.

Art.1 (Finalità)

- 1-1 Il presente accordo ha per finalità la realizzazione di opere di risanamento ambientale per la regimazione delle acque di scorrimento superficiali (con particolare riguardo alla difesa della viabilità rurale comunale) ed il recupero di fonti di acque anche per l'approvvigionamento idrico nei Comuni della X ma Comunità Montana, e specificatamente:
- Gerano:- Recupero fontana Ciocio – Sistem. Ponti Varichemola e Casalino – Sistemazione cunette ecc. via Mentorella;
 - Canterano: Interventi per recupero fonti (del prete, la fonte ecc.)- Regimazione acque cunette (strade il Piano, Prataringhe, Codoccia ecc.);

- Cerreto: Regimazione acque superficiali del torrente Fiumicino mediante interventi di ingegneria naturalistica;
- Rocca Canterano: - Progetto interventi vari al sistema di adduzione acqua potabile (Fonti: Amato, Del Pozzo, Sezze ecc.);
- Sambuci – Regimazione acque superficiali del torrente Fiumicino mediante interventi di ingegneria naturalistica ;
- Saracinesco: Realizzazione di un pozzo artesiano loc. Petorsa;

1-2 Le premesse fanno parte integrante del presente accordo di programma.

Art. 2

(Documenti dell'Accordo)

2-1 Si dà atto che, in esecuzione di quanto deliberato al punto 2 a) della D.G.P. 1194/53 del 27/12/2001, l'Ufficio di Piano, insediato con Det. Dir. N°.291/2002 del Servizio 2 del Dip. II, ha proceduto ad esaminare la conformità dei progetti pervenuti alle finalità espresse nella Del. di G.P. richiamata. Con Det. Dir. N°.314/2002 del Servizio 2 del Dip. II gli stessi sono stati conformi e completi di progettazione preliminare degli interventi così come approvati con idoneo atto Comunale;

2-2 Il Comune Capofila provvede a consegnare alla Provincia la seguente documentazione che viene materialmente allegata al presente atto:

- 1) Accordo di programma sottoscritto fra il Comune Capofila ed i Comuni del Sub-Ambito4.(punto 2c della D.G.P. 1194/53 del 27/12/2001);
- 2) Deliberazioni di G. C. di approvazione degli interventi progettati.

Art.3

(Obblighi del Comune Capofila)

3-1 Il Comune Capofila, con il presente atto, si obbliga a:

a- provvedere per la redazione dei progetti esecutivi, come stabilito nell'accordo di programma sottoscritto fra i comuni del Sub Ambito ed il Capofila, entro e non oltre il 31/12/2002, nel rispetto del progetto preliminare inoltrato alla Provincia e degli accordi di programma stipulati con i Comuni del Sub Ambito ed ad inviarne copia all'Ufficio di Piano presso il Dip. II - Servizio 2 della Provincia.

b- provvedere all'indizione delle gare di appalto, al loro svolgimento, alla proclamazione dell'esito delle stesse, all'affidamento dei lavori ed al loro coordinamento tecnico amministrativo e contabile ecc. nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti. L'indizione della gara dovrà avvenire entro il 15/01/2003;

c- nominare il Responsabile Unico del Procedimento;

d- nominare, per ciascun intervento, il Responsabile del procedimento (figura che svolge le funzioni di tecnico e D.L.) di concerto con i Comuni interessati alle opere.

3-3 I Responsabili del Procedimento si rapporteranno con il Responsabile Unico del Procedimento per il coordinamento tecnico-amministrativo degli appalti e provvederanno all'emissione degli Stati di Avanzamento ed al loro inoltro al Responsabile Unico del Procedimento. Questi procederà a sua volta ad emettere i relativi Certificati di pagamento curandone l'inoltro al Comune Capofila.

3-4 Il Comune Capofila è il solo responsabile del corretto utilizzo dei finanziamenti ricevuti, della conformità dei quadri economici alle disposizioni legislative e del rispetto della vigente normativa sui lavori pubblici (L.109/94 e succ. integrazioni) sia in fase di progettazione che in quella di gara e di svolgimento dell'appalto.

3-5 Il Comune Capofila si obbliga a trasmettere alla Provincia: a) il rendiconto delle spese sostenute; b) tutti i documenti contabili ed amministrativi, in originale, alla fine dei lavori.

3-6 La Provincia, qualora dovesse riscontrare, per il tramite dell'Ufficio di Piano, la non conformità delle opere realizzate ai documenti progettuali di cui all'art. 2, ovvero la violazione della normativa sui ll.pp., ordinerà il rispetto, in un tempo dato, dei termini contrattuali. Trascorso inutilmente il tempo assegnato la Provincia procederà a richiedere al Comune Capofila la restituzione delle somme ritenute non dovute, impregiudicata ogni altra azione.

3-7 Tutti i lavori dovranno riportare in caratteri evidenziati la dicitura: LAVORI FINANZIATI DALLA PROVINCIA DI ROMA.

Art. 4 (Obblighi della Provincia)

4-1 La Provincia di Roma si obbliga a corrispondere al Comune Capofila:
a) gli oneri per il coordinamento, come previsto nell'accordo di programma sottoscritto dal Comune Capofila con i Comuni coordinati, a seguito di emissione di regolare titolo;
b) gli importi dovuti ai tecnici incaricati della Responsabilità del Procedimento;
c) gli importi dovuti per la realizzazione degli interventi, nei limiti del finanziamento assegnato a ciascun Sub Ambito, al netto dei ribassi d'asta conseguiti in sede di appalto.

4-2 La Provincia trasferirà al Comune Capofila, a richiesta, il 50% dell'importo di cui al capoverso 4-1-a) alla sottoscrizione del presente atto dietro dichiarazione delle spese sostenute, gli importi di cui al capoverso 4-1-b) su presentazione di giustificativi di spesa, gli importi di cui al capoverso 4-1-c) dietro presentazione di copia dei certificati di pagamento emessi dal R.U.P.. Le somme finali saranno corrisposte dietro presentazione dei

certificati finali e dei certificati di regolare esecuzione ovvero dei certificati di collaudo.

Il Comune Capofila prende atto che, per finanziare la realizzazione degli interventi, la Provincia ha contratto Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. I tempi di erogazione delle somme dovute al Comune Capofila, a seguito di presentazione dei certificati di pagamento, sono pertanto dipendenti anche dai tempi tecnici richiesti dall'Ente mutuante per l'erogazione delle somme richieste. Tale circostanza sarà chiaramente riportata nei capitolati speciali di appalto.

Art. 5

(Alta Sorveglianza dei lavori)

- 5-1 La Provincia eserciterà l'Alta Sorveglianza sui lavori .
- 5-2 Il Dirigente del Dip. 2° - Servizio 2, anche per il tramite del funzionario dell'Amm. Provinciale responsabile del coordinamento dei progetti del Sub-Ambito N°.2., può operare sopralluoghi e richiedere documentazione inerente gli appalti al fine di relazionare, se del caso, la Giunta Provinciale.
- 5-3 Il Dirigente ed il funzionario sopra richiamati sono autorizzati ad esercitare la suddetta funzione di controllo in contraddittorio con il Responsabile Unico del Procedimento.

Art.6

(Ribasso d'asta)

- 6-1 Il Comune Capofila, con proprio atto motivato, può richiedere alla Provincia il ricorso all'utilizzo dei ribassi d'asta eventualmente conseguiti in sede di appalto.
- 6-2 La Provincia, con atto di Giunta Provinciale, acquisito il parere degli uffici, può consentire l'utilizzo del ribasso d'asta per categorie di lavori simili e/o complementari a quelli di cui all'appalto in essere.

Art. 7

(Foro)

- 7-1 Qualora dovessero sorgere fra la Provincia ed il Comune Capofila divergenze su quanto statuito con il presente accordo di programma, si farà ricorso, in prima istanza, alle premesse ed alle declaratorie delle richiamate Deliberazioni di G.P. ed alle susseguenti Det. Dirig.li.
- 7-2 Qualora non fosse possibile comporre dette divergenze in via amministrativa, si elegge sin d'ora la competenza del Foro di Roma.

Art. 8
(Pubblicità)

8-1 La Provincia di Roma provvederà a dare la necessaria pubblicità al presente accordo di programma anche per quanto stabilito dall'art. 34 del D.lgt. 267/00.

Letto e sottoscritto in Roma il 18 Novembre 2002

Il sindaco
FUBELLI

Il presidente
MOFFA

Accordo di programma stipulato in data 18 novembre 2002, con il Comune di Olevano Romano, capofila del coordinamento dei comuni del Sub-Ambito 1, per interventi per la regimazione delle acque superficiali e per la valorizzazione delle risorse idriche della X Comunità Montana nella Valle dell'Aniene S.B. 85211 (bilancio 2001 della Provincia di Roma).

- Premesso che con Deliberazione di Giunta Provinciale n°1194/53 del 27/12/2001 è stato previsto lo stanziamento, a favore dei Comuni della Xma Comunità Montana di fondi per un importo pari ad £. 4.450.000.000 pari ad € 2.298.233,20 per la realizzazione di opere finalizzate al risanamento di situazioni di degrado diffuse sul territorio e per il recupero di risorse idriche ;
- Rilevato che la richiamata Deliberazione di G.P. ha suddiviso il territorio della Xma Comunità Montana in N° 4 Sub-Ambiti così costituiti:
 - Sub Ambito N° 1 : Comuni di Olevano Romano (Capo Fila) Affile, Arcinazzo, Bellegra, Rocca S. Stefano, Roiate ;
 - Sub Ambito N° 2 Comuni di : Vicovaro (Capo Fila) Cineto, Licenza, Mandela, Percile, Riofreddo, Roccagiovine, Vallinfreda, Vivaro
 - Sub Ambito N° 3 Comuni di: Subiaco (Capo Fila) Agosta, Anticoli, Arsoli, Camerata, Cervara, Jenne, Marano, Roviano, Vallepietra

- Sub Ambito N° 4 Comuni di: Gerano (Capo Filia) Canterano, Cerreto, Rocca Canterano, Sambuci, Saracinesco;

e che i Comuni Capofila hanno provveduto a sottoscrivere con ciascun Comune del proprio Sub Ambito un accordo di programma al fine di:

- a) definire le modalità di ripartizione delle risorse previste;
 - b) procedere ad inoltrare ad un Ufficio di Piano, all'uopo insediato presso la Provincia di Roma, i progetti approvati da ciascun Comune;
- Ritenuto pertanto necessario procedere a stipulare specifico accordo di programma fra la Provincia ed il Comune Capofila al fine della realizzazione delle opere progettate;
- Visto Part. 34 del D.lgt. 267/2000 che detta norme sulla di sottoscrizione di accordi di programma fra Enti pubblici;

Tutto ciò premesso:

Il giorno 18 del mese di Novembre dell'anno 2002 fra:

Il Presidente pro-tempore della Amministrazione Provinciale di Roma (nel seguito Provincia), Silvano Moffa, domiciliato per la carica in Roma, via 4 Novembre 119/a ;

e

Il Sindaco del Comune di Olevano Romano, Guido Milana, quale Comune Capofila del Sub-Ambito 1, responsabile del coordinamento dei Comuni di Olevano R., Affile, Arcinazzo, Bellegra, Rocca S. St., Roiate (nel seguito Comune Capofila) domiciliato per la carica presso la Casa Comunale sita in Olevano Romano;

viene stipulato il presente accordo di programma da valere a tutti gli effetti di legge.

Art.1
(Finalità)

- 1-1 Il presente accordo ha per finalità la realizzazione di opere di risanamento ambientale per la regimazione delle acque di scorrimento superficiali (con particolare riguardo alla difesa della viabilità rurale comunale) ed il recupero di fonti di acque anche per l'approvvigionamento idrico nei Comuni della X ma Comunità Montana, e specificatamente:
- Olevano Romano: - Regimazione Strade Via Selva di Sopra e Via Brecciarà – Recupero Fonte Castagnola

- Affile: - Regimazione Strade loc Cavata e Tora – Restauro Fonti Ripa, Pratiglio, Giano e regimazione superficiale;
- Arcinazzo - Regimazione Strada Ponte faggio, restauro FonteVerogna-Rassangro, Oppietta Monache, Cicciotto;
- Bellegra – N° 16 interventi di regimazione delle acque di scorrimento superficiale sulle strade rurali;
- Rocca S. Stefano – Condotta di approvvigionamento idrico sistemazione fonte Castagnola;
- Roiate: Interventi di Intubamento fosso loc Combiano – Sistemazione strada Fontanelle e Colle e realizzazione vasca raccolta

1-2 Le premesse fanno parte integrante del presente accordo di programma.

Art. 2 (Documenti dell'Accordo)

- 2-1 Si dà atto che, in esecuzione di quanto deliberato al punto 2 a) della D.G.P. 1194/53 del 27/12/2001, l'Ufficio di Piano, insediato con Det. Dir. N°.291/2002 del Servizio 2 del Dip. II, ha proceduto ad esaminare la conformità dei progetti pervenuti alle finalità espresse nella Del. di G.P. richiamata. Con Det. Dir. N°.314/2002 del Servizio 2 del Dip. II gli stessi sono stati dichiarati conformi e completi di progettazione preliminare degli interventi così come approvati con idoneo atto Comunale;
- 2-2 Il Comune Capofila provvede a consegnare alla Provincia la seguente documentazione che viene materialmente allegata al presente atto:
- 1) Accordo di programma sottoscritto fra il Comune Capofila ed i Comuni del Sub-Ambito 1.(punto 2c della D.G.P. 1194/53 del 27/12/2001);
 - 2) Deliberazioni di G. C. di approvazione degli interventi progettati.

Art.3 (Obblighi del Comune Capofila)

- 3-1 Il Comune Capofila, con il presente atto, si obbliga a:
- a- provvedere per la redazione dei progetti esecutivi, come stabilito nell'accordo di programma sottoscritto fra i comuni del Sub Ambito ed il Capofila, entro e non oltre il 31/12/2002, nel rispetto del progetto preliminare inoltrato alla Provincia e degli accordi di programma stipulati con i Comuni del Sub Ambito ed ad inviarne copia all'Ufficio di Piano presso il Dip. II - Servizio 2 della Provincia.
 - b- provvedere all'indizione delle gare di appalto, al loro svolgimento, alla proclamazione dell'esito delle stesse, all'affidamento dei lavori ed al loro coordinamento tecnico amministrativo e contabile ecc. nel rispetto delle leggi

e delle normative vigenti. L'indizione della gara dovrà avvenire entro il 15/01/2003;

c- nominare il Responsabile Unico del Procedimento;

d- nominare, per ciascun intervento, il Responsabile del procedimento (figura che svolge le funzioni di tecnico e D.L.) di concerto con i Comuni interessati alle opere.

3-3 I Responsabili del Procedimento si rapporteranno con il Responsabile Unico del Procedimento per il coordinamento tecnico-amministrativo degli appalti e provvederanno all'emissione degli Stati di Avanzamento ed al loro inoltro al Responsabile Unico del Procedimento. Questi procederà a sua volta ad emettere i relativi Certificati di pagamento curandone l'inoltro al Comune Capofila.

3-4 Il Comune Capofila è il solo responsabile del corretto utilizzo dei finanziamenti ricevuti, della conformità dei quadri economici alle disposizioni legislative e del rispetto della vigente normativa sui lavori pubblici (L.109/94 e succ. integrazioni) sia in fase di progettazione che in quella di gara e di svolgimento dell'appalto.

3-5 Il Comune Capofila si obbliga a trasmettere alla Provincia: a) il rendiconto delle spese sostenute; b) tutti i documenti contabili ed amministrativi, in originale, alla fine dei lavori.

3-6 La Provincia, qualora dovesse riscontrare, per il tramite dell'Ufficio di Piano, la non conformità delle opere realizzate ai documenti progettuali di cui all'art. 2, ovvero la violazione della normativa sui ll.pp., ordinerà il rispetto, in un tempo dato, dei termini contrattuali. Trascorso inutilmente il tempo assegnato la Provincia procederà a richiedere al Comune Capofila la restituzione delle somme ritenute non dovute, impregiudicata ogni altra azione.

3-7 Tutti i lavori dovranno riportare in caratteri evidenziati la dicitura: LAVORI FINANZIATI DALLA PROVINCIA DI ROMA.

Art. 4 (Obblighi della Provincia)

4-1 La Provincia di Roma si obbliga a corrispondere al Comune Capofila:
a) gli oneri per il coordinamento come previsto nell'accordo di programma sottoscritto dal Comune Capofila con i Comuni coordinati a seguito di emissione di regolare titolo;

b) gli importi dovuti ai tecnici incaricati della Responsabilità del Procedimento;

c) gli importi dovuti per la realizzazione degli interventi, nei limiti del finanziamento assegnato a ciascun Sub Ambito, al netto dei ribassi d'asta conseguiti in sede di appalto.

4-2 La Provincia trasferirà al Comune Capofila, a richiesta, il 50% dell'importo di cui al capoverso 4-1-a) alla sottoscrizione del presente atto dietro dichiarazione delle spese sostenute, gli importi di cui al capoverso 4-1-b) su presentazione di giustificativi di spesa, gli importi di cui al capoverso 4-

1-c) dietro presentazione di copia dei certificati di pagamento emessi dal R.U.P.. Le somme finali saranno corrisposte dietro presentazione dei certificati finali e dei certificati di regolare esecuzione ovvero dei certificati di collaudo.

- 4-3 Il Comune Capofila prende atto che, per finanziare la realizzazione degli interventi, la Provincia ha contratto Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. I tempi di erogazione delle somme dovute al Comune Capofila, a seguito di presentazione dei certificati di pagamento, sono pertanto dipendenti anche dai tempi tecnici richiesti dall'Ente mutuante per l'erogazione delle somme richieste. Tale circostanza sarà chiaramente riportata nei capitolati speciali di appalto.

Art. 5

(Alta Sorveglianza dei lavori)

- 5-1 La Provincia eserciterà l'Alta Sorveglianza sui lavori .
- 5-2 Il Dirigente del Dip. 2° - Servizio 2, anche per il tramite del funzionario dell'Amm. Provinciale responsabile del coordinamento dei progetti del Sub-Ambito N°.2., può operare sopralluoghi e richiedere documentazione inerente gli appalti al fine di relazionare, se del caso, la Giunta Provinciale.
- 5-3 Il Dirigente ed il funzionario sopra richiamati sono autorizzati ad esercitare la suddetta funzione di controllo in contraddittorio con il Responsabile Unico del Procedimento.

Art.6

(Ribasso d'asta)

- 6-1 Il Comune Capofila, con proprio atto motivato, può richiedere alla Provincia il ricorso all'utilizzo dei ribassi d'asta eventualmente conseguiti in sede di appalto.
- 6-2 La Provincia, con atto di Giunta Provinciale, acquisito il parere degli uffici, può consentire l'utilizzo del ribasso d'asta per categorie di lavori simili e/o complementari a quelli di cui all'appalto in essere.

Art. 7

(Foro)

- 7-1 Qualora dovessero sorgere fra la Provincia ed il Comune Capofila divergenze su quanto statuito con il presente accordo di programma, si farà ricorso, in prima istanza, alle premesse ed alle declaratorie delle richiamate Deliberazioni di G.P. ed alle susseguenti Det. Dirig.li.
- 7-2 Qualora non fosse possibile comporre dette divergenze in via amministrativa, si elegge sin d'ora la competenza del Foro di Roma.

Art. 8
(Pubblicità)

8-1 La Provincia di Roma provvederà a dare la necessaria pubblicità al presente accordo di programma anche per quanto stabilito dall'art. 34 del D.lgt. 267/00.

Letto e sottoscritto in Roma il 18/11/2002

Il sindaco
MILANA

Il presidente
MOFFA

Accordo di programma stipulato in data 18 novembre 2002, con il Comune di Subiaco, capofila del coordinamento dei comuni del Sub-Ambito 3, per interventi per la regimazione delle acque superficiali e per la valorizzazione delle risorse idriche della X Comunità Montana nella Valle dell'Aniene S.B. 85211 (bilancio 2001 della Provincia di Roma).

- Premesso che con Deliberazione di Giunta Provinciale n°1194/53 del 27/12/2001 è stato previsto lo stanziamento, a favore dei Comuni della Xma Comunità Montana, di fondi per un importo pari ad £. 4.450.000.000 (€ 2.298.233,20) per la realizzazione di opere finalizzate al risanamento di situazioni di degrado diffuse sul territorio e per il recupero di risorse idriche ;

- Rilevato che la richiamata Deliberazione di G.P. ha suddiviso il territorio della Xma Comunità Montana in N° 4 Sub-Ambiti così costituiti:
 - Sub Ambito N° 1 : Comuni di Olevano Romano (Capo Fila) Affile, Arcinazzo, Bellegra, Rocca S. Stefano, Roiate ;
 - Sub Ambito N° 2 Comuni di : Vicovaro (Capo Fila) Cineto, Licenza, Mandela, Percile, Riofreddo, Roccagiovine, Vallinfreda, Vivaro
 - Sub Ambito N° 3 Comuni di: Subiaco (Capo Fila) Agosta, Anticoli, Artsoli, Camerata, Cervara, Jenne, Marano, Roviano, Vallepictra
 - Sub Ambito N° 4 Comuni di: Gerano (Capo Fila) Canterano, Cerreto, Rocca Canterano, Sambuci, Saracinesco;

e che i Comuni Capofila hanno provveduto a sottoscrivere con ciascun Comune del proprio Sub Ambito un accordo di programma al fine di:

- a) definire le modalità di ripartizione delle risorse previste;
 - b) procedere ad inoltrare ad un Ufficio di Piano, all'uopo insediato presso la Provincia di Roma, i progetti approvati da ciascun Comune;
- Ritenuto pertanto necessario procedere a stipulare specifico accordo di programma fra la Provincia ed il Comune Capofila al fine della realizzazione delle opere progettate;
- Visto l'art. 34 del D.lgt. 267/2000 che detta norme sulla sottoscrizione di accordi di programma fra Enti pubblici;

Tutto ciò premesso:

Il giorno 18 del mese di Novembre dell'anno 2002 fra:

Il Presidente pro-tempore della Amministrazione Provinciale di Roma (nel seguito Provincia), Silvano Moffa, domiciliato per la carica in Roma, via 4 Novembre 119/a ;

e

Il Sindaco del Comune di Subiaco, Francesco Lando, quale Comune Capofila del Sub-Ambito 2, responsabile del coordinamento dei Comuni di Subiaco, Agosta, Anticoli, Arsoli, Camerata, Cervara, Jenne, Marano, Roviano, Vallepietra, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale sita in Subiaco;

viene stipulato il presente accordo di programma da valere a tutti gli effetti di legge.

Art.1 (Finalità)

- 1-1 Il presente accordo ha per finalità la realizzazione di opere di risanamento ambientale per la regimazione delle acque di scorrimento superficiali (con particolare riguardo alla difesa della viabilità rurale comunale) ed il recupero di fonti di acque anche per l'approvvigionamento idrico nei Comuni della X ma Comunità Montana, e specificatamente:
- Subiaco:- Demolizione e rifacimento collettore tombato di raccolta acque piovane della zona Camere e Cappuccini;
 - Agosta: Interventi fossi Barco, Vasche, Selve, Chiappante e strada Colle Figorone;

- Anticoli C.:Regimazione di Via Torresini, Via Eugeni, Via Carboni, Via Toppi ecc.;
- Arsoli: Manutenzione fosso Molini e fosso Melica;
- Camerata Nuova- Esecuzione pozzo per acqua potabile;
- Cervara di R -Bonifica compluvio fosso Ormone, Viabilità rurale e Ris.Idr.Corte;
- Jenne:Regimazione strade com.li Via Serroni, della Montagna, Ara, Annunziata;
- Marano Equo: Tutela delle sorgenti di acque minerali fonti Consilia ecc.;
- Roviano:- Via Fonte Maggiore: regimazione delle acque superficiali
- Vallepietra: Regimazione delle acque piovane e sede stradale Cesa d. Angeli.;

1-2 Le premesse fanno parte integrante del presente accordo di programma.

Art. 2

(Documenti dell'Accordo)

2-1 Si dà atto che, in esecuzione di quanto deliberato al punto 2 a) della D.G.P. 1194/53 del 27/12/2001, l'Ufficio di Piano, insediato con Det. Dir. N°.291/2002 del Servizio 2 del Dip. II, ha proceduto ad esaminare la conformità dei progetti pervenuti alle finalità espresse nella Del. di G.P. richiamata. Con Det. Dir. N°.314/2002 del Servizio 2 del Dip. II gli stessi sono stati dichiarati conformi e giudicati completi di progettazione preliminare degli interventi così come approvati con idoneo atto Comunale;

2-2 Il Comune Capofila provvede a consegnare alla Provincia la seguente documentazione che viene materialmente allegata al presente atto:

- 1) Accordo di programma sottoscritto fra il Comune Capofila ed i Comuni del Sub-Ambito 3.(punto 2c della D.G.P. 1194/53 del 27/12/2001);
- 2) Deliberazioni di G. C. di approvazione degli interventi progettati.

Art.3

(Obblighi del Comune Capofila)

3-1 Il Comune Capofila, con il presente atto, si obbliga a:

a- provvedere per la redazione dei progetti esecutivi, come stabilito nell'accordo di programma sottoscritto fra i comuni del Sub Ambito ed il Capofila, entro e non oltre il 31/12/2002, nel rispetto del progetto preliminare inoltrato alla Provincia e degli accordi di programma stipulati con i Comuni del Sub Ambito ed ad inviarne copia all'Ufficio di Piano presso il Dip. II - Servizio 2 della Provincia.

b- provvedere all'indizione delle gare di appalto, al loro svolgimento, alla proclamazione dell'esito delle stesse, all'affidamento dei lavori ed al loro coordinamento tecnico amministrativo e contabile ecc. nel rispetto delle leggi

e delle normative vigenti. L'indizione della gara dovrà avvenire entro il 15/01/2003;

c- nominare il Responsabile Unico del Procedimento;

d- nominare, per ciascun intervento, il Responsabile del procedimento (figura che svolge le funzioni di tecnico e D.L.) di concerto con i Comuni interessati alle opere.

3-2 I Responsabili del Procedimento si rapporteranno con il Responsabile Unico del Procedimento per il coordinamento tecnico-amministrativo degli appalti e provvederanno all'emissione degli Stati di Avanzamento ed al loro inoltro al Responsabile Unico del Procedimento. Questi procederà a sua volta ad emettere i relativi Certificati di pagamento curandone l'inoltro al Comune Capofila.

3-3 Il Comune Capofila è il solo responsabile del corretto utilizzo dei finanziamenti ricevuti, della conformità dei quadri economici alle disposizioni legislative e del rispetto della vigente normativa sui lavori pubblici (L.109/94 e succ. integrazioni) sia in fase di progettazione che in quella di gara e di svolgimento dell'appalto.

3-4 Il Comune Capofila si obbliga a trasmettere alla Provincia: a) il rendiconto delle spese sostenute; b) tutti i documenti contabili ed amministrativi, in originale, alla fine dei lavori.

3-5 La Provincia, qualora dovesse riscontrare, per il tramite dell'Ufficio di Piano, la non conformità delle opere realizzate ai documenti progettuali di cui all'art. 2, ovvero la violazione della normativa sui ll.pp., ordinerà il rispetto, in un tempo dato, dei termini contrattuali. Trascorso inutilmente il tempo assegnato la Provincia procederà a richiedere al Comune Capofila la restituzione delle somme ritenute non dovute, impregiudicata ogni altra azione.

3-6 Tutti i lavori dovranno riportare in caratteri evidenziati la dicitura: LAVORI FINANZIATI DALLA PROVINCIA DI ROMA.

Art. 4

(Obblighi della Provincia)

4-1 La Provincia di Roma si obbliga a corrispondere al Comune Capofila:
a) gli oneri per il coordinamento, come previsto nell'accordo di programma sottoscritto dal Comune Capofila con i Comuni coordinati, a seguito di emissione di regolare titolo;

b) gli importi dovuti ai tecnici incaricati della Responsabilità del Procedimento;

c) gli importi dovuti per la realizzazione degli interventi, nei limiti del finanziamento assegnato a ciascun Sub Ambito, al netto dei ribassi d'asta conseguiti in sede di appalto.

4-2 La Provincia trasferirà al Comune Capofila, a richiesta, il 50% dell'importo di cui al capoverso 4-1-a) alla sottoscrizione del presente atto dietro dichiarazione delle spese sostenute; gli importi di cui al capoverso 4-1-b) su presentazione di giustificativi di spesa; gli importi di cui al capoverso 4-

1-c) dietro presentazione di copia dei certificati di pagamento emessi dal R.U.P.. Le somme finali saranno corrisposte dietro presentazione dei certificati finali e dei certificati di regolare esecuzione ovvero dei certificati di collaudo.

- 4-3 Il Comune Capofila prende atto che, per finanziare la realizzazione degli interventi, la Provincia ha contratto Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. I tempi di erogazione delle somme dovute al Comune Capofila, a seguito di presentazione dei certificati di pagamento, sono pertanto dipendenti anche dai tempi tecnici richiesti dall'Ente mutuante per l'erogazione delle somme richieste. Tale circostanza sarà chiaramente riportata nei capitolati speciali di appalto.

Art. 5

(Alta Sorveglianza dei lavori)

- 5-1 La Provincia eserciterà l'Alta Sorveglianza sui lavori .
- 5-2 Il Dirigente del Dip. 2° - Servizio 2, anche per il tramite del funzionario dell'Amm. Provinciale responsabile del coordinamento dei progetti del Sub-Ambito N°.2., può operare sopralluoghi e richiedere documentazione inerente gli appalti al fine di relazionare, se del caso, la Giunta Provinciale.
- 5-3 Il Dirigente ed il funzionario sopra richiamati sono autorizzati ad esercitare la suddetta funzione di controllo in contraddittorio con il Responsabile Unico del Procedimento.

Art.6

(Ribasso d'asta)

- 6-1 Il Comune Capofila, con proprio atto motivato, può richiedere alla Provincia il ricorso all'utilizzo dei ribassi d'asta eventualmente conseguiti in sede di appalto.
- 6-2 La Provincia, con atto di Giunta Provinciale, acquisito il parere degli uffici, può consentire l'utilizzo del ribasso d'asta per categorie di lavori simili e/o complementari a quelli di cui all'appalto in essere.

Art. 7

(Foro)

- 7-1 Qualora dovessero sorgere fra la Provincia ed il Comune Capofila divergenze su quanto statuito con il presente accordo di programma, si farà ricorso, in prima istanza, alle premesse ed alle declaratorie delle richiamate Deliberazioni di G.P. ed alle susseguenti Det. Dirig.li.
- 7-2 Qualora non fosse possibile comporre dette divergenze in via amministrativa, si elegge sin d'ora la competenza del Foro di Roma.

Art. 8
(Pubblicità)

8-1 La Provincia di Roma provvederà a dare la necessaria pubblicità al presente accordo di programma anche per quanto stabilito dall'art. 34 del D.lgt. 267/00.

Letto e sottoscritto in Roma il 18/11/2002

Letto e sottoscritto in Roma il 18 novembre 2002

Il sindaco
LANDO

Il presidente
MOFFA

Accordo di programma stipulato in data 18 novembre 2002, con il Comune di Vicovaro, capofila del coordinamento dei comuni del Sub-Ambito 2, per interventi per la regimazione delle acque superficiali e per la valorizzazione delle risorse idriche della X Comunità Montana nella Valle dell'Aniene S.B. 85211 (bilancio 2001 della Provincia di Roma).

- Premesso che con Deliberazione di Giunta Provinciale n°1194/53 del 27/12/2001 è stato previsto lo stanziamento, a favore dei Comuni della Xma Comunità Montana, di fondi per un importo pari ad £. 4.450.000.000 pari ad € 2.298.233,20 per la realizzazione di opere finalizzate al risanamento di situazioni di degrado diffuse sul territorio e per il recupero di risorse idriche ;
- Rilevato che la richiamata Deliberazione di G.P. ha suddiviso il territorio della Xma Comunità Montana in N° 4 Sub-Ambiti così costituiti:
 - Sub Ambito N° 1 : Comuni di Olevano Romano (Capo Fila) Affile, Arcinazzo, Bellegra, Rocca S. Stefano, Roiate ;
 - Sub Ambito N° 2 Comuni di : Vicovaro (Capo Fila) Cineto, Licenza, Mandela, Percile, Riofreddo, Roccagiovine, Vallinfreda, Vivaro
 - Sub Ambito N° 3 Comuni di: Subiaco (Capo Fila) Agosta, Anticoli, Arsoli, Camerata, Cervara, Jenne, Marano, Roviano, Vallepietra
 - Sub Ambito N° 4 Comuni di: Gerano (Capo Fila) Canterano, Cerreto, Rocca Canterano, Sambuci, Saracinesco;

e che i Comuni Capofila hanno provveduto a sottoscrivere con ciascun Comune del proprio Sub Ambito un accordo di programma al fine di:

- a) definire le modalità di ripartizione delle risorse previste;
 - b) procedere ad inoltrare ad un Ufficio di Piano, all'uopo insediato presso la Provincia di Roma, i progetti approvati da ciascun Comune;
- Ritenuto pertanto necessario procedere a stipulare specifico accordo di programma fra la Provincia ed il Comune Capofila al fine della realizzazione delle opere progettate;
 - Visto Part. 34 del D.lgt. 267/2000 che detta norme sulla sottoscrizione di accordi di programma fra Enti pubblici;

Tutto ciò premesso:

Il giorno 18 del mese di Novembre dell'anno 2002 fra:

Il Presidente pro-tempore della Amministrazione Provinciale di Roma (nel seguito Provincia), Silvano Moffa, domiciliato per la carica in Roma, via 4 Novembre 119/a ;

e

Il Sindaco del Comune di Vicovaro, Thomas Cristian Cedric, quale Comune Capofila del Sub-Ambito 2, responsabile del coordinamento dei Comuni di Vicovaro, Cineto, Licenza, Mandela, Percile, Riofreddo, Roccagiovine, Vallinfreda, Vivaro, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale sita in Vicovaro;

viene stipulato il presente accordo di programma da valere a tutti gli effetti di legge.

Art.1 (Finalità)

- 1-1 Il presente accordo ha per finalità la realizzazione di opere di risanamento ambientale per la regimazione delle acque di scorrimento superficiali (con particolare riguardo alla difesa della viabilità rurale comunale) ed il recupero di fonti di acque anche per l'approvvigionamento idrico nei Comuni della X ma Comunità Montana, e specificatamente:
- Vicovaro: - Sistemazione adduzione acqua – Regimazione acque meteoriche – Scavo pozzo ed oo. Accessorie loc Ronci;
 - Cineto: Interventi al sistema adduzione acqua potabile;
 - Licenza: Sistemazione serbatoio Colle della fonte e risanamento sorgenti;
 - Mandela- Progetto interventi vari al sistema di adduzione acqua potabile;

- Percile – Realizzazione condotta idrica ed opere accessorie loc. Parco delle noci;
- Rifreddo: Rifacimento condotta idrica da Piazza S. Annunziata;
- Roccagiovine: Tutela delle sorgenti Le Vasche;
- Vallinfreda: Regimazione delle acque piovane – recupero risorse idriche loc. Aie;
- Vivaro Romano: Rifacimento rete idrica distribuzione e raccolta acque piovane;

1-2 Le premesse fanno parte integrante del presente accordo di programma.

Art. 2

(Documenti dell'Accordo)

2-1 Si dà atto che, in esecuzione di quanto deliberato al punto 2 a) della D.G.P. 1194/53 del 27/12/2001, l'Ufficio di Piano, insediato con Det. Dir. N°.291/2002 del Servizio 2 del Dip. II, ha proceduto ad esaminare la conformità dei progetti pervenuti alle finalità espresse nella Del. di G.P. richiamata. Con Det. Dir. N°.314/2002 del Servizio 2 del Dip. II gli stessi sono stati dichiarati conformi e completi di progettazione preliminare degli interventi così come approvati con idoneo atto Comunale;

2-2 Il Comune Capofila provvede a consegnare alla Provincia la seguente documentazione che viene materialmente allegata al presente atto:

- 1) Accordo di programma sottoscritto fra il Comune Capofila ed i Comuni del Sub-Ambito 2.(punto 2c della D.G.P. 1194/53 del 27/12/2001);
- 2) Deliberazioni di G. C. di approvazione degli interventi progettati.

Art.3

(Obblighi del Comune Capofila)

3-1 Il Comune Capofila, con il presente atto, si obbliga a:

a- provvedere per la redazione dei progetti esecutivi, come stabilito nell'accordo di programma sottoscritto fra i comuni del Sub Ambito ed il Capofila, entro e non oltre il 31/12/2002, nel rispetto del progetto preliminare inoltrato alla Provincia e degli accordi di programma stipulati con i Comuni del Sub Ambito ed ad inviarne copia all'Ufficio di Piano presso il Dip. II - Servizio 2 della Provincia.

b- provvedere all'indizione delle gare di appalto, al loro svolgimento, alla proclamazione dell'esito delle stesse, all'affidamento dei lavori ed al loro coordinamento tecnico amministrativo e contabile ecc. nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti. L'indizione della gara dovrà avvenire entro il 15/01/2003;

c- nominare il Responsabile Unico del Procedimento;

d- nominare, per ciascun intervento, il Responsabile del procedimento (figura che svolge le funzioni di tecnico e D.L.) di concerto con i Comuni interessati alle opere.

3-3 I Responsabili del Procedimento si rapportheranno con il Responsabile Unico del Procedimento per il coordinamento tecnico-amministrativo degli appalti e provvederanno all'emissione degli Stati di Avanzamento ed al loro inoltro al Responsabile Unico del Procedimento. Questi procederà a sua volta ad emettere i relativi Certificati di pagamento curandone l'inoltro al Comune Capofila.

3-4 Il Comune Capofila è il solo responsabile del corretto utilizzo dei finanziamenti ricevuti, della conformità dei quadri economici alle disposizioni legislative e del rispetto della vigente normativa sui lavori pubblici (L.109/94 e succ. integrazioni) sia in fase di progettazione che in quella di gara e di svolgimento dell'appalto.

3-5 Il Comune Capofila si obbliga a trasmettere alla Provincia: a) il rendiconto delle spese sostenute; b) tutti i documenti contabili ed amministrativi, in originale, alla fine dei lavori.

3-6 La Provincia, qualora dovesse riscontrare, per il tramite dell'Ufficio di Piano, la non conformità delle opere realizzate ai documenti progettuali di cui all'art. 2, ovvero la violazione della normativa sui ll.pp., ordinerà il rispetto, in un tempo dato, dei termini contrattuali. Trascorso inutilmente il tempo assegnato la Provincia procederà a richiedere al Comune Capofila la restituzione delle somme ritenute non dovute, impregiudicata ogni altra azione.

3-7 Tutti i lavori dovranno riportare in caratteri evidenziati la dicitura: LAVORI FINANZIATI DALLA PROVINCIA DI ROMA.

Art. 4

(Obblighi della Provincia)

4-1 La Provincia di Roma si obbliga a corrispondere al Comune Capofila:

a) gli oneri per il coordinamento, come previsto nell'accordo di programma sottoscritto dal Comune Capofila con i Comuni coordinati, a seguito di regolare titolo di spesa;

b) gli importi dovuti ai tecnici incaricati della Responsabilità del Procedimento;

c) gli importi dovuti per la realizzazione degli interventi, nei limiti del finanziamento assegnato a ciascun Sub Ambito, al netto dei ribassi d'asta conseguiti in sede di appalto.

4-2 La Provincia trasferirà al Comune Capofila, a richiesta, il 50% dell'importo di cui al capoverso 4-1-a) alla sottoscrizione del presente atto dietro dichiarazione delle spese sostenute, gli importi di cui al capoverso 4-1-b) su presentazione di giustificativi di spesa, gli importi di cui al capoverso 4-1-c) dietro presentazione di copia dei certificati di pagamento emessi dal R.U.P.. Le somme finali saranno corrisposte dietro presentazione dei

certificati finali e dei certificati di regolare esecuzione ovvero dei certificati di collaudo.

- 4-3 Il Comune Capofila prende atto che, per finanziare la realizzazione degli interventi, la Provincia ha contratto Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. I tempi di erogazione delle somme dovute al Comune Capofila, a seguito di presentazione dei certificati di pagamento, sono pertanto dipendenti anche dai tempi tecnici richiesti dall'Ente mutuante per l'erogazione delle somme richieste. Tale circostanza sarà chiaramente riportata nei capitolati speciali di appalto.

Art. 5

(Alta Sorveglianza dei lavori)

- 5-1 La Provincia eserciterà l'Alta Sorveglianza sui lavori .
- 5-2 Il Dirigente del Dip. 2° - Servizio 2, anche per il tramite del funzionario dell'Amm. Provinciale responsabile del coordinamento dei progetti del Sub-Ambito N°.2., può operare sopralluoghi e richiedere documentazione inerente gli appalti al fine di relazionare, se del caso, la Giunta Provinciale.
- 5-3 Il Dirigente ed il funzionario sopra richiamati sono autorizzati ad esercitare la suddetta funzione di controllo in contraddittorio con il Responsabile Unico del Procedimento.

Art.6

(Ribasso d'asta)

- 6-1 Il Comune Capofila, con proprio atto motivato, può richiedere alla Provincia il ricorso all'utilizzo dei ribassi d'asta eventualmente conseguiti in sede di appalto.
- 6-2 La Provincia, con atto di Giunta Provinciale, acquisito il parere degli uffici, può consentire l'utilizzo del ribasso d'asta per categorie di lavori simili e/o complementari a quelli di cui all'appalto in essere.

Art. 7

(Foro)

- 7-1 Qualora dovessero sorgere fra la Provincia ed il Comune Capofila divergenze su quanto statuito con il presente accordo di programma, si farà ricorso, in prima istanza, alle premesse ed alle declaratorie delle richiamate Deliberazioni di G.P. ed alle susseguenti Det. Dirig.li.
- 7-2 Qualora non fosse possibile comporre dette divergenze in via amministrativa, si elegge sin d'ora la competenza del Foro di Roma.

Art. 8
(Pubblicità)

8-1 La Provincia di Roma provvederà a dare la necessaria pubblicità al presente accordo di programma anche per quanto stabilito dall'art. 34 del D.lgt. 267/00.

Letto e sottoscritto in Roma il 18/11/2002

Letto e sottoscritto in Roma il 18 novembre 2002

Il sindaco
CEDRIC

Il presidente
MOFFA

COMUNE DI ALATRI (Frosinone)

DECRETO 13 dicembre 2002, n. 29428.

Occupazione d'urgenza delle aree da asservire, per i lavori di sistemazione ingresso per portatori di handicap nel parco giochi "Civette" e predisposizione allaccio per fontana.

Il Responsabile del Procedimento

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.388 del 14.11.2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di sistemazione ingresso per portatori di handicap nel parco giochi "Civette" e predisposizione allaccio per fontana;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.410 del 05.12.2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata autorizzata l'occupazione di urgenza degli immobili interessati ai lavori di sistemazione ingresso per portatori di handicap nel parco giochi "Civette" e predisposizione allaccio per fontana;

Considerato che, con deliberazione di Giunta Comunale n.388 del 14.11.2002, esecutiva ai sensi di legge, è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, ed i lavori urgenti ed indifferibili, ai sensi dell'art.1 della legge 03.01.1978 n.1 e successive modifiche ed integrazioni, per i lavori di sistemazione ingresso per portatori di handicap nel parco giochi "Civette" e predisposizione allaccio per fontana;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di procedere all'occupazione dell'area di cui al piano particellare di esproprio, grafico – descrittivo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.388/2002;

Visti : l'art.71 della Legge 25.06.1865 n.2359; art.20 della Legge 22.10.1971 n.865; art.14 della Legge 28.01.1977 n.10; art.3 della Legge 03.01.1978 n.1; art.31 della Legge Regionale 22.05.1997 n.11;

Visto il TUEL, approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;

Visto il Decreto Sindacale n.3/3460/2002 del 07.02.2002, di nomina del sottoscritto, quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

DECRETA

Il Comune di Alatri, rappresentato dal tecnico comunale Geom. Danilo Cataldi, è autorizzato, **per il giorno 12 febbraio 2003, alle ore 9.00 e seguenti**, ad occupare temporaneamente in via d'urgenza gli immobili siti nel territorio del Comune di Alatri, Via Murette, località Civette distinti in Catasto Terreni al **foglio 37 mappali : n.686, n.314/parte e n.689/parte**, di cui al piano particellare grafico – descrittivo ed elenco delle ditte catastali che, forma parte integrante del presente decreto, occorrenti **per i lavori di sistemazione ingresso per portatori di handicap nel parco giochi “Civette” e predisposizione allaccio per fontana**.

L'occupazione viene autorizzata per anni tre decorrenti dalla data di immissione in possesso.

Le operazioni di immissione in possesso e contestuale redazione dello stato di consistenza devono essere effettuate entro tre mesi dalla data del presente decreto.

L'indennità d'occupazione è pari ad un dodicesimo dell'indennità di esproprio e sarà corrisposta per ogni anno/frazione di anno di occupazione, sino al definitivo trasferimento della proprietà.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, della Legge 3 gennaio 1978 n.1 e successive modifiche ed integrazioni, si avvisano le Ditte Elencate nel seguente prospetto ad intervenire il giorno e l'ora nei luoghi, su indicati, dove il tecnico comunale di Alatri Geom. Danilo Cataldi, all'uopo delegato, procederà all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione dei verbali dello stato di consistenza dei beni di loro proprietà, pure indicati nel seguente prospetto, da espropriare per i **lavori di sistemazione ingresso per portatori di handicap nel parco giochi “Civette” e predisposizione allaccio per fontana**.

Si avverte altresì la citata Ditta che, non presentandosi sul luogo nel suindicato giorno ed orario, personalmente od a mezzo di procuratore, si procederà ad ogni effetto di legge alle operazioni descritte con l'assistenza di due testimoni.

Il Comune di Alatri è incaricato di notificare nelle forme del codice di procedura civile, il presente atto, alle ditte proprietarie dell'immobile da occuparsi, nei termini di legge e precisamente almeno venti giorni prima dell'occupazione del bene stesso.

**ELENCO DELLE AREE DA OCCUPARE COMPLETE DEGLI INTESTATARI
CATASTALI, INCLUSE NEL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO**

PARTITA	DITTA	Foglio	Mapp.	Qualità	Superficie Catastale in mq.	Superficie da occupare in mq.
-----	Celani Giuseppe n. Alatri il 19.02.1924	37	686	Uliveto	15	15
12745	Istituto Nazionale e Assicurazione Gestione Case	37	314	FU d'accertare	2800	80
12745	Istituto Nazionale e Assicurazione Gestione Case	37	689	FU d'accertare	210	80

Il responsabile
CELANI

COMUNE DI ALVITO (Frosinone)

DETERMINAZIONE 27 novembre 2002, n. 1.

Lavori di costruzione dell'impianto di depurazione in località S. Onofrio. Esproprio definitivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OO.LL.PP.

Vista la legge 25.06.1865, n.2359 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15.01.1885, n.2892;

Vista la legge 17.08.1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 22.10.1971, n.865 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 15.01.1972, n.8;

Visto il D.L. 02.05.1974, n.115, convertito nella legge 27.06.1974, n.247;

Vista la legge 28.01.1977, n.10;

Vista la legge 03.01.1978, n.1;

Vista la legge della Regione Lazio 29.12.1978, n.79;

Visto il D.L. 11.07.1992, n.333, convertito, con modificazioni, nella legge 08.08.1992, n.359;

Viste le leggi regionali 22.05.1971 n.11, art.31 e 23.12.1997 n.46, art.21, con le quali sono state delegate agli enti locali territoriali le funzioni amministrative concernenti le espropriazioni per pubblica utilità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.112 del 01.04.1998, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione in località S. Onofrio;

Considerato che dall'approvazione del suddetto progetto discendono "ope legis" le dichiarazioni di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.489 del 28.10.2000, con la quale è stato deciso di promuovere la procedura espropriativa per l'acquisizione dell'area occorrente per la realizzazione dell'opera suddetta e sono stati fissati i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori;

Visto il proprio decreto n.1 del 21.03.2001, prot.n.1633, con il quale è stata determinata l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, in dipendenza dell'espropriazione dell'area occorrente per la realizzazione dell'opera sopra indicata;

Considerato:

- che il predetto decreto n.1/2001 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.13 del 10.05.2001;

- che è stata regolarmente notificata la misura dell'indennità provvisoria sopra citata e che, durante i successivi 30 giorni dalla data della stessa notifica, non è pervenuta alcuna comunicazione da parte del proprietario dell'area interessata, in ordine all'accettazione della stessa indennità;

- che a detto silenzio deve attribuirsi il valore di rifiuto;

- che l'indennità non accettata è stata depositata presso la Cassa DD.PP.;

Vista la nota comunale del 22.10.2001, prot.n.5810, con la quale è stata richiesta alla competente Commissione Provinciale di Frosinone la rideterminazione della predetta indennità;

Vista la quietanza n.197 del 13.12.2001, rilasciata dalla Cassa DD.PP. di Frosinone, attestante l'avvenuto deposito della suddetta indennità;

Visto il piano particellare d'esproprio e la planimetria catastale;

Visto il T.U.O.EE.LL. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n.267;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.352 del 19.09.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Sindacale n.6 del 28.06.2002;

D E T E R M I N A

Art. 1

E' pronunciata l'espropriazione dell'area interessata dai lavori di costruzione dell'impianto di depurazione in località S. Onofrio e, pertanto, il Comune di Alvito è autorizzato, per la causale descritta in narrativa, ad occupare definitivamente la stessa area appresso descritta e meglio identificata nel piano particellare e nella planimetria catastale citati nelle premesse:

- area distinta in catasto all'partita n.6940, foglio 16, mappale n.98, della superficie di Ha 00.21.03, intestata a CAPOCCIA DOMENICA nata in Alvito (FR) il 28.06.1934 - superficie espropriata mq.251,75 - indennità di esproprio determinata in £. 391.370 (€ 202,13), liquidata con determinazione n.435 del 31.10.2001 e depositata presso la Cassa DD.PP. di Frosinone.

Art. 2

L'Ente espropriante provvederà al frazionamento e alla voltura dell'area interessata, alla notifica, registrazione e trascrizione della presente determinazione, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, ai fini dell'acquisizione della stessa area al patrimonio comunale.

Art. 3

La presente determinazione verrà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il resp.
CAPOCCIA

COMUNE DI ANAGNI (Frosinone)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 luglio 2001, n. 61.

Integrazione art. 81 dello statuto comunale, ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 267/2000.

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con proprio atto n. 48 del 22/6/2001 è stata approvata la proposta di ripristino dell'art.81 dello Statuto comunale nel seguente testo oggetto e testo " Composizione della Giunta Comunale- Nel Rispetto dell'art. 47 commi 1 e 2 del D. LGS 267/2000 la Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori pari a 7 (sette)";

Dato atto che la proposta di modifica dello statuto, che ha ottenuto n.12 voti favorevoli su n. 18 presenti e votanti non è risultata approvata dalla maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune (n. 13) prevista in prima votazione nel rispetto dell'art. 6 comma 4 TU 267/2000;

Dato atto che la Sezione di Controllo sugli Atti degli Enti Locali (SCAEL), nella seduta del 3/7/2001, verbale n. 66, decisione 698, esaminata la delibera n. 48 citata ha emesso il seguente provvedimento "Prende atto, nei limiti di cui all'art. 6, comma 4 D. LGS 267/2000";

Accertato che, per errore , nel dispositivo della delibera n. 48 è stata attestata la mera approvazione della modifica statutaria anziché attestare che la modifica stessa sarebbe stata approvata solo se avesse ottenuto , per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (pari a n.11), in successive sedute da tenersi entro 30 giorni dalla data della prima votazione (22/6/2001);

Udita la proposta del Sindaco che, in attuazione dell'art. 47 commi 1 e 2 D. LGS 267/2000 propone nuova votazione sull'integrazione dell'art. 81 dello Statuto come predisposta ed approvata con l'atto CC n. 48 citato;

Udito l'intervento del consigliere Cicconi che dichiara di non partecipare alla votazione in quanto il presente atto risulta adottato in prosecuzione della delibera 48 della seduta del 22 giugno, ritenuta dal medesimo nulla, per irregolarità della convocazione;

Udito l'intervento del Presidente che dichiara pienamente valida la seduta del 22 giugno, convocata regolarmente in seduta straordinaria d'urgenza;

Verificato l'esito della votazione nella quale si ha il risultato:

presenti n° 20, votanti n°19 , (non partecipa alla votazione il consigliere Cicconi) voti favorevoli alla modifica dello Statuto n°18, contrari n°1

Udito l'intervento del Presidente che, constatato l'esito della votazione, risultando la proposta di modifica approvata con n° 18 voti favorevoli (oltre i due terzi dei consiglieri assegnati al comune), dichiara non doversi procedere alla terza votazione in separata seduta ai sensi dell'art. 6 comma 4 T.U. 267/2000

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica esposta sul presente atto,

DELIBERA

1. Di dare atto, per i motivi in premessa evidenziati, che l'art. 81 dello Statuto comunale "*Composizione della Giunta Comunale*", soppresso con delibera CC 49/1994 è così ripristinato:

" Nel Rispetto dell'art. 47 commi 1 e 2 del D. LGS 267/2000 la Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori pari a 7 (sette)";

2. Di trasmettere la presente delibera, per il controllo preventivo di legittimità, alla Sezione di Controllo sugli atti degli Enti Locali.

COMUNE DI BOLSENA (Viterbo)

**Legge n. 431/1985 e n. 1497/1939, art. 7. Trasmissione
nulla osta.**

1) Richiedente Bordini Piatro Paolo + 1, determinazione n. 4489, data 30 ottobre 2002, legge regionale n. 59/1995, art. 1, comma 3-4, pratica edilizia n. 6885.

2) Richiedente Battaglini Alessandro, determinazione n. 4490, data 30 ottobre 2002, legge regionale n. 59/1995, art. 1, comma 1/f, pratica edilizia n. 6886.

3) Richiedente Focarelli Paolo, determinazione n. 4580, data 4 novembre 2002, legge regionale n. 59/1995, art. 1, comma 1/a-1/e, pratica edilizia n. 6888.

4) Richiedente Ciafrino Francesca, determinazione n. 4581, data 4 novembre 2002, legge regionale n. 59/1995, art. 1, comma 1/a, pratica edilizia n. 6889.

5) Richiedente Adami Patrizia, determinazione n. 4579, data 4 novembre 2002, legge regionale n. 59/1995, art. 1, comma 1/f, pratica edilizia n. 6887.

6) Richiedente Vallati Mario, determinazione n. 4590, data 5 novembre 2002, legge regionale n. 59/1995, art. 1, comma 1/m, pratica edilizia n. 6891.

7) Richiedente Reul Heinz, determinazione n. 4605, data 5 novembre 2002, legge regionale n. 59/1995, art. 1, comma 1/f, pratica edilizia n. 6892.

COMUNE DI CALCATA (Viterbo)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 febbraio 2002, n. 15.

Approvazione tariffe idriche per l'anno 2002.

(Omissis).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il CIPE con deliberazione del 4.4.2001 n.ro 52 ha stabilito:

- il superamento per le utenze domestiche, nell'arco di quattro anni, del minimo impegnato, come segue:
 - nel primo anno riduzione dell'impegno contrattuale di 30 mc (obbligatoriamente per i residenti e facoltativamente per i non residenti) con decorrenza 1 luglio 2001, prorogabile al 1 luglio 2002 per difficoltà oggettive nella rilevazione dei consumi;
 - riduzione nei successivi tre anni, in misura di 1/3 per ciascun anno, del restante impegno contrattuale;
- la trasformazione dell'attuale canone per il nolo del contatore in "quota fissa" e applicazione della stessa ad ogni singola unità di utenza;
- mantenimento del gettito dei proventi del servizio idrico aumentando fino a tre volte la "quota fissa" fino alla concorrenza della perdita di ricavo totale conseguente alla riduzione del minimo impegnato;
- il recupero dell'eventuale differenza residua rispetto al ricavo totale mediante un aumento proporzionale delle tariffe dei diversi scaglioni di consumo;

CONSIDERATO che a seguito dei calcoli effettuati nel rispetto delle direttive del CIPE, ed in particolare in base alla scheda di calcolo dell'isoricavo è emerso che il Comune di Calcata, pur aumentando di tre volte la "quota fissa" in conformità al provvedimento del CIP n.ro 45/1974, non raggiunge, per effetto della riduzione di 30 mc del minimo impegnato, il ricavo totale e che, conseguentemente, per il rispetto del vincolo dell'isoricavo, è tenuto a ritoccare in aumento, in misura corrispondente all'11%, le tariffe dei diversi scaglioni di consumo delle utenze domestiche;

VISTA la deliberazione consiliare n.ro 10 del 26.2.1998 con la quale sono state approvate le tariffe per il servizio idrico, confermate per ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n.ro 18 del 14.2.2001 e ritenuto di procedere alla rideterminazione delle stesse per adeguarle alle direttive contenute nella deliberazione del CIPE sopra richiamata;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23.12.1999 n.ro 488, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001, che proroga alla data di approvazione del bilancio, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali;

VISTI gli articoli 42, comma 2, lettera f) e l'articolo 48 del D.Lgs. 267/2000 concernente rispettivamente le competenze dei Consigli e delle Giunte Comunali e tenute presenti le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di contabilità del Comune;

VISTO il Regolamento comunale per la concessione e distribuzione dell'acqua potabile approvato in data odierna con deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 9 del 26.2.1998, come modificato con atto consiliare n.ro 5 del 25.2.2001;

ACQUISITI ed inseriti nell'originale del presente atto i favorevoli pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. DI MODIFICARE, per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui integralmente trascritti, con decorrenza 1.1.2002 le tariffe idriche per uso domestico, come segue:

UTENZE USO DOMESTICO				
Fasce di consumo	Tipologia tariffa	Tariffa attuale	Tariffa adeguata	In Euro
Minimo impegnato (impegno contrattuale)	Tariffa agevolata Da 0 a 90 mc	1.150	1.275	0.65
	Tariffa base Da 91 a 100 mc	1.350	1.495	0.77
Quota consumi esclusa dall'impegno contrattuale	Tariffa base Da 101 a 130 mc	1.350	1.495	0.77
Consumi eccedenti	Eccedenze Oltre 130 mc	1.550	1.720	0.88

UTENZE USI DIVERSI				
Fasce di consumo	Tipologia tariffa	Tariffa attuale	Tariffa adeguata	In Euro
Minimo impegnato (impegno contrattuale)	Tariffa base Da 0 a 130 mc	1.350	1.495	0.77
Consumi eccedenti	Eccedenze Oltre 130 mc	1.461	1.720	0.88

2. DI STABILIRE l'importo dell'ex nolo contatori, trasformato in quota fissa, la cui applicazione è estesa ad ogni singola unità di utenza, in £ 16.200, pari ad euro 8.36;

3. DI CONFERMARE le tariffe del servizio di fognatura e del servizio di depurazione rispettivamente in £ 174, pari ad euro 0,08, ed in £ 513, pari ad euro 0,26, per ogni metro cubo di acqua effettivamente consumata;

4. DI DEMANDARE all'ufficio tributi la trasmissione del presente atto, corredato della documentazione giustificativa, all'Ufficio Provinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato competente per territorio, nonché di procedere, a seguito di esame favorevole, alla prescritta pubblicazione sul B.U.R. delle nuove tariffe del servizio idrico.

COMUNE DI MONTEFIASCONE (Viterbo)

Autorizzazioni rilasciate dal 2 ottobre 2002 al 2 dicembre 2002, legge regionale n. 59 del 19 dicembre 1995.

1) Art. 1., punto C: concessione n. 263/02 del 3 ottobre 2002, prot. n. 6828/01 del 23 aprile 2001, data 5 luglio 2001, n. 16, nome Chiricotto Bruno e Maccafeo Mariella.

2) Art. 1., punto C: concessione n. 290/02 del 31 ottobre 2002, prot. n. 8122/02 del 24 maggio 2002, data 7 agosto 2002, n. 16, nome Alesse Nazzeno e Zerbini Giuseppina.

3) Art. 1., punto C: concessione n. 298/02 del 13 novembre 2002, prot. n. 566/02 dell'11 febbraio 2002, data 27 giugno 2002, n. 12, nome Bellacima Giuseppe.

COMUNE DI PASTENA (Frosinone)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 novembre 2002, n. 29.

Approvazione variante al P.R.G.

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione n. 134 del 22 novembre 1995 il Consiglio Comunale ha approvato il P.R.G. e che con deliberazione n. 116 del 16 dicembre 1986 è stata confermata la suddetta approvazione a seguito della richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi della Sez. di Controllo sugli Atti degli Enti Locali di Frosinone;

Ricordato che il suddetto P.R.G. è stato approvato dalla Regione Lazio con delibera di G.R. n. 7389 del 26 settembre 1995;

Considerata la necessità di apportare varianti allo strumento urbanistico in parola;

Visti gli elaborati predisposti dall'arch. Paesano, così come incaricata con delibera di G.C. n. 114 dell'11 ottobre 2002 ed, in particolare, dato atto che i suddetti elaborati consistono in:

All. 1 - Planimetria dell'intero territorio comunale scala 1:10.000;

All. 2 - Planimetria dell'intero territorio comunale Catastale scala 1:10.000;

All. 2-*bis* - Planimetria dell'intero territorio comunale con aree soggette ad usi civici;

All. 3 - Centro urbano e zone limitrofe Stato attuale catastale scala 1:2.000;

All. 3-*bis* - Zona Madonna del Piano catastale scala 1:2.000;

All. 4 - Planimetria della zona Grotte di Pastena catastale scala 1:2.000;

All. 4-*bis* - Planimetria zona S. Cataldo catastale scala 1:2.000;

All. 5 - Planimetria del territorio comunale con vincoli idrogeologici scala 1:10.000;

All. 6 - Destinazioni d'uso del territorio catastale scala 1:10.000;

All. 7 - Destinazioni d'uso del territorio orografia scala 1:10.000;

All. 8 - Viabilità generale scala 1:10.000;

All. 9 - Centro urbano e zone di espansione scala 1:2.000;

All. 9-*bis* - Zona Madonna del Piano scala 1:2.000;

All. 10 - Centro urbano e zone di espansione viabilità di progetto scala 1:2.000;

All. 11 - Zona Grotte di Pastenab scala 1:2.000;

All. 11-*bis* - Zona S. Cataldo scala 1:2.000;

All. 12 - Zona Grotte di Pastena viabilità di progetto scala 1:2.000;

All. 13 - Centro urbano e zone di espansione destinazioni d'uso riferimento al computo delle aree per insediamenti e servizi previsti nel piano scala 1:2.000;

All. 13-*bis* - Zona Madonna del Piano con riferimento al computo delle aree per insediamenti e servizi previsti nel piano scala 1:2.000;

All. 14 - Zona Grotte di Pastena con riferimento al computo delle aree per insediamenti e servizi previsti nel piano scala 1:2.000;

All. 14-*bis* - Zona S. Cataldo con riferimento al computo delle aree per insediamenti e servizi previsti nel piano scala 1:2.000;

All. 15 - Tabella riassuntiva superfici - parametri;

All. 16 - Indagini sul Centro Storico con edilizia esistente demolita, numero dei piani e stato di conservazione igienico-sanitari scala 1:1.000;

All. 17 - Relazione alla Variante al P.R.G.

Dato atto, altresì, che alla data di esecutività del presente atto il P.R.G. sarà in visione al pubblico, giusto deposito nell'Ufficio di Segreteria ed avviso da pubblicare sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio e che le eventuali opposizioni saranno trasmesse al competente organo regionale per gli ulteriori adempimenti di competenza;

Acquisiti i pareri dei Responsabili dei Servizi interessati, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Vista la legge n. 1150/42 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con la seguente votazione: In merito alla Tav. 9 "Centro Urbano e zone di espansione scala 1:2.000" si allontanano dall'aula i consiglieri De Lellis e Frattarelli.

Pertanto risultano votanti 7 consiglieri.

Votazione 6 favorevoli ed 1 astenuto (Matarrocci).

Per le restanti Tav., votazione: unanimità (nove su nove presenti e votanti)

Delibera:

1) Di approvare le varianti al P.R.G., così come risulta dagli allegati elaborati predisposti dall'arch. Paesano, che consistono nelle tavole qui elencate:

All. 1 - Planimetria dell'intero territorio comunale scala 1:10.000;

All. 2 - Planimetria dell'intero territorio comunale Catastale scala 1:10.000;

All. 2-*bis* - Planimetria dell'intero territorio comunale con aree soggette ad usi civici;

All. 3 - Centro urbano e zone limitrofe Stato attuale catastale scala 1:2.000;

All. 3-*bis* - Zona Madonna del Piano catastale scala 1:2.000;

All. 4 - Planimetria della zona Grotte di Pastena catastale scala 1:2.000;

All. 4-*bis* - Planimetria zona S. Cataldo catastale scala 1:2.000;

All. 5 - Planimetria del territorio comunale con vincoli idrogeologici scala 1:10.000;

All. 6 - Destinazioni d'uso del territorio catastale scala 1:10.000;

All. 7 - Destinazioni d'uso del territorio orografia scala 1:10.000;

All. 8 - Viabilità generale scala 1:10.000;

All. 9 - Centro urbano e zone di espansione scala 1:2.000;

All. 9-*bis* - Zona Madonna del Piano scala 1:2.000;

All. 10 - Centro urbano e zone di espansione viabilità di progetto scala 1:2.000;

All. 11 - Zona Grotte di Pastenab scala 1:2.000;

All. 11-*bis* - Zona S. Cataldo scala 1:2.000;

All. 12 - Zona Grotte di Pastena viabilità di progetto scala 1:2.000;

All. 13 - Centro urbano e zone di espansione destina-

zioni d'uso riferimento al computo delle aree per insediamenti e servizi previsti nel piano scala 1:2.000;

All. 13-*bis* - Zona Madonna del Piano con riferimento al computo delle aree per insediamenti e servizi previsti nel piano scala 1:2.000;

All. 14 - Zona Grotte di Pastena con riferimento al computo delle aree per insediamenti e servizi previsti nel piano scala 1:2.000;

All. 14-*bis* - Zona S. Cataldo con riferimento al computo delle aree per insediamenti e servizi previsti nel piano scala 1:2.000;

All. 15 - Tabella riassuntiva superfici - parametri;

All. 16 - Indagini sul Centro Storico con edilizia esistente demolita, numero dei piani e stato di conservazione igienico-sanitari scala 1:1.000;

All. 17 - Relazione alla Variante al P.R.G.

2) Di dare atto che alla data di esecutività del presente atto il P.R.G. sarà in visione al pubblico, giusto deposito nell'Ufficio di Segreteria ed avviso da pubblicare sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio e che le eventuali opposizioni saranno trasmesse al competente organo regionale per gli ulteriori adempimenti di competenza.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione al *Bollettino Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sul *Bollettino Ufficiale*.

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo al Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 luglio 2002, n. 314 concernente: Bilancio di previsione 2002. Variazione di bilancio. (Pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 23 del 20 agosto 2002, Parte I).

Nel sopraindicato *Bollettino Ufficiale* alla pagina 24, 2ª colonna, dove è scritto «Cap. C12109 Cofinanziamento regionale di progetti ammissibili a finanziamenti comunitari e nazionali + Euro 413.165,52», deve intendersi «Cap. C12109 Cofinanziamento regionale di progetti ammissibili a finanziamenti comunitari e nazionali – Euro 413.165,52».

Comunicato relativo al Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 luglio 2002, n. 315 concernente: Bilancio di previsione 2002. Variazione di bilancio. (Pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 23 del 20 agosto 2002, Parte I).

Nel sopraindicato *Bollettino Ufficiale* alla pagina 25, 2ª colonna, dove è scritto «Cap. C12109 Cofinanziamento regionale di progetti ammissibili a finanziamenti comunitari e nazionali – Euro 2.06358251», deve intendersi «Cap. C12109 Cofinanziamento regionale di progetti ammissibili a finanziamenti comunitari e nazionali – Euro 2.063.582,51».

Comunicato relativo alla Deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2002, n. 1121 concernente: Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002. (art. 28 legge regionale 25/2001). (Pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 27 del 30 settembre 2002, Parte I).

Nel sopraindicato *Bollettino Ufficiale*, alla pagina 73, all'ultima riga della tabella «B», manca il numero del capitolo con denominazione «Interventi regionali a sostegno di iniziative culturali varie (...)» che è il cap. *G11507*.

GEN. DOTT. MARIO CATALANO, *direttore responsabile*

ABBONAMENTI ANNO 2003

1 - BOLLETTINO UFFICIALE IN FORMA CARTACEA

Il prezzo di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sono determinati nel modo seguente:

- A) abbonamento ai fascicoli della parte I e II compresi i supplementi ordinari:
- | | |
|--------------|---------|
| - annuale | € 92,96 |
| - semestrale | € 56,81 |
- B) abbonamento ai fascicoli della parte III:
- | | |
|--------------|---------|
| - annuale | € 36,15 |
| - semestrale | € 25,82 |
- C) - prezzo di vendita di un fascicolo della parte I e II € 1,03
- prezzo di vendita di un fascicolo della parte III € 1,03
- supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati € 2,06
- supplementi straordinari per la vendita fascicoli, ogni sedici pagine o frazione € 0,77
- D) I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati per l'estero, nonché quelli pubblicati in anni precedenti, sono raddoppiati.
- E) Il prezzo dell'abbonamento deve essere corrisposto esclusivamente a mezzo c/c postale n. 42759001 intestato alla Regione Lazio - Bollettino Ufficiale e specificare il tipo di abbonamento (Parte I e II - Parte III).
- F) Termini per l'abbonamento:
- annuale entro il 10 ottobre.
a) 1° semestre entro il 10 ottobre dell'anno precedente;
b) 2° semestre entro il 10 aprile.

L'abbonamento decorre dalla data di accredito del versamento da parte dell'Ente Poste Italiane S.p.A. La richiesta dei fascicoli arretrati può essere soddisfatta solo nel caso in cui vi sia disponibilità.

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivanti da disguidi e ritardi postali.

2 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO IN VIA TELEMATICA

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

INSERZIONI

Modalità da osservare per la richiesta della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale:

- il testo delle inserzioni deve essere redatto in duplice copia di cui una esclusivamente in carta bollata da € 10,30 o uso bollo per le esenzioni autorizzate, la firma deve essere leggibile;
- il testo deve essere preceduto dall'oggetto;
- deve pervenire all'Ufficio Bollettino Ufficiale almeno quindici giorni prima (esclusi sabato, domenica e tutti i giorni festivi) della data di pubblicazione del fascicolo nel quale si chiede l'inserzione;
- deve essere accompagnato dall'attestazione comprovante l'avvenuto versamento, comprensivo di IVA, effettuato esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento al Bollettino Ufficiale;
- deve essere indicata la partita IVA o, se mancante, il numero di codice fiscale dell'ente richiedente la pubblicazione.

Tariffe:

Il costo dell'inserzione è fissato in € 2,58 + IVA (20%) per ogni rigo o frazione di rigo dattiloscritto, per un totale di € 3,10.

Qualora manchi uno dei presupposti elencati l'inserzione non sarà pubblicata.

Prezzo € 1,03